SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 147° — Numero 40

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 17 febbraio 2006** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Si rammenta che la campagna per il rinnovo degli abbonamenti 2006 è terminata il 29 gennaio e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non hanno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto nelle prossime settimane.

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 1° febbraio 2006, n. **43.**

Disposizioni in materia di professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione e delega al Governo per l'istituzione dei relativi ordini professionali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

ART. 1.

(Definizione).

1. Sono professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione, quelle previste ai sensi della legge 10 agosto 2000, n. 251, e del decreto del Ministro della sanità 29 marzo 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 118 del 23 maggio 2001, i cui operatori svolgono, in forza di un titolo abilitante rilasciato dallo Stato, attività di prevenzione, assistenza, cura o riabilitazione.

2. Resta ferma la competenza delle regioni nell'individuazione e formazione dei profili di operatori di interesse sanitario non riconducibili alle professioni sanitarie come definite dal comma 1.

3. Le norme della presente legge si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano in quanto compatibili con i rispettivi statuti speciali e le relative norme di attuazione.

ART. 2.

(Requisiti).

1. L'esercizio delle professioni sanitarie di cui all'articolo 1, comma 1, è subordinato al conseguimento del titolo universitario rilasciato a seguito di esame finale con valore abilitante all'esercizio della professione. Tale titolo universitario è definito ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera *c)*, è valido sull'intero territorio nazionale nel rispetto della normativa europea in materia di libera circolazione delle professioni ed è rilasciato a seguito di un percorso formativo da svolgersi in tutto o in parte presso le aziende e le strutture del Servizio sanitario nazionale, inclusi gli

Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), individuate dalle regioni, sulla base di appositi protocolli d'intesa tra le stesse e le università, stipulati ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni. Fermo restando il titolo universitario abilitante, il personale del servizio sanitario militare, nonché quello addetto al comparto sanitario del Corpo della guardia di finanza, può svolgere il percorso formativo presso le strutture del servizio stesso, individuate con decreto del Ministro della salute, che garantisce la completezza del percorso formativo. Per il personale addetto al settore sanitario della Polizia di Stato, alle medesime condizioni, il percorso formativo può essere svolto presso le stesse strutture della Polizia di Stato, individuate con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro della salute, che garantisce la completezza del percorso formativo.

2. Gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea di cui al comma 1 sono definiti con uno o più decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni. L'esame di laurea ha valore di esame di Stato abilitante all'esercizio della professione. Dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le università possono procedere alle eventuali modificazioni dell'organizzazione didattica dei corsi di laurea già esistenti, ovvero all'istituzione di nuovi corsi di laurea, nei limiti delle risorse a tal fine disponibili nei rispettivi bilanci.

3. L'iscrizione all'albo professionale è obbligatoria anche per i pubblici dipendenti ed è subordinata al conseguimento del titolo universitario abilitante di cui al comma 1, salvaguardando comunque il valore abilitante dei titoli già riconosciuti come tali alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. L'aggiornamento professionale è effettuato secondo modalità identiche a quelle previste per la professione medica.

5. All'articolo 3-*bis*, comma 3, lettera *b)*, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ovvero espletamento del mandato parlamentare di senatore o deputato della Repubblica nonché di consigliere regionale».

6. All'articolo 16-*bis* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-*bis*. I laureati in medicina e chirurgia e gli altri operatori delle professioni sanitarie, obbligati ai programmi di formazione continua di cui ai commi 1 e 2, sono esonerati da tale attività formativa limitatamente al periodo di espletamento del mandato parlamentare di senatore o deputato della Repubblica nonché di consigliere regionale».

Art. 3.

(Istituzione degli ordini delle professioni sanitarie).

1. In ossequio all'articolo 32 della Costituzione e in conseguenza del riordino normativo delle professioni sanitarie avviato, in attuazione dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, e dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, nonché delle riforme degli ordinamenti didattici adottate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, al fine di adeguare il livello culturale, deontologico e professionale degli esercenti le professioni in ambito sanitario a quello garantito negli Stati membri dell'Unione europea, la presente legge regolamenta le professioni sanitarie di cui all'articolo 1, nel rispetto dei diversi *iter* formativi, anche mediante l'istituzione dei rispettivi ordini ed albi, ai quali devono accedere gli operatori delle professioni sanitarie esistenti, nonché di quelle di nuova configurazione.

ART. 4.

(Delega al Governo per l'istituzione degli ordini ed albi professionali).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi al fine di istituire, per le professioni sanitarie di cui all'articolo 1, comma 1, i relativi ordini professionali, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nel rispetto delle competenze delle regioni e sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) trasformare i collegi professionali esistenti in ordini professionali, salvo quanto previsto alla lettera *b)* e ferma restando, ai sensi della legge 10 agosto 2000, n. 251, e del citato decreto del Ministro della sanità 29 marzo 2001, l'assegnazione della professione dell'assistente sanitario all'ordine della prevenzione, prevedendo l'istituzione di un ordine specifico, con albi separati per ognuna delle professioni previste dalla legge n. 251 del 2000, per ciascuna delle seguenti aree di professioni sanitarie: area delle professioni infermieristiche; area della professione ostetrica; area delle professioni della riabilitazione; area delle professioni tecnico-sanitarie; area delle professioni tecniche della prevenzione;

b) aggiornare la definizione delle figure professionali da includere nelle fattispecie di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 della legge 10 agosto 2000, n. 251, come attualmente disciplinata dal decreto ministeriale 29 marzo 2001;

c) individuare, in base alla normativa vigente, i titoli che consentano l'iscrizione agli albi di cui al presente comma;

d) definire, per ciascuna delle professioni di cui al presente comma, le attività il cui esercizio sia riservato agli iscritti agli ordini e quelle il cui esercizio sia riservato agli iscritti ai singoli albi;

e) definire le condizioni e le modalità in base alle quali si possa costituire un unico ordine per due o più delle aree di professioni sanitarie individuate ai sensi della lettera *a);*

f) definire le condizioni e le modalità in base alle quali si possa costituire un ordine specifico per una delle professioni sanitarie di cui al presente comma, nell'ipotesi che il numero degli iscritti al relativo albo superi le ventimila unità, facendo salvo, ai fini dell'esercizio delle attività professionali, il rispetto dei diritti acquisiti dagli iscritti agli altri albi dell'ordine originario e prevedendo che gli oneri della costituzione siano a totale carico degli iscritti al nuovo ordine;

g) prevedere, in relazione al numero degli operatori, l'articolazione degli ordini a livello provinciale o regionale o nazionale;

h) disciplinare i princìpi cui si devono attenere gli statuti e i regolamenti degli ordini neocostituiti;

i) prevedere che le spese di costituzione e di funzionamento degli ordini ed albi professionali di cui al presente articolo siano poste a totale carico degli iscritti, mediante la fissazione di adeguate tariffe;

l) prevedere che, per gli appartenenti agli ordini delle nuove categorie professionali, restino confermati gli obblighi di iscrizione alle gestioni previdenziali previsti dalle disposizioni vigenti.

2. Gli schemi dei decreti legislativi predisposti ai sensi del comma 1, previa acquisizione del parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che sono resi entro quaranta giorni dalla data di trasmissione. Decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza dei pareri. Qualora il termine previsto per i pareri dei competenti organi parlamentari scada nei trenta giorni che precedono o seguono la scadenza del termine di cui al comma 1, quest'ultimo s'intende automaticamente prorogato di novanta giorni.

ART. 5.

(Individuazione di nuove professioni in ambito sanitario).

1. L'individuazione di nuove professioni sanitarie da ricomprendere in una delle aree di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 della legge 10 agosto 2000, n. 251, il cui esercizio deve essere riconosciuto su tutto il territorio nazionale, avviene in sede di recepimento di direttive comunitarie ovvero per iniziativa dello Stato o delle regioni, in considerazione dei fabbisogni connessi agli obiettivi di salute previsti nel Piano sanitario nazionale o nei Piani sanitari regionali, che non trovano rispondenza in professioni già riconosciute.

2. L'individuazione è effettuata, nel rispetto dei princìpi fondamentali stabiliti dalla presente legge, mediante uno o più accordi, sanciti in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e recepiti con decreti del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.

3. L'individuazione è subordinata ad un parere tecnico-scientifico, espresso da apposite commissioni, operanti nell'ambito del Consiglio superiore di sanità, di volta in volta nominate dal Ministero della salute, alle quali partecipano esperti designati dal Ministero della salute e dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e i rappresentanti degli ordini delle professioni di cui all'articolo 1, comma 1, senza oneri a carico della finanza pubblica. A tal fine, la partecipazione alle suddette commissioni non comporta la corresponsione di alcuna indennità o compenso né rimborso spese.

4. Gli accordi di cui al comma 2 individuano il titolo professionale e l'ambito di attività di ciascuna professione.

5. La definizione delle funzioni caratterizzanti le nuove professioni avviene evitando parcellizzazioni e sovrapposizioni con le professioni già riconosciute o con le specializzazioni delle stesse.

ART. 6.

(Istituzione della funzione di coordinamento).

1. In conformità all'ordinamento degli studi dei corsi universitari, disciplinato ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni, il personale laureato appartenente alle professioni sanitarie di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge, è articolato come segue:

a) professionisti in possesso del diploma di laurea o del titolo universitario conseguito anteriormente all'attivazione dei corsi di laurea o di diploma ad esso equipollente ai sensi dell'articolo 4 della legge 26 febbraio 1999, n. 42;

b) professionisti coordinatori in possesso del *master* di primo livello in *management* o per le funzioni di coordinamento rilasciato dall'università ai sensi dell'articolo 3, comma 8, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, e dell'articolo 3, comma 9, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270;

c) professionisti specialisti in possesso del *master* di primo livello per le funzioni specialistiche rilasciato dall'università ai sensi dell'articolo 3, comma 8, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, e dell'articolo 3, comma 9, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270;

d) professionisti dirigenti in possesso della laurea specialistica di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 2 aprile 2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 128 del 5 giugno 2001, e che abbiano esercitato l'attività professionale con rapporto di lavoro dipendente

per almeno cinque anni, oppure ai quali siano stati conferiti incarichi dirigenziali ai sensi dell'articolo 7 della legge 10 agosto 2000, n. 251, e successive modificazioni.

2. Per i profili delle professioni sanitarie di cui al comma 1 può essere istituita la funzione di coordinamento, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A tal fine, l'eventuale conferimento di incarichi di coordinamento ovvero di incarichi direttivi comporta per le organizzazioni sanitarie e socio-sanitarie pubbliche interessate, ai sensi dell'articolo 7 della legge 10 agosto 2000, n. 251, l'obbligo contestuale di sopprimere nelle piante organiche di riferimento un numero di posizioni effettivamente occupate ed equivalenti sul piano finanziario.

3. I criteri e le modalità per l'attivazione della funzione di coordinamento in tutte le organizzazioni sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private sono definiti, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con apposito accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Ministro della salute e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

4. L'esercizio della funzione di coordinamento è espletato da coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) *master* di primo livello in *management* o per le funzioni di coordinamento nell'area di appartenenza, rilasciato ai sensi dell'articolo 3, comma 8, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, e dell'articolo 3, comma 9, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270;

b) esperienza almeno triennale nel profilo di appartenenza.

5. Il certificato di abilitazione alle funzioni direttive nell'assistenza infermieristica, incluso quello rilasciato in base alla pregressa normativa, è valido per l'esercizio della funzione di coordinatore.

6. Il coordinamento viene affidato nel rispetto dei profili professionali, in correlazione agli ambiti ed alle specifiche aree assistenziali, dipartimentali e territoriali.

7. Le organizzazioni sanitarie e socio-sanitarie, pubbliche e private, nelle aree caratterizzate da una determinata specificità assistenziale, ove istituiscano funzioni di coordinamento ai sensi del comma 2, affidano il coordinamento allo specifico profilo professionale.

ART. 7.

(Disposizioni finali).

1. Alle professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione già riconosciute alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nelle rispettive fonti di riconoscimento, salvo quanto previsto dalla presente legge.

2. Con il medesimo procedimento di cui all'articolo 6, comma 3, della presente legge, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, previa acquisizione del parere degli ordini professionali delle professioni interessate, si può procedere ad integrazioni delle professioni riconosciute ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.

3. La presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1° febbraio 2006

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1645):

Presentato dall'on. TOMASSINI il 25 luglio 2002.

Assegnato alla 12ª commissione (Igiene e sanità), in sede referente, il 17 settembre 2002 con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 7ª, 9ª, e parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla 12ª commissione il 22 luglio 2003; 28 aprile 2004; 11 maggio 2004; 15 febbraio 2005; 16 marzo 2005; 12 aprile 2005; 4 e 11 maggio 2005; 21 e 28 giugno 2005.

Esaminato in aula il 9 febbraio 2005; e approvato in un Testo unificato con i nn. A.S. 1928 (TOMASSINI); A.S. 2159 (BETTONI ed altri) ed A.S. 3236 (d'iniziativa del Ministro della salute SIRCHIA).

Camera dei deputati (atto n. 6229):

Assegnato alla XII commissione (Affari sociali), in sede referente, il 21 dicembre 2005 con pareri delle commissioni I, II, V, VII, XIV e parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla XII commissione il 12-17 e 18 gennaio 2006.

Esaminato in aula il 23 gennaio 2006 e approvato il 24 gennaio 2006.

———

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

— La legge 10 agosto 2000, n. 251 recita: «Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche della riabilitazione, della prevenzione nonché della professione ostetrica.».

— Il decreto del Ministro della sanità 29 marzo 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 118 del 23 maggio 2001, reca: «Definizione delle figure professionali di cui all'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, da includere nelle fattispecie previste dagli articoli 1, 2, 3 e 4, della legge 10 agosto 2000, n. 251 (art. 6, comma 1, legge n. 251/2000).».

Note all'art. 2:

— Il comma 3 dell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) reca:

«Art. 6 *(Rapporti tra Servizio sanitario nazionale e Università)*. — 1.-2. *(Omissis)*.

3. A norma dell'art. 1, lettera *o)*, della legge 23 ottobre 1992, n. 421, la formazione del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione avviene in sede ospedaliera ovvero presso altre strutture del Servizio sanitario nazionale e istituzioni private accreditate. I requisiti di idoneità e l'accreditamento delle strutture sono disciplinati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica d'intesa con il Ministro della sanità. Il Ministro della sanità individua con proprio decreto le figure professionali da formare ed i relativi profili. Il relativo ordinamento didattico è definito, ai sensi dell'art. 9 della legge 19 novembre 1990, n. 341, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica emanato di concerto con il Ministro della sanità. Per tali finalità le regioni e le università attivano appositi protocolli di intesa per l'espletamento dei corsi di cui all'art. 2 della legge 19 novembre 1990, n. 341. La titolarità dei corsi di insegnamento previsti dall'ordinamento didattico universitario è affidata di norma a personale del ruolo sanitario dipendente dalle strutture presso le quali si svolge la formazione stessa, in possesso dei requisiti previsti. I rapporti in attuazione delle predette intese sono regolati con appositi accordi tra le università, le aziende ospedaliere, le unità sanitarie locali, le istituzioni pubbliche e private accreditate e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico. I diplomi conseguiti sono rilasciati a firma del responsabile del corso e del rettore dell'università competente. L'esame finale, che consiste in una prova scritta ed in una prova pratica, abilita all'esercizio professionale. Nelle commissioni di esame è assicurata la presenza di rappresentanti dei collegi professionali, ove costituiti. I corsi di studio relativi alle figure professionali individuate ai sensi del presente articolo e previsti dal precedente ordinamento che non siano stati riordinati ai sensi del citato art. 9 della legge 19 novembre 1990, n. 341, sono soppressi entro due anni a decorrere dal 1° gennaio 1994, garantendo, comunque, il completamento degli studi agli studenti che si iscrivono entro il predetto termine al primo anno di corso. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per l'accesso alle scuole ed ai corsi disciplinati dal precedente ordinamento è in ogni caso richiesto il possesso di un diploma di scuola secondaria superiore di secondo grado di durata quinquennale. Alle scuole ed ai corsi disciplinati dal precedente ordinamento e per il predetto periodo temporale possono accedere gli aspiranti che abbiano superato il primo biennio di scuola secondaria superiore per i posti che non dovessero essere coperti dai soggetti in possesso del diploma di scuola secondaria superiore di secondo grado.».

— Il comma 95 dell'art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni (Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo) reca:

«Art. 17 *(Ulteriori disposizioni in materia di semplificazione dell'attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo)*. — *(Omissis)*.

95. L'ordinamento degli studi dei corsi universitari, con esclusione del dottorato di ricerca, è disciplinato dagli atenei, con le modalità di cui all'art. 11, commi 1 e 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, in conformità a criteri generali definiti, nel rispetto della normativa comunitaria vigente in materia, sentiti il Consiglio universitario nazionale e le Commissioni parlamentari competenti, con uno o più decreti del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con altri Ministri interessati, limitatamente ai criteri relativi agli ordinamenti per i quali il medesimo concerto è previsto alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero da disposizioni dei commi da 96 a 119 del presente articolo. I decreti di cui al presente comma determinano altresì:

a) con riferimento ai corsi di cui al presente comma, accorpati per aree omogenee, la durata, anche eventualmente comprensiva del percorso formativo già svolto, l'eventuale serialità dei predetti corsi e dei relativi titoli, gli obiettivi formativi qualificanti, tenendo conto degli sbocchi occupazionali e della spendibilità a livello internazionale, nonché la previsione di nuove tipologie di corsi e di titoli universitari, in aggiunta o in sostituzione a quelli determinati dagli articoli 1, 2, 3, comma 1 e 4, comma 1, della legge 19 novembre 1990, n. 341, anche modificando gli ordinamenti e la durata di quelli di cui al decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178, in corrispondenza di attività didattiche di base, specialistiche, di perfezionamento scientifico, di alta formazione permanente e ricorrente;

b) modalità e strumenti per l'orientamento e per favorire la mobilità degli studenti, nonché la più ampia informazione sugli ordinamenti degli studi, anche attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e telematici;

c) modalità di attivazione da parte di università italiane, in collaborazione con atenei stranieri, dei corsi universitari di cui al presente comma, nonché di dottorati di ricerca, anche in deroga alle disposizioni di cui al Capo II del Titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.».

— Il comma 3, lettera *b)*, dell'art. 3-*bis* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«3. Gli aspiranti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) diploma di laurea;

b) esperienza almeno quinquennale di direzione tecnica o amministrativa in enti, aziende, strutture pubbliche o private, in posizione dirigenziale con autonomia gestionale e diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche o finanziarie, svolta nei dieci anni prece-

denti la pubblicazione dell'avviso, *ovvero espletamento del mandato parlamentare di senatore o deputato della Repubblica nonché di consigliere regionale.*».

— L'art. 16-*bis* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 16-*bis (Formazione continua)*. — 1. Ai sensi del presente decreto, la formazione continua comprende l'aggiornamento professionale e la formazione permanente. L'aggiornamento professionale è l'attività successiva al corso di diploma, laurea, specializzazione, formazione complementare, formazione specifica in medicina generale, diretta ad adeguare per tutto l'arco della vita professionale le conoscenze professionali. La formazione permanente comprende le attività finalizzate a migliorare le competenze e le abilità cliniche, tecniche e manageriali e i comportamenti degli operatori sanitari al progresso scientifico e tecnologico con l'obiettivo di garantire efficacia, appropriatezza, sicurezza ed efficienza alla assistenza prestata dal Servizio sanitario nazionale.

2. La formazione continua consiste in attività di qualificazione specifica per i diversi profili professionali, attraverso la partecipazione a corsi, convegni, seminari, organizzati da istituzioni pubbliche o private accreditate ai sensi del presente decreto, nonché soggiorni di studio e la partecipazione a studi clinici controllati e ad attività di ricerca, di sperimentazione e di sviluppo. La formazione continua di cui al comma 1 è sviluppata sia secondo percorsi formativi autogestiti sia, in misura prevalente, in programmi finalizzati agli obiettivi prioritari del Piano sanitario nazionale e del Piano sanitario regionale nelle forme e secondo le modalità indicate dalla Commissione di cui all'art. 16-*ter*.

2-*bis. I laureati in medicina e chirurgia e gli altri operatori delle professioni sanitarie, obbligati ai programmi di formazione continua di cui ai commi 1 e 2, sono esonerati da tale attività formativa limitatamente al periodo di espletamento del mandato parlamentare di senatore o deputato della Repubblica nonché di consigliere regionale.*».

Note all'art. 3:

— L'art. 32 della Costituzione recita:

«Art. 32. — La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.

Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.».

— L'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 (Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale) reca:

«Art. 1 *(Sanità)*. — 1. Ai fini della ottimale e razionale utilizzazione delle risorse destinate al Servizio sanitario nazionale, del perseguimento della migliore efficienza del medesimo a garanzia del cittadino, di equità distributiva e del contenimento della spesa sanitaria, con riferimento all'art. 32 della Costituzione assicurando a tutti i cittadini il libero accesso alle cure e la gratuità del servizio nei limiti e secondo i criteri previsti dalla normativa vigente in materia, il Governo della Repubblica, sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è delegato ad emanare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) riordinare la disciplina dei ticket e dei prelievi contributivi, di cui all'art. 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e successive modificazioni ed integrazioni, sulla base del principio dell'uguaglianza di trattamento dei cittadini, anche attraverso l'unificazione dell'aliquota contributiva, da rendere proporzionale entro un livello massimo di reddito;

b) rafforzare le misure contro le evasioni e le elusioni contributive e contro i comportamenti abusivi nella utilizzazione dei servizi, anche attraverso l'introduzione di limiti e modalità personalizzate di fruizione delle esenzioni;

c) completare il riordinamento del Servizio sanitario nazionale, attribuendo alle regioni e alle province autonome la competenza in materia di programmazione e organizzazione dell'assistenza sanitaria e riservando allo Stato, in questa materia, la programmazione sanitaria nazionale, la determinazione di livelli uniformi di assistenza sanitaria e delle relative quote capitarie di finanziamento, secondo misure tese al riequilibrio territoriale e strutturale, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; ove tale intesa non intervenga entro trenta giorni il Governo provvede direttamente;

d) definire i principi organizzativi delle unità sanitarie locali come aziende infraregionali con personalità giuridica, articolate secondo i principi della legge 8 giugno 1990, n. 142, stabilendo comunque che esse abbiano propri organi di gestione e prevedendo un direttore generale e un collegio dei revisori i cui membri, ad eccezione della rappresentanza del Ministero del tesoro, devono essere scelti tra i revisori contabili iscritti nell'apposito registro previsto dall'art. 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88. La definizione, nell'ambito della programmazione regionale, delle linee di indirizzo per l'impostazione programmatica delle attività, l'esame del bilancio di previsione e del conto consuntivo con la remissione alla regione delle relative osservazioni, le verifiche generali sull'andamento delle attività per eventuali osservazioni utili nella predisposizione di linee di indirizzo per le ulteriori programmazioni sono attribuiti al sindaco o alla conferenza dei sindaci ovvero dei presidenti delle circoscrizioni di riferimento territoriale. Il direttore generale, che deve essere in possesso del diploma di laurea e di requisiti di comprovata professionalità ed esperienza gestionale e organizzativa, è nominato con scelta motivata dalla regione o dalla provincia autonoma tra gli iscritti all'elenco nazionale da istituire presso il Ministero della sanità ed è assunto con contratto di diritto privato a termine; è coadiuvato da un direttore amministrativo e da un direttore sanitario in possesso dei medesimi requisiti soggettivi, assunti anch'essi con contratto di diritto privato a termine, ed è assistito per le attività tecnico-sanitarie da un consiglio dei sanitari, composto da medici, in maggioranza, e da altri sanitari laureati, nonché da una rappresentanza dei servizi infermieristici e dei tecnici sanitari; per la provincia autonoma di Bolzano è istituito apposito elenco provinciale tenuto dalla stessa nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di bilinguismo e riserva proporzionale dei posti nel pubblico impiego; per la Valle d'Aosta è istituito apposito elenco regionale tenuto dalla regione stessa nel rispetto delle norme in materia di bilinguismo;

e) ridurre il numero delle unità sanitarie locali, attraverso un aumento della loro estensione territoriale, tenendo conto delle specificità delle aree montane;

f) definire i principi relativi ai poteri di gestione spettanti al direttore generale;

g) definire principi relativi ai livelli di assistenza sanitaria uniformi e obbligatori, tenuto conto della peculiarità della categoria di assistiti di cui all'art. 37 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, espressi per le attività rivolte agli individui in termini di prestazioni, stabilendo comunque l'individuazione della soglia minima di riferimento, da garantire a tutti i cittadini, e il parametro capitario di finanziamento da assicurare alle regioni e alle province autonome per l'organizzazione di detta assistenza, in coerenza con le risorse stabilite dalla legge finanziaria;

h) emanare, per rendere piene ed effettive le funzioni che vengono trasferite alle regioni e alle province autonome, entro il 30 giugno 1993, norme per la riforma del Ministero della sanità cui rimangono funzioni di indirizzo e di coordinamento, nonché tutte le funzioni attribuite dalle leggi dello Stato per la sanità pubblica. Le stesse norme debbono prevedere altresì il riordino dell'Istituto superiore di sanità, dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) nonché degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e degli istituti zooprofilattici. Dette norme non devono comportare oneri a carico dello Stato;

i) prevedere l'attribuzione, a decorrere dal 1° gennaio 1993, alle regioni e alle province autonome dei contributi per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale localmente riscossi con riferimento al domicilio fiscale del contribuente e la contestuale riduzione del Fondo sanitario nazionale di parte corrente di cui all'art. 51 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni; imputare alle regioni e alle province autonome gli effetti finanziari per gli eventuali livelli di assistenza sanitaria superiori a quelli uniformi, per le dotazioni di presidi e di posti letto eccedenti gli standard previsti e per gli eventuali disavanzi di gestione da ripianare con totale esonero finanziario dello Stato; le regioni e le province autonome potranno far fronte ai predetti effetti finanziari con il proprio bilancio, graduando l'esonero dai ticket, salvo restando l'esonero totale dei farmaci salva-vita, variando in aumento entro il limite del 6 per cento

l'aliquota dei contributi al lordo delle quote di contributo fiscalizzate per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale, ed entro il limite del 75 per cento l'aliquota dei tributi regionali vigenti; stabilire le modalità ed i termini per la riscossione dei prelievi contributivi;

l) introdurre norme volte, nell'arco di un triennio, alla revisione e al superamento dell'attuale regime delle convenzioni sulla base di criteri di integrazione con il servizio pubblico, di incentivazione al contenimento dei consumi sanitari, di valorizzazione del volontaniato, di acquisizione delle prestazioni, da soggetti singoli o consortili, secondo principi di qualità ed economicità, che consentano forme di assistenza differenziata per tipologie di prestazioni, al fine di assicurare ai cittadini migliore assistenza e libertà di scelta;

m) prevedere che con decreto interministeriale, da emanarsi d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, siano individuate quote di risorse disponibili per le forme di assistenza differenziata di cui alla lettera *l)*;

n) stabilire i criteri per le individuazioni degli ospedali di rilievo nazionale e di alta specializzazione, compresi i policlinici universitari, e degli ospedali che in ogni regione saranno destinati a centro di riferimento della rete dei servizi di emergenza, ai quali attribuire personalità giuridica e autonomia di bilancio, finanziaria, gestionale e tecnica e prevedere, anche per gli altri presidi delle unità sanitarie locali, che la relativa gestione sia informata al principio dell'autonomia economico-finanziaria e dei preventivi e consuntivi per centri di costo, basato sulle prestazioni effettuate, con appropriate forme di incentivazione per il potenziamento dei servizi ospedalieri diurni e la deospedalizzazione dei lungodegenti;

o) prevedere nuove modalità di rapporto tra Servizio sanitario nazionale ed università sulla base di principi che, nel rispetto delle attribuzioni proprie dell'università, regolino l'apporto all'attività assistenziale delle facoltà di medicina, secondo le modalità stabilite dalla programmazione regionale in analogia con quanto previsto, anche in termini di finanziamento, per le strutture ospedaliere; nell'ambito di tali modalità va peraltro regolamentato il rapporto tra Servizio sanitario nazionale ed università per la formazione in ambito ospedaliero del personale sanitario e per le specializzazioni post-laurea;

p) prevedere il trasferimento alle aziende infraregionali e agli ospedali dotati di personalità giuridica e di autonomia organizzativa del patrimonio mobiliare e immobiliare già di proprietà dei disciolti enti ospedalieri e mutualistici che alla data di entrata in vigore della presente legge fa parte del patrimonio dei comuni;

q) prevedere che il rapporto di lavoro del personale dipendente sia disciplinato in base alle disposizioni dell'art. 2 della presente legge, individuando in particolare i livelli dirigenziali secondo criteri di efficienza, di non incremento delle dotazioni organiche di ciascuna delle attuali posizioni funzionali e di rigorosa selezione negli accessi ai nuovi livelli dirigenziali cui si perverrà soltanto per pubblico concorso, configurando il livello dirigenziale apicale, per quanto riguarda il personale medico e per le altre professionalità sanitarie, quale incarico da conferire a dipendenti forniti di nuova, specifica idoneità nazionale all'esercizio delle funzioni di direzione e rinnovabile, definendo le modalità di accesso, le attribuzioni e le responsabilità del personale dirigenziale, ivi incluse quelle relative al personale medico, riguardo agli interventi preventivi, clinici, diagnostici e terapeutici, e la regolamentazione delle attività di tirocinio e formazione di tutto il personale;

r) definire i principi per garantire i diritti dei cittadini nei confronti del servizio sanitario anche attraverso gli organismi di volontariato e di tutela dei diritti, favorendo la presenza e l'attività degli stessi all'interno delle strutture e prevedendo modalità di partecipazione e di verifica nella programmazione dell'assistenza sanitaria e nella organizzazione dei servizi. Restano salve le competenze ed attribuzioni delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano;

s) definire i principi ed i criteri per la riorganizzazione, da parte delle regioni e province autonome, su base dipartimentale, dei presidi multizonali di prevenzione, di cui all'art. 22 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, cui competono le funzioni di coordinamento tecnico dei servizi delle unità sanitarie locali, nonché di consulenza e supporto in materia di prevenzione a comuni, province o altre amministrazioni pubbliche ed al Ministero dell'ambiente; prevedere che i servizi delle unità sanitarie locali, cui competono le funzioni di cui agli articoli 16, 20, 21 e 22 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, siano organizzati nel dipartimento di prevenzione, articolato almeno nei servizi di prevenzione ambientale, igiene degli alimenti, prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro, igiene e sanità pubblica, veterinaria in riferimento alla sanità animale, all'igiene e commercializzazione degli alimenti di origine animale e all'igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche;

t) destinare una quota del Fondo sanitario nazionale ad attività di ricerca di biomedica finalizzata, alle attività di ricerca di istituti di rilievo nazionale, riconosciuti come tali dalla normativa vigente in materia, dell'Istituto superiore di sanità e dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), nonché ad iniziative centrali previste da leggi nazionali riguardanti programmi speciali di interesse e rilievo interregionale o nazionale da trasferire allo stato di previsione del Ministero della sanità;

u) allo scopo di garantire la puntuale attuazione delle misure attribuite alla competenza delle regioni e delle province autonome, prevedere che in caso di inadempienza da parte delle medesime di adempimenti previsti dai decreti legislativi di cui al presente articolo, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della sanità, disponga, previa diffida, il compimento degli atti relativi in sostituzione delle predette amministrazioni regionali o provinciali;

v) prevedere l'adozione, da parte delle regioni e delle province autonome, entro il 1° gennaio 1993, del sistema di lettura ottica delle prescrizioni mediche, attivando, secondo le modalità previste dall'art. 4, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, le apposite commissioni professionali di verifica. Qualora il termine per l'attivazione del sistema non fosse rispettato, il Ministro della sanità, sentito il parere della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, attiva i poteri sostitutivi consentiti dalla legge; ove tale parere non sia espresso entro trenta giorni il Ministro provvede direttamente;

z) restano salve le competenze e le attribuzioni delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

2. Sono prorogate fino al 31 dicembre 1993 le norme dell'art. 4, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, concernenti l'ammissione nel prontuario terapeutico nazionale di nuove specialità che rappresentino modifiche di confezione o di composizione o di forma o di dosaggio di specialità già presenti nel prontuario e che comportino un aumento del costo del ciclo terapeutico.

3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 al fine dell'espressione del parere da parte delle Commissioni permanenti competenti per la materia di cui al presente articolo. Le Commissioni si esprimono entro quindici giorni dalla data di trasmissione.

4. Disposizioni correttive, nell'ambito dei decreti di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi determinati dal medesimo comma 1 e previo parere delle Commissioni di cui al comma 3, potranno essere emanate, con uno o più decreti legislativi, fino al 31 dicembre 1993.».

— Il decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517 reca: «Modificazioni al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421».

— Il decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 reca: «Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma dell'art. 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419».

Note all'art. 4:

— Per la legge 10 agosto 2000, n. 251 si vedano in note all'art. 1.

— Per il decreto del Ministro della sanità 29 marzo 2001 si veda in note all'art. 1.

— Gli articoli 1, 2, 3 e 4 della legge 10 agosto 2000, n. 251 recano:

«Art. 1 *(Professioni sanitarie infermieristiche e professione sanitaria ostetrica)*. — 1. Gli operatori delle professioni sanitarie dell'area delle scienze infermieristiche e della professione sanitaria ostetrica svolgono con autonomia professionale attività dirette alla prevenzione, alla cura e salvaguardia della salute individuale e collettiva, espletando

le funzioni individuate dalle norme istitutive dei relativi profili professionali nonché dagli specifici codici deontologici ed utilizzando metodologie di pianificazione per obiettivi dell'assistenza.

2. Lo Stato e le regioni promuovono, nell'esercizio delle proprie funzioni legislative, di indirizzo, di programmazione ed amministrative, la valorizzazione e la responsabilizzazione delle funzioni e del ruolo delle professioni infermieristico-ostetriche al fine di contribuire alla realizzazione del diritto alla salute, al processo di aziendalizzazione nel Servizio sanitario nazionale, all'integrazione dell'organizzazione del lavoro della sanità in Italia con quelle degli altri Stati dell'Unione europea.

3. Il Ministero della sanità, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, emana linee guida per:

a) l'attribuzione in tutte le aziende sanitarie della diretta responsabilità e gestione delle attività di assistenza infermieristica e delle connesse funzioni;

b) la revisione dell'organizzazione del lavoro, incentivando modelli di assistenza personalizzata.».

«Art. 2 *(Professioni sanitarie riabilitative)*. — 1. Gli operatori delle professioni sanitarie dell'area della riabilitazione svolgono con titolarità e autonomia professionale, nei confronti dei singoli individui e della collettività, attività dirette alla prevenzione, alla cura, alla riabilitazione e a procedure di valutazione funzionale, al fine di espletare le competenze proprie previste dai relativi profili professionali.

2. Lo Stato e le regioni promuovono, nell'esercizio delle proprie funzioni legislative, di indirizzo, di programmazione ed amministrative, lo sviluppo e la valorizzazione delle funzioni delle professioni sanitarie dell'area della riabilitazione, al fine di contribuire, anche attraverso la diretta responsabilizzazione di funzioni organizzative e didattiche, alla realizzazione del diritto alla salute del cittadino, al processo di aziendalizzazione e al miglioramento della qualità organizzativa e professionale nel Servizio sanitario nazionale, con l'obiettivo di una integrazione omogenea con i servizi sanitari e gli ordinamenti degli altri Stati dell'Unione europea.».

«Art. 3 *(Professioni tecnico-sanitarie)*.— 1. Gli operatori delle professioni sanitarie dell'area tecnico-diagnostica e dell'area tecnico-assistenziale svolgono, con autonomia professionale, le procedure tecniche necessarie alla esecuzione di metodiche diagnostiche su materiali biologici o sulla persona, ovvero attività tecnico-assistenziale, in attuazione di quanto previsto nei regolamenti concernenti l'individuazione delle figure e dei relativi profili professionali definiti con decreto del Ministro della sanità.

2. Lo Stato e le regioni promuovono, nell'esercizio delle proprie funzioni legislative, di indirizzo, di programmazione ed amministrative, lo sviluppo e la valorizzazione delle funzioni delle professioni sanitarie dell'area tecnico-sanitaria, al fine di contribuire, anche attraverso la diretta responsabilizzazione di funzioni organizzative e didattiche, al diritto alla salute del cittadino, al processo di aziendalizzazione e al miglioramento della qualità organizzativa e professionale nel Servizio sanitario nazionale con l'obiettivo di una integrazione omogenea con i servizi sanitari e gli ordinamenti degli altri Stati dell'Unione europea.».

«Art. 4 *(Professioni tecniche della prevenzione)*. — 1. Gli operatori delle professioni tecniche della prevenzione svolgono con autonomia tecnico-professionale attività di prevenzione, verifica e controllo in materia di igiene e sicurezza ambientale nei luoghi di vita e di lavoro, di igiene degli alimenti e delle bevande, di igiene e sanità pubblica e veterinaria. Tali attività devono comunque svolgersi nell'àmbito della responsabilità derivante dai profili professionali.

2. I Ministeri della sanità e dell'ambiente, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, emanano linee guida per l'attribuzione in tutte le aziende sanitarie e nelle agenzie regionali per l'ambiente della diretta responsabilità e gestione delle attività di competenza delle professioni tecniche della prevenzione.».

Note all'art. 5:

— Per gli articoli 1, 2, 3 e 4 della legge 10 agosto 2000, n. 251, si veda in note all'art. 4.

— L'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali) reca:

«Art. 4 *(Accordi tra Governo, regioni e province autonome di Trento e Bolzano)*. — 1. Governo, regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione del principio di leale collaborazione e nel perseguimento di obiettivi di funzionalità, economicità ed efficacia dell'azione amministrativa, possono concludere in sede di Conferenza Stato-regioni accordi, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune.

2. Gli accordi si perfezionano con l'espressione dell'assenso del Governo e dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.».

Note all'art. 6:

— Per il comma 95 dell'art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, si veda in note all'art. 2.

— L'art. 4 della legge 26 febbraio 1999, n. 42 (Disposizioni in materia di professioni sanitarie) reca:

«Art. 4 *(Diplomi conseguiti in base alla normativa anteriore a quella di attuazione dell'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni)*. — 1. Fermo restando quanto previsto dal decreto-legge 13 settembre 1996, n. 475, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 novembre 1996, n. 573, per le professioni di cui all'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e integrazioni, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base, i diplomi e gli attestati conseguiti in base alla precedente normativa, che abbiano permesso l'iscrizione ai relativi albi professionali o l'attività professionale in regime di lavoro dipendente o autonomo o che siano previsti dalla normativa concorsuale del personale del Servizio sanitario nazionale o degli altri comparti del settore pubblico, sono equipollenti ai diplomi universitari di cui al citato art. 6, comma 3, del decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modificazioni ed integrazioni, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base.

2. Con decreto del Ministro della sanità, d'intesa con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sono stabiliti, con riferimento alla iscrizione nei ruoli nominativi regionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, allo stato giuridico dei dipendenti degli altri comparti del settore pubblico e privato e alla qualità e durata dei corsi e, se del caso, al possesso di una pluriennale esperienza professionale, i criteri e le modalità per riconoscere come equivalenti ai diplomi universitari, di cui all'art. 6, comma 3, del decreto legislativo n. 502 del 1992, e 3, del decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modificazioni e integrazioni, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base, ulteriori titoli conseguiti conformemente all'ordinamento in vigore anteriormente all'emanazione dei decreti di individuazione dei profili professionali. I criteri e le modalità definiti dal decreto di cui al presente comma possono prevedere anche la partecipazione ad appositi corsi di riqualificazione professionale, con lo svolgimento di un esame finale. Le disposizioni previste dal presente comma non comportano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato né degli enti di cui agli articoli 25 e 27 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

3. Il decreto di cui al comma 2 è emanato, previo parere delle competenti commissioni parlamentari, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. In fase di prima applicazione, il decreto di cui al comma 2 stabilisce i requisiti per la valutazione dei titoli di formazione conseguiti presso enti pubblici o privati, italiani o stranieri, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base per i profili professionali di nuova istituzione ai sensi dell'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e integrazioni.».

— Il comma 8 dell'art. 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509 (Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei) reca:

«Art. 3 *(Titoli e corsi di studio)*. *(Omissis)*.

8. Restano ferme le disposizioni di cui all'art. 6 della legge 19 novembre 1990, n. 341, in materia di formazione finalizzata e di servizi didattici integrativi. In particolare, in attuazione dell'art. 1, comma 15, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, le università possono attivare, disciplinandoli nei regolamenti didattici di ateneo, corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, successivi al conseguimento della laurea o della laurea specialistica, alla conclusione dei quali sono rilasciati i master universitari di primo e di secondo livello.».

— Il comma 9 dell'art. 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270 (Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica) reca:

«Art. 3 *(Titoli e corsi di studio)*. — *(Omissis)*.

9. Restano ferme le disposizioni di cui all'art. 6 della legge 19 novembre 1990, n. 341, in materia di formazione finalizzata e di servizi didattici integrativi. In particolare, in attuazione dell'art. 1, comma 15, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, le università possono attivare, disciplinandoli nei regolamenti didattici di ateneo, corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, successivi al conseguimento della laurea o della laurea magistrale, alla conclusione dei quali sono rilasciati i master universitari di primo e di secondo livello.».

— Il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 2 aprile 2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 5 giugno 2001 reca: «Determinazione delle classi delle lauree specialistiche universitarie delle professioni sanitarie».

— L'art. 7 della legge 10 agosto 2000, n. 251 e successive modificazioni reca:

«Art. 7 *(Disposizioni transitorie)*. — 1. Al fine di migliorare l'assistenza e per la qualificazione delle risorse le aziende sanitarie possono istituire il servizio dell'assistenza infermieristica ed ostetrica e possono attribuire l'incarico di dirigente del medesimo servizio. Fino alla data del compimento dei corsi universitari di di durata triennale rinnovabile, è regolato da contratti a tempo determinato, da stipulare, nel limite numerico indicato dall'art. 15-*septies*, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, introdotto dall'art. 13 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, dal direttore generale con un appartenente alle professioni di cui all'art. 1 della presente legge, attraverso idonea procedura selettiva tra i candidati in possesso di requisiti di esperienza e qualificazione professionale predeterminati. Gli incarichi di cui al presente articolo comportano l'obbligo per l'azienda di sopprimere un numero pari di posti di dirigente sanitario nella dotazione organica definita ai sensi della normativa vigente. Per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche si applicano le disposizioni del comma 4 del citato art. 15-*septies*. Con specifico atto d'indirizzo del Comitato di settore per il comparto sanità sono emanate le direttive all'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) per la definizione, nell'àmbito del Contratto collettivo nazionale dell'area della dirigenza dei ruoli sanitario, amministrativo, tecnico e professionale del Servizio sanitario nazionale, del trattamento economico dei dirigenti nominati ai sensi del presente comma nonché delle modalità di conferimento, revoca e verifica dell'incarico.

2. Le aziende sanitarie possono conferire incarichi di dirigente, con modalità analoghe a quelle previste al comma 1, per le professioni sanitarie di cui alla legge 26 febbraio 1999, n. 42, e per la professione di assistente sociale, nelle regioni nelle quali sono emanate norme per l'attribuzione della funzione di direzione relativa alle attività della specifica area professionale.

3. La legge regionale che disciplina l'attività e la composizione del Collegio di direzione di cui all'art. 17 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, prevede la partecipazione al medesimo Collegio dei dirigenti aziendali di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.».

— Per l'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 si veda in note all'art. 5.

06G0050

LEGGE 7 febbraio 2006, n. **44.**

Nuove disposizioni in materia di assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art 1.

Assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare

1. In relazione alla soppressione del servizio militare di leva e in attesa della riforma organica della disciplina dell'assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare, per gli anni 2006 e 2007 la misura dell'assegno previsto in favore dei pensionati affetti da invalidità ai sensi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 288, è fissata:

a) in 900 euro mensili, esenti da imposte, per dodici mensilità in favore degli invalidi ascritti alle lettere *A)*, numeri 1), 2), 3) e 4), secondo comma, e *A-bis)* della tabella *E* annessa al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni;

b) in misura ridotta del 50 per cento in favore degli invalidi ascritti alle lettere *B)*, numero 1), *C)*, *D)* ed *E)*, numero 1), della citata tabella *E*.

2. Il beneficio di cui al comma 1 spetta altresì ai grandi invalidi per servizio previsti dal secondo comma dell'articolo 3 della legge 2 maggio 1984, n. 111, nonché ai pensionati di guerra affetti da invalidità comunque specificate nella citata tabella *E* che siano insigniti di medaglia d'oro al valor militare.

3. I soggetti che alla data del 1° gennaio 2006 percepiscono l'assegno sostitutivo, ai sensi della legge 27 dicembre 2002, n. 288, hanno diritto a percepire, per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2006 e la data di entrata in vigore della presente legge, l'importo fissato dalla presente legge con detrazione delle somme eventualmente percepite nello stesso periodo ai sensi della citata legge n. 288 del 2002.

4. Alla liquidazione degli assegni di cui alla presente legge provvedono le amministrazioni e gli enti già competenti alla liquidazione dei trattamenti pensionistici agli aventi diritto.

Art. 2.

Copertura finanziaria

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 21.595.000 euro per gli anni 2006 e 2007, si provvede a valere sullo stanziamento di cui

all'articolo 3 della legge 27 dicembre 2002, n. 288, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 535, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni introdotte dalla presente legge. Qualora nel corso dell'attuazione della presente legge si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto agli importi di cui al comma 1, si provvede a modificare l'importo degli assegni di cui all'articolo 1 della presente legge. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Parlamento, con propria relazione, sulle cause e l'entità dei suddetti scostamenti che hanno determinato le misure di rideterminazione di cui al precedente periodo.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 febbraio 2006

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 2768):

Presentato dal senatore GIARETTA il 18 febbraio 2004.

Assegnato alla 6ª commissione (Finanze e Tesoro), in sede referente, il 20 aprile 2004 con pareri delle commissioni 1ª e 5ª.

Esaminato dalla 6ª commissione in sede referente il 10 e 17 febbraio 2005; 15 e 17 marzo 2005; 29 giugno 2005; 19 luglio 2005.

Assegnato nuovamente alla 6ª commissione, in sede deliberante, il 28 settembre 2005 con parere delle commissioni 1ª e 5ª.

Esaminato dalla 6ª commissione, in sede deliberante e approvato in un testo unificato con i numeri A.S. 2768 (GIARETTA ed altri); A.S. 2786 (PEDRIZZI ed altri); A.S. 3139 (MANZIONE ed altri); A.S. 3292 (GIARETTA ed altri); A.S. 3316 (RIGONI ed altri) il 28 settembre 2005.

Camera dei deputati (atto n. 6105):

Assegnato alla XI commissione (Lavoro pubblico e privato), in sede referente, il 5 ottobre 2005 con pareri delle commissioni I, IV, V, VI, VII, XII e XIII.

Esaminato dalla XI commissione in sede referente il 19 e 27 ottobre 2005; l'8 e 16 novembre 2005, 19 e 22 dicembre 2005.

Assegnato nuovamente alla XI commissione, in sede legislativa, l'11 gennaio 2006 con il parere delle commissioni I, IV, V, VI, VII, XII e XIII.

Esaminato dalla XI commissione, in sede legislativa e approvato in un testo unificato con i numeri A.C: 5381 (Andrea ANNUNZIATA); A.C: 5599 (GUERZONI); A.C. 6105 (atto trasmesso); A.C. 6133 (PERROTTA), l'11 gennaio 2006.

Senato della Repubblica (atti numeri 2768 - 2786 - 3139 - 3292 - 3316B):

Assegnato alla 6ª commissione (Finanze e Tesoro), in sede deliberante, il 17 gennaio 2006 con parere delle commissioni 1ª, 4ª, 5ª e 11ª.

Esaminato dalla 6ª commissione il 18 gennaio 2006 e approvato il 25 gennaio 2006.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione di dei decreti del Presidente della Repubblica e sule pubblicazioni ufficiale della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

— Il testo dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 288 (Provvidenze in favore dei grandi invalidi), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 31 dicembre 2002, è il seguente:

«Art. 1 *(Assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare)*. — 1. *(Omissis)*.

2. A decorrere dal 1º gennaio 2003, qualora gli enti preposti non siano in grado di procedere, entro sessanta giorni dalla ricezione della richiesta, all'assegnazione degli accompagnatori di cui al secondo comma dell'art. 21 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, ai grandi invalidi affetti dalle infermità di cui alle lettere *A)*, numeri 1), 2), 3) e 4), secondo comma, e *A-bis)* della tabella *E* allegata al medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978, che, alla data di entrata in vigore della presente legge, fruiscono di un accompagnatore militare in servizio obbligatorio di leva o di un accompagnatore del servizio civile compete, in sostituzione, un assegno mensile esente da imposte di 878 euro per dodici mensilità, nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 3, comma 1.

3. L'assegno sostitutivo dell'accompagnatore di cui al comma 2 può essere adeguato con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, nell'àmbito delle risorse del fondo di cui all'art. 2.

4. Entro il 30 aprile 2003, e successivamente entro il 30 aprile di ciascun anno, con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, si procede all'accertamento del numero degli assegni corrisposti a tale data in sostituzione dell'accompagnatore e, fatta salva l'applicazione in via prioritaria della disposizione di cui al comma 2, si provvede, nell'àmbito delle risorse disponibili e previa definizione delle procedure da seguire per la corresponsione dei benefici economici, alla determinazione del numero degli assegni che potranno, a tale titolo, essere liquidati agli altri aventi diritto, dando la precedenza a coloro che abbiano fatto richiesta del servizio di accompagnamento almeno una volta nel triennio precedente la data di entrata in vigore della presente legge e ai quali gli enti preposti non siano stati né siano in grado di assicurarlo. Ove spettante, nell'àmbito delle risorse disponibili, in favore dei grandi invalidi affetti dalle infermità di cui alle lettere *A)*, numeri 1), 2), 3) e 4), secondo comma e *A-bis)* della tabella *E* allegata al testo unico di cui al decreto

del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978, verrà corrisposto un assegno sostitutivo mensile esente da imposte pari a 878 euro per dodici mensilità; per i soggetti con infermità di cui alle lettere *B)*, numero 1); *C)*; *D)* ed *E)*, numero 1), della medesima tabella *E*, tale assegno sarà corrisposto in misura ridotta al 50 per cento.

5. Alla liquidazione degli assegni di cui alla presente legge provvedono le amministrazioni e gli enti già competenti alla liquidazione dei trattamenti pensionistici agli aventi diritto.».

— La tabella *E* annessa al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come sostituita da ultimo dalla tabella allegata alla legge 6 ottobre 1986, n. 656, è la seguente:

«TABELLA *E*

ASSEGNI DI SUPERINVALIDITÀ

A)

1) Alterazioni organiche e irreparabili di ambo gli occhi che abbiano prodotto cecità bilaterale assoluta e permanente.

2) Perdita anatomica o funzionale di quattro arti fino al limite della perdita totale delle due mani e dei due piedi insieme.

3) Lesioni del sistema nervoso centrale (encefalo e midollo spinale) che abbiano prodotto paralisi totale dei due arti inferiori e paralisi della vescica e del retto (paraplegici rettovescicali).

4) Alterazioni delle facoltà mentali tali da richiedere trattamenti sanitari obbligatori in condizioni di degenza nelle strutture ospedaliere pubbliche o convenzionate.

L'assegno sarà mantenuto alla dimissione quando la malattia mentale determini gravi e profondi perturbamenti della vita organica e sociale e richieda il trattamento sanitario obbligatorio presso i centri di sanità mentale e finché dura tale trattamento.

L'assegno sarà mantenuto od attribuito anche a coloro che, alla data di entrata in vigore della legge 13 maggio 1978, n. 180, affetti da alterazioni delle facoltà mentali, ancora socialmente pericolosi, risultavano dimessi dagli ospedali psichiatrici ai sensi dell'art. 69 del regolamento manicomiale approvato con regio decreto 16 agosto 1909, n. 615, e affidati per la custodia e la vigilanza alla famiglia con la necessaria autorizzazione del tribunale.

Nei confronti dei soggetti di cui al precedente comma verrà conservato l'assegno se si verificano le condizioni di cui al primo comma. Alla dimissione troverà applicazione il disposto del secondo comma.

(Annue: L. 8.616.000 dal 1° gennaio 1985).

(Annue: L. 12.000.000 dal 1° gennaio 1986).

A-bis)

1) La perdita di ambo gli arti superiori fino al limite della perdita delle due mani.

2) La disarticolazione di ambo le cosce o l'amputazione di esse con la impossibilità assoluta e permanente dell'applicazione di apparecchio di protesi.

(Annue: L. 7.754.400 dal 1° gennaio 1985).

(Annue: L. 10.800.000 dal 1° gennaio 1986).

B)

1) Lesioni del sistema nervoso centrale (encefalo e midollo spinale), con conseguenze gravi e permanenti di grado tale da apportare, isolatamente o nel loro complesso, profondi ed irreparabili perturbamenti alla vita organica sociale.

2) Tubercolosi o altre infermità gravi al punto da determinare una assoluta e permanente incapacità a qualsiasi attività fisica e da rendere necessaria la continua o quasi continua degenza a letto.

(Annue: L. 6.892.800 dal 1° gennaio 1985).

(Annue: L. 9.600.000 dal 1° gennaio 1986).

C)

1) Perdita di un arto superiore e di un arto inferiore dello stesso lato sopra il terzo inferiore rispettivamente del braccio e della coscia con impossibilità dell'applicazione dell'apparecchio di protesi.

(Annue: L. 6.031.200 dal 1° gennaio 1985).

(Annue: L. 8.400.000 dal 1° gennaio 1986).

D)

1) Amputazione di ambo le cosce a qualsiasi altezza.

(Annue: L. 5.169.600 dal 1° gennaio 1985).

(Annue: L. 7.200.000 dal 1° gennaio 1986).

E)

1) Alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi tali da ridurre l'acutezza visiva binoculare da 1/100 a meno di 1/50 della normale.

2) Perdita di un arto superiore e di uno inferiore sopra il terzo inferiore rispettivamente del braccio e della coscia.

3) Perdita di dieci oppure di nove dita delle mani compresi i pollici.

4) Perdita di ambo gli arti inferiori di cui uno sopra il terzo inferiore della coscia e l'altro sopra il terzo inferiore della gamba.

5) Alterazioni delle facoltà mentali che richiedono trattamenti sanitari obbligatori non in condizioni di degenza nelle strutture ospedaliere pubbliche o convenzionate o che abbiano richiesto trattamenti sanitari obbligatori in condizioni di degenza ospedaliera, cessati ai sensi della legge n. 180 del 13 maggio 1978, sempreché tali alterazioni apportino profondi perturbamenti alla vita organica e sociale.

(Annue: L. 4.308.000 dal 1° gennaio 1985).

(Annue: L. 6.000.000 dal 1° gennaio 1986).

F)

1) Perdita totale di una mano e dei due piedi insieme.

2) Perdita di due arti, uno superiore e l'altro inferiore, amputati rispettivamente al terzo inferiore del braccio e al terzo inferiore della gamba.

3) Perdita di due arti, uno superiore e l'altro inferiore, amputati rispettivamente al terzo inferiore dell'avambraccio e al terzo inferiore della coscia.

4) Perdita di ambo gli arti inferiori di cui uno sopra al terzo inferiore della coscia e l'altro al terzo inferiore della gamba.

5) Perdita di ambo gli arti inferiori di cui uno al terzo inferiore della coscia e l'altro fino al terzo inferiore della gamba.

6) Perdita delle due gambe a qualsiasi altezza.

7) Alterazioni delle facoltà mentali che apportino profondi perturbamenti alla vita organica e sociale.

8) Tubercolosi o altre infermità gravi al punto da determinare una assoluta e permanente incapacità a qualsiasi attività fisica, ma non tale da richiedere la continua o quasi continua degenza a letto.

(Annue: L. 3.446.400 dal 1° gennaio 1985).

(Annue: L. 4.800.000 dal 1° gennaio 1986).

G)

1) Perdita dei due piedi o di un piede e di una mano insieme.

2) La disarticolazione di un'anca.

3) Tutte le alterazioni delle facoltà mentali (schizofrenia e sindromi schizofreniche, demenza paralitica, demenze traumatiche, demenza epilettica, distimie gravi, ecc.) che rendano l'individuo incapace a qualsiasi attività.

4) Tubercolosi grave al punto da determinare una assoluta incapacità a proficuo lavoro.

(Annue: L. 2.584.800 dal 1° gennaio 1985).

(Annue: L. 3.600.000 dal 1° gennaio 1986).

H)

1) Castrazione e perdita pressoché totale del pene.

2) La fistola gastrica, intestinale, epatica, pancreatica, splenica, retto vescicale ribelle ad ogni cura e l'ano preternaturale.

3) Sordità bilaterale organica assoluta e permanente quando si accompagni alla perdita o a disturbi gravi e permanenti della favella o a disturbi della sfera psichica e dell'equilibrio statico-dinamico.

4) Cardiopatie organiche in stato di permanente scompenso con grave e permanente insufficienza coronarica ecg accertata o gravi al punto da richiedere l'applicazione di pace-maker o il trattamento con by-pass o la sostituzione valvolare.

5) Anchilosi completa di un'anca se unita a grave alterazione funzionale del ginocchio corrispondente.

(Annue: L. 1.723.200 dal 1° gennaio 1985).

(Annue: L. 2.400.000 dal 1° gennaio 1986).».

— Il testo dell'art. 3 della legge 2 maggio 1984, n. 111 (Adeguamento delle pensioni dei mutilati ed invalidi per servizio alla nuova normativa prevista per le pensioni di guerra dal decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 124 del 7 maggio 1984, è il seguente:

«Art. 3 *(Indennità di assistenza e di accompagnamento)*. — Ai mutilati e agli invalidi per servizio affetti da una delle mutilazioni o invalidità contemplate nella tabella *E*, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, è liquidata d'ufficio, con decorrenza dal 10 gennaio 1984, una indennità mensile per la necessità di assistenza e per la retribuzione di un accompagnatore, anche nel caso che il servizio di assistenza o di accompagnamento venga disimpegnato da un famigliare del minorato, pari a:

1) per la lettera *A* .... L. 384.000;

2) per la lettera *A-bis*................................. » 335.000;

3) per la lettera *B* .... » 296.000;

4) per la lettera *C* .... » 260.000;

5) per la lettera *D* .... » 220.000;

6) per la lettera *E* .... » 182.000;

7) per la lettera *F* .... » 143.000;

8) per la lettera *G* .... » 105.000;

9) per la lettera *H* .... » 69.000.

Gli invalidi di guerra e per servizio affetti dalle invalidità specificate nella tabella *E* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, nelle lettere *A*, numeri 1, 2, 3 e 4, comma secondo; *A-bis*; *B*, numero 1; *C*; *D*; *E*, numero 1, possono ottenere, a richiesta, anche nominativa, un accompagnatore militare.

Per la particolare assistenza di cui necessitano, gli invalidi ascritti alla lettera *A*, numeri 1, 2, 3 e 4, secondo comma, e gli invalidi ascritti alla lettera *A-bis*, numero 1, della tabella *E* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, possono chiedere l'assegnazione di altri due accompagnatori militari e, in luogo di ciascuno di questi, possono, a domanda, ottenere la liquidazione di un assegno a titolo di integrazione dell'indennità di assistenza e di accompagnamento. La competente autorità militare, in caso di assegnazione del secondo e del terzo accompagnatore, darà immediata comunicazione di tale adempimento alla Direzione provinciale del tesoro che ha in carico la partita dell'invalido beneficiario per i provvedimenti di competenza. La misura dell'integrazione di cui al presente comma, da liquidarsi in sostituzione di ciascuno degli accompagnatori militari previsti dal comma stesso, è stabilita:

1) in L. 900.000 mensili per gli ascritti alla lettera *A*, numero 1, della tabella *E* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, che abbiano riportato per causa di servizio anche la mancanza dei due arti superiori o inferiori o la sordità bilaterale, ovvero per tali menomazioni abbiano conseguito trattamento pensionistico privilegiato ordinario, ed in L. 900.000 per gli ascritti al numero 2 della predetta lettera *A*;

2) in L. 600.000 mensili per gli invalidi ascritti ai numeri 1, 3 e 4, secondo comma, della lettera *A*;

3) in L. 400.000 mensili per gli ascritti al numero 1 della lettera *A-bis*. Un secondo accompagnatore militare compete, a domanda, agli invalidi ascritti alla tabella *E*, lettera *A-bis*, numero 2, i quali, in luogo del secondo accompagnatore, possono chiedere la liquidazione di un assegno, a titolo di integrazione dell'indennità di assistenza e di accompagnamento, nella misura di L. 200.000 mensili.

L'indennità, comprese le eventuali integrazioni di cui ai precedenti commi quarto e quinto, è corrisposta anche quando gli invalidi siano ammessi in ospedali o in altri luoghi di cura.

Quando gli invalidi di cui al presente articolo siano ammessi in istituti rieducativi o assistenziali, l'importo corrisposto a titolo di indennità, comprese le integrazioni eventualmente spettanti in luogo del secondo e del terzo accompagnatore, è devoluto, per quattro quinti, all'istituto ovvero agli enti pubblici o assistenziali giuridicamente riconosciuti a carico dei quali il ricovero è avvenuto e, per il rimanente quinto, all'invalido.

Ai fini dell'applicazione della norma di cui al precedente comma, gli enti interessati provvederanno a dare comunicazione dell'eventuale ricovero alla Direzione provinciale del tesoro che ha in carico la partita di pensione dell'invalido ricoverato.».

Nota all'art. 2, comma 1.

— Il testo dell'art. 3 della legge n. 288 del 2002 è il seguente:

«Art. 3 *(Copertura finanziaria)*. — 1. Per il finanziamento del fondo di cui all'art. 2, è autorizzata la spesa di 7.746.853 euro a decorrere dall'anno 2003, cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'àmbito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

— Il testo dell'art. 1, comma 535, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)), pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 2004, è il seguente:

«535. Per il finanziamento del fondo istituito con la legge 27 dicembre 2002, n. 288, per la concessione dell'assegno sostitutivo ai grandi invalidi di guerra o per servizio, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2005 e di 15 milioni di euro per gli anni 2006 e 2007.».

06G0059

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 9 gennaio 2006.

Decadenza della concessione per l'esercizio delle scommesse ippiche al totalizzatore nazionale ed a quota fissa n. 1117 del comune di Cagliari, assegnata alla ditta individuale «Agenzia ippica Betting Shop di Pirisi Sonia».

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

DI CONCERTO CON

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE DI SVILUPPO DEL MINISTERO
DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive modificazioni, concernente la disciplina delle attività di gioco;

Visto l'art. 3, comma 77, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che prevede che l'organizzazione e la gestione dei giochi e delle scommesse relative alle corse dei cavalli sono riservate ai Ministeri dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole e forestali;

Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, in attuazione del predetto art. 3, comma 78, della citata legge n. 662 del 1996, recante norme per il riordino della disciplina dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli, per quanto attiene agli aspetti organizzativi, funzionali, fiscali e sanzionatori, nonché al riparto dei relativi proventi;

Visto l'art. 2, comma 1, del citato regolamento, in base al quale il Ministero dell'economia e delle finanze attribuisce, d'intesa con il Ministero delle politiche agricole e forestali, con gara da espletare secondo la normativa comunitaria, le concessioni per l'esercizio delle scommesse ippiche a totalizzatore nazionale ed a quota fissa a persone fisiche o società;

Visto il decreto interministeriale 20 aprile 1999 di approvazione della convenzione tipo per l'affidamento dei servizi relativi alla raccolta delle scommesse sulle corse dei cavalli a totalizzatore nazionale e a quota fissa;

Visto il decreto ministeriale 16 settembre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - del 28 settembre 1999, n. 228, con il quale sono state attribuite le concessioni per l'esercizio delle scommesse ippiche al totalizzatore nazionale e a quota fissa;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, recante, fra l'altro, disposizioni in materia di ridefinizione delle condizioni economiche delle concessioni per il servizio di raccolta delle scommesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002, n. 33, concernente l'affidamento delle attribuzioni in materia di giochi e scommesse all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Visto il decreto interdirigenziale 6 giugno 2002, come modificato dal decreto interdirigenziale 2 agosto 2002, recante norme disciplinanti la ridefinizione delle condizioni economiche delle concessioni per il servizio di raccolta delle scommesse in attuazione del citato art. 8 del decreto-legge n. 452 del 2001;

Considerato che con la nota prot. n. 63673 del 16 novembre 2004, ai fini della ricognizione della posizione amministrativa e contabile dei concessionari del servizio di raccolta delle scommesse sulle corse dei cavalli, prevista dall'art. 8, comma 1, del decreto-legge n. 147 del 2003, sono stati trasmessi il riepilogo ed i dati analitici relativi alle somme dovute dall'Agenzia «Betting Shop di Pirisi Sonia» per la regolarizzazione della propria posizione contabile, con l'invito ad inviare, entro quindici giorni dalla ricezione, copia dei versamenti effettuati;

Considerato che nella medesima nota è stata richiamata l'attenzione sulla circostanza che la mancata comunicazione dell'adesione o il mancato pagamento anche di una sola rata delle somme indicate avrebbe comportato la decadenza dal rapporto concessorio e l'applicazione delle misure previste dagli articoli 7, comma 1 e 8 del decreto interdirigenziale 10 ottobre 2003 più volte citato;

Considerato che con note n. 2005/5124 del 3 febbraio 2005 indirizzata alla società e n. 2005/5126 del 3 febbraio 2005 indirizzata alla So.Ge.I. S.p.a., è stata disposta la disattivazione del collegamento telematico della società concessionaria con il totalizzatore nazionale delle scommesse ippiche a causa delle gravi e numerose inadempienze contabili della medesima ditta analiticamente indicate nella stessa nota del 3 febbraio 2005;

Vista la nota della ditta suindicata, pervenuta il 6 aprile 2005, con la quale è stata proposta una ulteriore rateizzazione del debito maturato rispetto a quella prevista dalla legge per il periodo 2000/2003 e dal decreto direttoriale 10 ottobre 2003;

Vista la nota in risposta, prot. n. 2005/20440 del 13 aprile 2005, con la quale è stata fatta presente l'impossibilità di accettare la proposta di rateizzazione di cui sopra;

Considerato che permane la grave situazione di insolvenza, nonostante le reiterate richieste dell'Amministrazione per la regolarizzazione della posizione contabile, rimaste inevase;

Ritenuto, quindi, di dover procedere alla dichiarazione di decadenza della predetta società concessionaria per inadempienza degli obblighi nascenti dal rapporto concessorio;

EMANA
il seguente decreto:

Art. 1.

1. Si dichiara decaduta, per le motivazioni di cui nelle premesse, la ditta individuale Betting Shop di Pirisi Sonia, con sede in Cagliari viale Trieste n. 127/129, dalla concessione n. 1117 per la raccolta delle scommesse ippiche al totalizzatore nazionale e a quota fissa del comune di Cagliari.

2. Sarà provveduto a recuperare, ai sensi delle disposizioni di cui al decreto del presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le somme, maggiorate dei relativi interessi, ancora dovute a titolo di imposta unica prevista dal decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, di quote di prelievo e la somma dovuta a titolo di integrazione della quota di prelievo maturata fino al raggiungimento degli importi costituenti il minimo garantito relativamente agli anni 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 e ad incamerare, fino a concorrenza dei debiti non adempiuti, le garanzie prestate ai sensi dell'art. 7 della convenzione approvata con decreto interministeriale 20 aprile 1999.

3. Avverso il presente decreto è ammesso ricorso amministrativo nella forma del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica o, in alternativa, ricorso al T.A.R. competente, rispettivamente entro centoventi e sessanta giorni dalla data di notifica all'interessato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 gennaio 2006

Il direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei mononoli di Stato
TINO

Il capo del Dipartimento delle politiche di sviluppo del Ministero delle politiche agricole e forestali
CACOPARDI

06A01529

DECRETO 25 gennaio 2006.

Accertamento dell'importo rimborsato a scadenza di buoni del Tesoro poliennali 15 giugno 2000-15 dicembre 2005, eseguito con le disponibilità del Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE II
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico» ed in particolare gli articoli 44, 45, 46 e 47 ove si determinano le norme sostanziali riguardanti:

l'istituzione e l'amministrazione del Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato;

i conferimenti al Fondo;

i criteri e le modalità per l'acquisto dei titoli di Stato;

l'estinzione dei titoli detenuti dal Fondo;

Visti, altresì, gli articoli 48, 49, 50, 51 e 52 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398/2003, recanti le norme procedurali relative al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato riguardanti:

gli utilizzi del Fondo;

gli adempimenti a carico della Banca d'Italia e degli intermediari incaricati;

il contenuto dell'incarico alla Banca d'Italia e agli intermediari;

le modalità d'asta;

gli adempimenti successivi allo svolgimento dell'asta;

Visto, in particolare, l'art. 46, in forza del quale i conferimenti al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato sono impiegati nell'acquisto dei titoli di Stato o nel rimborso dei titoli che vengono a scadere dal 1º gennaio 1995, nonché per l'acquisto di partecipazioni azionarie possedute da società delle quali il Tesoro sia unico azionista, ai fini della loro dismissione;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 29 maggio 2001, che definisce le modalità di utilizzo del Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato;

Vista la determinazione 17 giugno 2005, con la quale, sulla base della vigente normativa, è stata conferita la delega alla firma dei decreti e delle disposizioni relative all'utilizzo delle somme depositate sul Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato al direttore della Direzione II del Dipartimento del Tesoro;

Vista la disposizione n. 134342 del 12 dicembre 2005, trasmessa alla Banca d'Italia, con cui, in applicazione

della predetta normativa, è stata stabilita un'operazione di rimborso tramite l'utilizzo del Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato;

Vista la nota n. 1224272 del 19 dicembre 2005 con cui la Banca d'Italia ha trasmesso il dettaglio della predetta operazione di rimborso;

Decreta:

Articolo unico

1. Si accerta che in data 15 dicembre 2005 è stata effettuata un'operazione di rimborso a scadenza a valere sulle disponibilità del Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, per un valore di € 4.773.000.000,00 corrispondenti a nominali € 4.773.000.000,00, di buoni del Tesoro poliennali 15 giugno 2000 - 15 dicembre 2005 - codice titolo IT0001488102 - in circolazione per € 14.145.500.000,00.

2. La consistenza del debito è ridotta dell'ammontare equivalente al valore nominale dei titoli di cui al comma 1.

Al capitolo di bilancio corrispondente è apportata la conseguente modifica.

Il presente decreto è trasmesso, per gli adempimenti di competenza, all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 gennaio 2006

Il direttore: CANNATA

06A01623

DECRETO 10 febbraio 2006.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 2,75%, con godimento 15 giugno 2005 e scadenza 15 giugno 2010, tredicesima e quattordicesima tranche.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, come modificato dall'art. 1, comma 380 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 899 del 4 gennaio 2006, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 1259 del 5 gennaio 2006, con la quale il Direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 267, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2006, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto l'8 febbraio 2006 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 24.398 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i propri decreti in data 10 giugno, 8 luglio, 8 settembre, 11 ottobre e 10 novembre 2005, 10 gennaio 2006, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime dodici tranches dei buoni del Tesoro poliennali 2,75%, con godimento 15 giugno 2005 e scadenza 15 giugno 2010;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una tredicesima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 4 gennaio 2006, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una tredicesima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 2,75%, con godimento 15 giugno 2005 e scadenza 15 giugno 2010, fino all'importo massimo di nominali 2.500 milioni di euro, di cui al decreto del 10 giugno 2005, altresì citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei buoni stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto 10 giugno 2005.

La prima cedola dei buoni emessi con il presente decreto, essendo pervenuta a scadenza, non verrà corrisposta.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto del 10 giugno 2005, entro le ore 11 del giorno 15 febbraio 2006.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 8, 9 e 10 del ripetuto decreto del 10 giugno 2005.

Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della quattordicesima tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della tredicesima tranche con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al «prezzo di esclusione». La tranche supplementare verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 11 e 12 del citato decreto del 10 giugno 2005, in quanto applicabili, e verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 16 febbraio 2006.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei buoni del Tesoro poliennali quinquennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 17 febbraio 2006, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per sessantaquattro giorni. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «EXPRESS II» con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione, e relativi dietimi, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 17 febbraio 2006.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1), art. 3, per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240 (unità previsionale di base 6.2.6), art. 3, per quello relativo al dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2006 faranno carico al capitolo 2214 (unità previsionale di base 3.1.7.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2010 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 (unità previsionale di base 3.3.9.1) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 5 del citato decreto del 10 giugno 2005, sarà scritturato dalle sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 3.1.7.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2006.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 febbraio 2006

p. *Il direttore generale:* CANNATA

06A01621

DECRETO 10 febbraio 2006.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 4%, con godimento 1° agosto 2005 e scadenza 1° febbraio 2037, quarta e quinta tranche.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, come modificato dall'art. 1, comma 380 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 899 del 4 gennaio 2006, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 1259 del 5 gennaio 2006, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 267, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2006, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto l'8 febbraio 2006 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 24.398 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i propri decreti in data 12 ottobre 2005 e 10 gennaio 2006 con i quali è stata disposta l'emissione delle prime tre tranches dei buoni del Tesoro poliennali 4%, con godimento 1° agosto 2005 e scadenza 1° febbraio 2037;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una quarta tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 4 gennaio 2006, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una quarta tranche dei buoni del Tesoro poliennali 4%, con godimento 1° agosto 2005 e scadenza 1° febbraio 2037, fino all'importo massimo di nominali 2.000 milioni di euro, di cui al decreto del 10 gennaio 2006, citato nelle premesse, recante l'emissione della seconda e terza tranche dei buoni stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto 10 gennaio 2006.

I buoni medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale, sono compresi tra le attività ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca Centrale Europea e su di essi, come previsto dall'art. 3 - ultimo comma del decreto 10 gennaio 2006, citato nelle premesse, possono essere effettuate operazioni di «coupon stripping».

La prima cedola dei buoni emessi con il presente decreto, essendo pervenuta a scadenza, non verrà corrisposta.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto del 10 gennaio 2006, entro le ore 11 del giorno 15 febbraio 2006.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 8, 9 e 10 del ripetuto decreto del 10 gennaio 2006.

Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della quinta tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della quarta tranche con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al «prezzo di esclusione». La tranche supplementare verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 11 e 12 del citato decreto del 10 gennaio 2006, in quanto applicabili, e verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 16 febbraio 2006.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei B.T.P. trentennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 17 febbraio 2006, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per 16 giorni. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «EXPRESS II» con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione, e relativi dietimi, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 17 febbraio 2006.

A fronte di tali versamenti, la Sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1), art. 3, per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240 (unità previsionale di base 6.2.6), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2006 faranno carico al capitolo 2214 (unità previsionale di base 3.1.7.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2037 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 (unità previsionale di base 3.3.9.1) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 5 del citato decreto del 10 gennaio 2006, sarà scritturato dalle sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 3.1.7.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2006.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 febbraio 2006

p. *Il direttore generale:* CANNATA

06A01622

MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 10 febbraio 2006.

Aumento della quota annua per l'iscrizione obbligatoria alle sezioni di Tiro a segno nazionale, per l'anno 2006.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL COMMISSARIATO E DEI SERVIZI GENERALI
DEL MINISTERO DELLA DIFESA

DI CONCERTO CON
I DIRIGENTI GENERALI COMPETENTI DEI MINISTERI DELL'INTERNO, DELLA GIUSTIZIA, DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE E DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 2 della legge 28 maggio 1981, n. 286, concernente disposizioni per l'iscrizione obbligatoria alle sezioni di Tiro a segno nazionale, che prevede l'adeguamento annuale, sulla base delle variazioni percentuali del costo della vita, della quota annua d'iscrizione obbligatoria;

Visto il decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165 che affida ai Dirigenti generali l'emanazione di atti di natura amministrativa;

Visto il decreto interdirigenziale dell'anno 2005, con il quale la suddetta quota è stata fissata in 10,74 euro a deconere da 1° gennaio 2005;

Visto la relazione generale sulla situazione economica del Paese presentata al Parlamento, per l'anno 2005, dalla quale risulta che l'indice del costo della vita è aumentato, rispetto al 2004, di una media del 2%;

Considerato che si rende necessario aumentare la suddetta quota d'iscrizione a decorrere dal 1° gennaio 2006;

Decreta:

A decorrere dal 1° gennaio 2006, la quota annua per l'iscrizione obbligatoria alle sezioni di Tiro a segno nazionale è fissata in 10,96 euro.

Roma, 10 febbraio 2006

Il direttore generale del Commissariato e dei servizi generali del Ministero della difesa
NOCELLA

Il direttore dell'Ufficio per l'amministrazione generale Dipartimento per la pubblica sicurezza del Ministero dell'interno
CAZZELLA

Il direttore generale del personale e della formazione dell'Amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia
SPARACIA

Il Ragioniere generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze
CANZIO

Il Capo del Corpo forestale dello Stato del Ministero delle politiche agricole e forestali
PATRONE

06A01575

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 26 gennaio 2006.

Sostituzione di un componente effettivo del Comitato provinciale I.N.P.S. di Imperia.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI IMPERIA

Vista la legge 9 marzo 1989, n. 88 «Ristrutturazione dell'I.N.P.S. e dell'I.N.A.I.L. recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639;

Visto l'art. 44 della richiamata legge n. 88/1989 che sostituisce il primo comma dell'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639 e stabilisce la nuova composizione dei Comitati provinciali I.N.P.S.;

Visto il proprio decreto n. 27/02 del 25 giugno 2002 con il quale è stato ricostituito il Comitato provinciale presso la sede I.N.P.S. di Imperia;

Acquisita la nota di dimissione del dott. Lino Cazzadori, rappresentante della CIDA;

Preso atto della comunicazione di nomina del nuovo rappresentante, effettuata dalla Confederazione italiana dei dirigenti e delle alte professionalità in data 24 gennaio 2006 protocollo n. 1022, con la quale si rende noto la nomina del dott. Mauro Falciola;

Decreta:

Il dott. Mauro Falciola della Confederazione italiana dei dirigenti e delle alte professionalità - delegazione di Imperia, quale membro effettivo del Comitato provinciale I.N.P.S. d'Imperia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Imperia, 26 gennaio 2006

Il direttore: PARISI

06A01530

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 16 gennaio 2006.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa edificatrice a r.l. «Le Quattro Stagioni», in Firenze.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 19 maggio 2005 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale 1º marzo 2001 con il quale il dott. Franco Dell'Innocenti è stato nominato commissario liquidatore della società «Società Cooperativa Edificatrice a r.l. Le Quattro Stagioni», con sede in Firenze, in liquidazione coatta amministrativa;

Considerato che, malgrado il tempo trascorso, il predetto commissario non ha provveduto a rendere a questa autorità di vigilanza le relazioni semestrali sulla situazione patrimoniale e sull'andamento della gestione della liquidazione, previste dall'art. 205 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonostante sia stato formalmente diffidato ad adempiere a tale obbligo;

Considerata la necessità di provvedere alla relativa sostituzione;

Visto il decreto ministeriale 17 novembre 2005 con il quale è stato nominato il rag. Carlo Luigi Turchi in sostituzione del dott. Franco Dell'Innocenti;

Atteso che per mero errore materiale in tale decreto ministeriale è stato indicato il nome del rag. Carlo Luigi Turchi invece del rag. Marco Turchi;

Decreta:

Art. 1.

Il rag. Marco Turchi nato a Siena il 23 maggio 1961, ivi domiciliato, via Aldobrandino da Siena, n. 5, è nominato commissario liquidatore della società indicata in premessa, in sostituzione del dott. Franco Dell'Innocenti, revocato.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 16 gennaio 2006

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

06A01402

DECRETO 16 gennaio 2006.

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa «Coop. Nuova C.M. e C.I. - Costruzioni Metalliche e Carrozzerie Industriali a r.l.», in Passignano sul Trasimeno.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 19 maggio 2005 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 1991 con il quale la società cooperativa «Coop. Nuova C.M. e C.I. - Costruzioni Metalliche e Carrozzerie Industriali a r.l.», con sede in Passignano sul Trasimeno, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e la rag. Maria Paola Buono ne è stata nominata commissario liquidatore;

Vista la nota pervenuta in data 3 maggio 2005 con la quale è stato comunicato il decesso del nominato commissario;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del commissario deceduto;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Vincenzo Curcio, nato a Francavilla Angitola (Vibo Valentia) il 15 gennaio 1940, domiciliato in Lamezia Terme, via P. Nenni n. 32, è nominato commissario liquidatore della società indicata in premessa, in sostituzione della rag. Maria Paola Buono, deceduta.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 16 gennaio 2006

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

06A01403

DECRETO 16 gennaio 2006.

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa «Rocco a r.l.», in Corigliano Calabro.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 19 maggio 2005 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale del 7 marzo 2005 con il quale la società cooperativa «Società cooperativa Rocco a r.l.», con sede in Corigliano Calabro (Cosenza), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e l'avv. Caterina Papatolo ne è stata nominata commissario liquidatore;

Vista la nota in data 24 agosto 2005 con la quale il nominato commissario ha rassegnato le dimissioni dall'incarico;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del commissario dimissionario;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

L'avv. Giovanni Cefaly, nato a Lamezia Terme (Catanzaro) il 27 novembre 1976, ivi domiciliato in piazza della Republica, è nominato commissario liquidatore della società indicata in premessa, in sostituzione dell'avv. Caterina Papatolo, dimissionario.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 16 gennaio 2006

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

06A01404

DECRETO 16 gennaio 2006.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Sannio 2000 - Società cooperativa a responsabilità limitata», in liquidazione, in Roma, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 19 maggio 2005 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste la relazione del liquidatore in data 1° marzo 2005 dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società «Sannio 2000 - Società cooperativa a responsabilità limitata», in liquidazione, con sede in Roma (codice fiscale n. 06433110589) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* codice civile e l'avv. Domenico Talarico, nato a Catanzaro il 27 maggio 1964, domiciliato in Roma, via Anapo n. 29, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 16 gennaio 2006

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

06A01407

DECRETO 16 gennaio 2006.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Tema soc. coop. a r.l.», in Aulla, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 19 maggio 2005 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze del verbale di accertamento a seguito di ispezione ordinaria in data 8 marzo 2005, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio-decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società «Tema soc. coop. a r.l.», con sede in Aulla (Massa Carrara), codice fiscale n. 01009620459, è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e l'avv. Olimpia Cagnola, nata a Roma il 24 giugno 1972, ivi domiciliato in via Igea n. 4, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 16 gennaio 2006

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

06A01409

DECRETO 16 gennaio 2006.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Poggio Verde 86 - Società cooperativa facchinaggio autotrasporto e pulizie a responsabilità limitata», in liquidazione, in Roma, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 19 maggio 2005, riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste la relazione del liquidatore pervenuta in data 27 aprile 2005, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio-decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società «Poggio Verde 86 - Società cooperativa facchinaggio autotrasporto e pulizie a responsabilità limitata», in liquidazione, con sede in Roma codice fiscale n. 07502760585, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e l'avv. Loredana Gualtieri, nata a Lamezia Terme (Catanzaro) il 26 gennaio 1971, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 16 gennaio 2006

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

06A01410

DECRETO 19 gennaio 2006.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Quartu S. Elena - Società cooperativa», in Quartu S. Elena, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza su enti cooperativi;

Vista la delega in data 19 maggio 2005, riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 31 ottobre 2003 e dell'accertamento ispettivo in data 15 aprile 2005, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società «Quartu S. Elena - società cooperativa», con sede in Quartu S. Elena (Cagliari), codice fiscale n. 01791390923, è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 45-*terdecies* del codice civile e il dott. Giancarlo Trudu, nato a Cagliari il 5 aprile 1960, con studio in Villacidro (Cagliari), via Repubblica n. 50, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001 n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 19 gennaio 2006

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

06A01408

DECRETO 19 gennaio 2006.

Liquidazione coatta amministrativa della società «IS Sorris Soc. coop. a r.l.», in Serramanna e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 19 maggio 2005 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 26 maggio 2005 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La societa «IS Sorris Soc. Coop a r.l.», con sede in Serramanna (Cagliari) (codice fiscale n. 00522010925) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* codice civile e il dott. Giuseppe Farris, nato a Cagliari il 22 novembre 1967 con studio in Cagliari, via Pitzolo n. 14, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 19 gennaio 2006

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

06A01405

DECRETO 19 gennaio 2006.

Liquidazione coatta amministrativa della «Società cooperativa Euroservizi a r.l.», in Treviglio e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 19 maggio 2005 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria e del verbale di accertamento ispettivo in data 18 febbraio 2005 e 31 gennaio 2005 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società «Società cooperativa Euroservizi a r.l.», con sede in Treviglio (Bergamo) (codice fiscale n. 02552630168) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* codice civile e il dott. Carlo Scotti-Foglieni, nato a Milano il 12 aprile

1964 domiciliato in Calasco d'Adda (Bergamo), piazza Torre Bartolomeo Colleoni n. 280, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 19 gennaio 2006

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

06A01406

DECRETO 2 febbraio 2006.

Nomina del commissario straordinario della procedura di amministrazione straordinaria aperta in capo alla S.a.s. Luigi Cozzi e Figli e, per l'effetto, in capo ai signori Cozzi Luigi e Cozzi Giovanni.

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante «Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza»;

Visto il decreto in data 22-23 dicembre 2004 con il quale il tribunale di Monza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del decreto legislativo sopracitato, ha dichiarato l'apertura della procedura di amministrazione della S.p.a. Lares Cozzi;

Visti i propri decreti in data 27 dicembre 2004 ed in data 24 marzo e 25 maggio 2005 con i quali sono stati nominati il commissario straordinario ed il comitato di sorveglianza nella procedura di amministrazione straordinaria della Lares Cozzi S.p.a.;

Visto il decreto in data 12-20 gennaio 2006 con il quale il tribunale di Milano ha dichiarato l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria della Luigi Cozzi e Figli S.a.s. controllante la Lares Cozzi S.p.a., con una partecipazione al 62% nonché, per l'effetto, ai soci illimitatamente responsabili Cozzi Luigi - nato a Paderno Dugnano il 31 luglio 1926 - e Cozzi Giovanni - nato a Milano il 30 aprile 1954;

Visto l'art. 85 del citato decreto legislativo n. 270/1999, il quale dispone che alla procedura di amministrazione straordinaria dell'impresa del gruppo sono preposti gli stessi organi nominati per la procedura madre;

Ritenuto di dover conseguentemente provvedere alla nomina del commissario e del comitato di sorveglianza nella procedura aperta in capo alla S.a.s. Luigi Cozzi e Figli e, per l'effetto, in capo a Cozzi Luigi e Cozzi Giovanni, ai sensi del citato art. 85;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria aperta in capo alla S.a.s. Luigi Cozzi e Figli e, per l'effetto, in capo a Cozzi Luigi e Cozzi Giovanni, è nominato commissario straordinario l'avv. Salvatore Castellano, nato a Napoli, il 12 dicembre 1938 ed è preposto il comitato di sorveglianza già nominato con proprio decreto in data 24 marzo 2005 per la S.p.a. Lares Cozzi.

Il presente decreto è comunicato:

al tribunale di Milano;

alla camera di commercio di Milano per l'iscrizione nel registro delle imprese;

alla regione Lombardia;

al comune di Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 febbraio 2006

Il Ministro: SCAJOLA

06A01573

DECRETO 2 febbraio 2006.

Autorizzazione al CESI (Centro elettrotecnico sperimentale italiano) Giacinto Motta S.p.a. ad espletare le procedure di conformità, previste dal decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 126, di attuazione della direttiva 94/9/CE, concernente il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri, relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO PRODUTTIVO
E COMPETITIVITÀ

Vista la direttiva 94/9/CE relativa agli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 126, di attuazione della Direttiva 94/9/CE;

Visto l'art. 8, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 126, che prevede le procedure di autorizzazione degli organismi di certificazione;

Visto il decreto del Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato 12 marzo 1999, che detta i requisiti per l'autorizzazione degli organismi ad espletare le procedure per la valutazione di conformità di apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive 22 novembre 2001, concernente la determinazione delle tariffe ai sensi dell'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52;

Vista l'attestazione di versamento effettuata dal CESI (Centro elettrotecnico sperimentale italiano) Giacinto Motta S.p.a. in data 17 gennaio 2006, della somma di € 6.847,80 sul capitolo 3600 capo 18 come disposto dal decreto sopra citato;

Visto il decreto 27 settembre 2000 del Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato di autorizzazione al CESI (Centro elettrotecnico sperimentale italiano) Giacinto Motta S.p.a., ad espletare le procedure di conformità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 126;

Vista l'istanza del 7 ottobre 2005, protocollo MAP 0072130 del 14 dicembre 2005, con la quale il CESI (Centro elettrotecnico sperimentale italiano) Giacinto Motta S.p.a. con sede in via Rubattino, 54 - 20134 Milano ha richiesto il rinnovo dell'autorizzazione al rilascio di certificazioni ai sensi della Direttiva 94/9/CE;

Considerato che i risultati degli esami documentali per il CESI (Centro elettrotecnico sperimentale Italiano) soddisfano i requisiti richiesti dal decreto del Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato 12 marzo 1999;

Decreta:

Art. 1.

Il CESI (Centro elettrotecnico sperimentale italiano) Giacinto Motta S.p.a. è autorizzato a svolgere i compiti relativi alle procedure per la valutazione di conformità riguardanti gli apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva ai sensi della Direttiva 94/9/CE come segue:

Allegato III (esame CE del tipo);

Allegato IV (garanzia della qualità della produzione);

Allegato V (verifica di conformità su prodotto);

Allegato VI (verifica di conformità al tipo);

Allegato VII (garanzia della qualità dei prodotti);

Allegato VIII (controllo di fabbricazione interno);

Allegato IX (verifica di un unico prodotto).

Art. 2.

Il CESI (Centro elettrotecnico sperimentale italiano) Giacinto Motta S.p.a. è tenuto ad inviare al Ministero delle attività produttive - Direzione generale sviluppo produttivo e competitività - Ispettorato tecnico Ufficio F2 - ogni sei mesi, su supporto informatico, l'elenco delle certificazioni emesse ai sensi della presente autorizzazione.

Art. 3.

1. La presente autorizzazione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed ha validità quinquennale.

2. Entro il periodo di validità della autorizzazione il Ministero delle attività produttive, si riserva la verifica della permanenza dei requisiti di cui alla presente autorizzazione disponendo appositi controlli.

3. Qualsiasi variazione dello stato di diritto o di fatto, rilevante ai fini del mantenimento dei requisiti di cui al comma precedente, deve essere tempestivamente comunicato al Ministero delle attività produttive - Direzione generale sviluppo produttivo e competitività - Ispettorato tecnico Ufficio F2.

4. Nel caso in cui, nel corso dell'attività anche a seguito dei previsti controlli, venga accertata la inadeguatezza delle capacità tecniche e professionali, si procede alla revoca della presente autorizzazione.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 febbraio 2006

Il direttore generale: GOTI

06A01526

DECRETO 6 febbraio 2006.

Nomina del commissario straordinario della «S.r.l. Lamier Sud» in amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante «Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza»;

Visto il decreto in data 9 novembre 2005 con il quale il tribunale di Torino, ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del decreto legislativo sopracitato, ha dichiarato l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria della Lamier S.p.a.;

Visti i propri decreti in data 26 novembre 2005 ed in data 16 gennaio 2006 con i quali sono stati rispettivamente nominati il commissario straordinario ed il comitato di sorveglianza nella procedura di amministrazione straordinaria della Lamier S.p.a.;

Visto il decreto in data 25 gennaio 2006 con il quale il tribunale di Torino ha dichiarato l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria per la Lamier Sud S.r.l;

Visto l'art. 85 del citato decreto legislativo n. 270/1999, il quale dispone che alla procedura di amministrazione straordinaria dell'impresa del gruppo siano preposti gli stessi organi nominati per la procedura madre;

Ritenuto di dovere conseguentemente provvedere alla nomina del commissario straordinario e del comitato di sorveglianza nella procedura della Lamier Sud S.r.l., ai sensi del citato art. 85;

Visti gli articoli 38, comma 3, 45, comma 3, e 105, comma 2, del decreto legislativo citato, in materia di pubblicità dei provvedimenti ministeriali di nomina dei commissari;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria della Lamier Sud S.r.l. è nominato commissario straordinario il dott. Fermo Andrea Martinelli, nato a Milano il 10 maggio 1943, ed è preposto il comitato di sorveglianza già nominato con proprio decreto in data 16 gennaio 2006 per la Lamier S.p.a.

Il presente decreto è comunicato:

al tribunale di Torino;

alla camera di commercio di Frosinone per l'iscrizione nel registro delle imprese;

alla regione Lazio;

alla regione Piemonte;

al comune di Cassino;

al comune di La Loggia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 febbraio 2006

Il Ministro: SCAJOLA

06A01574

DECRETO 10 febbraio 2006.

Aggiornamento della tabella *A* allegata al decreto dirigenziale interministeriale 29 novembre 2004 di modificazione dei diritti di segreteria relativi alle visure rilasciate dalle camere di commercio.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL COMMERCIO DELLE ASSICURAZIONI E DEI SERVIZI
DEL MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DI CONCERTO CON

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
DELL'ISPETTORATO GENERALE DI FINANZA
DELLA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 18, comma 2, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, concernente la determinazione delle voci e degli importi dei diritti di segreteria sull'attività certificativa per le iscrizioni in ruoli, elenchi, registri ed albi tenuti dalle camere di commercio;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2000, n. 165, e, in particolare, l'art. 16, concernente l'attribuzione delle funzioni dei dirigenti preposti ad uffici dirigenziali generali;

Visto il decreto interministeriale 22 dicembre 1997, concernente l'approvazione delle misure dei diritti di segreteria per atti o servizi connessi alla gestione del registro delle imprese e degli altri ruoli, registri e albi in genere per i servizi adottati o resi dalle camere di commercio e dagli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visti i decreti dirigenziali interministeriali 18 febbraio 1999, 23 marzo 2000, 15 maggio 2001, 30 ottobre 2001 e 10 giugno 2003 che hanno apportato modificazioni ed integrazioni alle tabelle *A* e *B* allegate al citato decreto interministeriale 22 dicembre 1997;

Visto il decreto dirigenziale interministeriale 29 novembre 2004, con il quale sono state aggiornate le misure dei diritti di segreteria per i servizi svolti dalle camere di commercio, di cui alle tabelle *A* e *B* allegate al ripetuto decreto interministeriale 22 dicembre 1997;

Ritenuto opportuno provvedere alla revisione dell'elenco e delle misure dei diritti di segreteria relativi alle visure rilasciate dalle camere di commercio;

Decreta:

Sono approvati gli importi dei diritti di segreteria di cui alla tabella *A* allegata al presente decreto.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il 1° marzo 2006.

Roma, 10 febbraio 2006

Il direttore generale del commercio delle assicurazioni e dei servizi del Ministero delle attività produttive
SPIGARELLI

L'ispettore generale capo dell'ispettorato generale di finanza della pubbliche amministrazioni del Ministero dell'economia e delle finanze
GRISOLIA

TABELLA A

IMPORTI DIRITTI DI SEGRETERIA PER IL REGISTRO DELLE IMPRESE

N.	Voce		diritto di segreteria
	SOCIETA' ED ENTI COLLETTIVI		
1.	Iscrizioni, modificazioni e cancellazioni		
1.1.	su supporto informatico digitale	€	120,00
1.2.	modalità telematica	€	90,00
2	Deposito bilancio ed elenco soci		
2.1.	su supporto informatico digitale	€	90,00
2.2	modalità telematica	€	60,00
3	Iscrizione, modificazioni dati REA ed altre tipologie di domande, iscrizioni e depositi		
3.1.	su supporto informatico digitale	€	50,00
3.1.	modalità telematica	€	30,00
	IMPRESE INDIVIDUALI E SOGGETTI SOLO R.E.A.		
4	Iscrizioni e modificazioni		
4.1.	con modalità cartacee allo sportello	€	23,00
4.2.	su supporto informatico digitale o per via telematica	€	18,00
5	Cancellazione imprese individuali	€	-
6	Bollatura libri sociali	€	30,00
7	Richiesta partita IVA	€	10,00
8	Rilascio Carta Nazionale Servizi	€	25,00
9	CERTIFICATI		
	allo sportello		
9.1.	Ordinario/poteri personali	€	5,00
9.2.	Richiesta modello di dichiarazione sostitutiva	€	5,00
9.3.	Storico	€	7,00
9.4.	Speciale	€	10,00
9.5.	Assetto proprietario	€	5,00
10	*da terminale remoto*		
10.1.	Certificato ordinario	€	2,00
10.2.	Richiesta modello di dichiarazione sostitutiva	€	2,00
10.3.	Certificato storico	€	2,00
	VISURE ORDINARIE ALLO SPORTELLO TELEMATICO		
11	*società di capitale*		
11.1.	Visura ordinaria	€	5,00
	Visura singoli blocchi informativi :		
11.2	Visura capitale e strumenti finanziari	€	1,00
11.3	Visura sede e unità locali	€	1,00
11.4	Visura scioglimento, procedure concorsuali e cancellazione	€	1,00
11.5	Visura amministratori	€	1,00
11.6	Visura sindaci, membri organi di controllo	€	1,00
11.7	Visura titolari di altre cariche o qualifiche	€	1,00
11.8	Visura trasferimenti di rami d'azienda, fusioni, scissioni, subentri	€	1,00
11.9	Visura attività, albi ruoli e licenze	€	1,00
11.10	Visura società o enti controllanti	€	2,00
11.11	Visura pratiche in istruttoria	€	1,00
11.12	Visura partecipazioni in altre società	€	2,00
11.13	Visura soci e titolari di diritti su quote e azioni	€	2,00
11.14	Fascicolo	€	10,00
11.15	Copia atti e bilanci	€	3,50
11.16	Visura informazioni da statuto, ultimo statuto depositato	€	3,50
11.17	Scheda persona	€	1,00
12	*società di persona*		
12.1	Visura ordinaria	€	3,50
	Visura singoli blocchi informativi:		
12.2	Visura informazioni patrimoniali	€	1,00
12.3	Visura sede e unità locali	€	1,00
12.4	Visura scioglimento, procedure concorsuali e cancellazione	€	1,00
12.5	Visura soci e titolari di altre cariche o qualifiche	€	1,00
12.6	Visura trasferimenti di rami d'azienda, fusioni, scissioni, subentri	€	1,00
12.7	Visura attività, albi ruoli e licenze	€	1,00
12.8	Visura società o enti controllanti	€	2,00
12.9	Visura pratiche in istruttoria	€	1,00
12.10	Visura partecipazioni in altre società	€	2,00
12.11	Fascicolo	€	6,00
12.12	Copia atti	€	3,50
12.13	Visura informazioni patti sociali,ultimi patti depositati	€	3,50
12.14	Scheda persona	€	1,00
13	*imprese individuali e altre forme*		
13.1	Visura ordinaria	€	3,00
	Visura singoli blocchi informativi:		
13.2	Visura pratiche in istruttoria	€	1,00
13.3	Visura partecipazioni in altre società	€	2,00
13.4	Copia atti	€	3,50
13.5	Scheda persona	€	1,00
	VISURE STORICHE ALLO SPORTELLO TELEMATICO		
14	*società di capitale*		
14.1	Visura storica	€	6,00
	Visura singoli blocchi informativo storici:		
14.2	Visura storia delle modifiche	€	2,00
14.3	Visura storia dei trasferimenti di quote	€	3,00
14.4	Visura partecipazioni in altre società storica	€	3,00
14.5	Visura società o enti controllanti storica	€	3,00
14.6	Fascicolo storico	€	11,00
15	*società di persona*		
15.1	Visura storica	€	4,50
	Visura singoli blocchi informativo storici:		
15.2	Visura storia delle modifiche	€	2,00
15.3	Visura partecipazioni in altre società storica	€	3,00
15.4	Visura società o enti controllanti storica	€	3,00
15.5	Fascicolo storico	€	7,00

IMPORTI DIRITTI DI SEGRETERIA PER IL REGISTRO DELLE IMPRESE

			diritto di segreteria
16	*imprese individuali e altre forme*		
16.1	Visura storica	€	4,00
	Visura singoli blocchi informativi:		
16.2	Visura partecipazioni in altre società storica	€	3,00
	VISURE DA TERMINALE REMOTO		
17	*società di capitale*		
17.1	Visura ordinaria	€	1,40
	Visura singoli blocchi informativi:		
17.2	Visura capitale e strumenti finanziari	€	0,30
17.3	Visura sede e unità locali	€	0,30
17.4	Visura scioglimento, procedure concorsuali e cancellazione	€	0,30
17.5	Visura amministratori	€	0,30
17.6	Visura sindaci, membri organi di controllo	€	0,30
17.7	Visura titolari di altre cariche o qualifiche	€	0,30
17.8	Visura trasferimenti di rami d'azienda, fusioni, scissioni, subentri	€	0,30
17.9	Visura attività, albi ruoli e licenze	€	0,30
17.10	Visura società o enti controllanti	€	0,45
17.11	Visura pratiche in istruttoria	€	0,30
17.12	Visura partecipazioni in altre società	€	0,45
17.13	Visura soci e titolari di diritti su quote e azioni	€	0,45
17.14	Fascicolo	€	2,60
17.15	Copia atti e bilanci	€	0,85
17.16	Visura informazioni da statuto, ultimo statuto deposita	€	0,85
17.17	Scheda persona	€	0,30
17.18	Visura in modalità antecendenti	€	1,00
18	*società di persona*		
18.1	Visura ordinaria	€	1,00
	Visura singoli blocchi informativi:		
18.2	Visura informazioni patrimoniali	€	0,30
18.3	Visura sede e unità locali	€	0,30
18.4	Visura scioglimento, procedure concorsuali e cancellazione	€	0,30
18.5	Visura soci e titolari di altre cariche o qualifiche	€	0,30
18.6	Visura trasferimenti di rami d'azienda, fusioni, scissioni, subentri	€	0,30
18.7	Visura attività, albi ruoli e licenze	€	0,30
18.8	Visura società o enti controllanti	€	0,45
18.9	Visura pratiche in istruttoria	€	0,30
18.10	Visura partecipazioni in altre società	€	0,45
18.11	Fascicolo	€	1,60
18.12	Copia atti	€	0,85
18.13	Visura informazioni sui patti sociali, ultimi patti depo:	€	0,85
18.14	Scheda persona	€	0,30
18.15	Visura in modalità antecendenti	€	1,00
19	*imprese individuali e altre forme*		
19.1	Visura ordinaria	€	0,90
	Visura singoli blocchi informativi:		
19.2	Visura pratiche in istruttoria	€	0,30
19.3	Visura partecipazioni in altre società	€	0,45
19.4	Copia atti	€	0,85
19.5	Scheda persona	€	0,30
19.6	Visura in modalità antecendenti	€	1,00

			diritto di segreteria
	VISURE STORICHE AL TERMINALE REMOTO		
20	*società di capitale*		
20.1	Visura storica	€	1,70
	Visura singoli blocchi informativo storici:		
20.2	Visura storia delle modifiche	€	0,45
20.3	Visura storia dei trasferimenti di quote	€	0,75
20.4	Visura partecipazioni in altre società storica	€	0,75
20.5	Visura società o enti controllanti storica	€	0,75
20.6	Fascicolo storico	€	2,90
20.7	Visura storica in modalità antecendenti	€	2,00
21	*società di persona*		
21.1	Visura storica	€	1,30
	Visura singoli blocchi informativo storici:		
21.2	Visura storia delle modifiche	€	0,45
21.3	Visura partecipazioni in altre società storica	€	0,75
21.4	Visura società o enti controllanti storica	€	0,75
21.5	Fascicolo storico	€	1,90
21.6	Visura storica in modalità antecendenti	€	2,00
22	*imprese individuali e altre forme*		
22.1	Visura storica	€	1,20
	Visura singoli blocchi informativi:		
22.2	Visura partecipazioni in altre società storica	€	0,75
22.3	Visura storica in modalità antecendenti	€	2,00
	VISURE ALLO SPORTELLO		
23	*società di capitale*		
23.1	Visura ordinaria	€	7,00
	Visura singoli blocchi informativi:		
23.2	Visura capitale e strumenti finanziari	€	2,00
23.3	Visura sede e unità locali	€	2,00
23.4	Visura scioglimento, procedure concorsuali e cancellazione	€	2,00
23.5	Visura amministratori	€	2,00
23.6	Visura sindaci, membri organi di controllo	€	2,00
23.7	Visura titolari di altre cariche o qualifiche	€	2,00
23.8	Visura trasferimenti di rami d'azienda, fusioni, scissioni, subentri	€	2,00
23.9	Visura attività, albi ruoli e licenze	€	2,00
23.10	Visura società o enti controllanti	€	4,00
23.11	Visura pratiche in istruttoria	€	2,00
23.12	Visura partecipazioni in altre società	€	4,00
23.13	Visura soci e titolari di diritti su quote e azioni	€	4,00
23.14	Fascicolo	€	13,00
23.15	Copia atti e bilanci	€	6,00
23.16	Visura informazioni da statuto, ultimo statuto deposit	€	6,00
23.17	Scheda persona	€	2,00
24	*società di persona*		
24.1	Visura ordinaria	€	4,50
	Visura singoli blocchi informativi:		
24.2	Visura informazioni patrimoniali	€	2,00
24.3	Visura sede e unità locali	€	2,00
24.4	Visura scioglimento, procedure concorsuali e cancellazione	€	2,00
24.5	Visura soci e titolari di altre cariche o qualifiche	€	2,00
24.6	Visura trasferimenti di rami d'azienda, fusioni, scissioni, subentri	€	2,00

IMPORTI DIRITTI DI SEGRETERIA PER IL REGISTRO DELLE IMPRESE

			diritto di segreteria
24.7	Visura attività, albi ruoli e licenze	€	2,00
24.8	Visura società o enti controllanti	€	4,00
24.9	Visura pratiche in istruttoria	€	2,00
24.10	Visura partecipazioni in altre società	€	4,00
24.11	Fascicolo	€	8,00
24.12	Copia atti	€	6,00
24.13	Visura informazioni sui patti sociali, ultimi patti depo	€	6,00
24.14	Scheda persona	€	2,00
25	*imprese individuali e altre forme*		
25.1	Visura ordinaria	€	4,00
	Visura singoli blocchi informativi:		
25.2	Visura pratiche in istruttoria	€	2,00
25.3	Visura partecipazioni in altre società	€	4,00
25.4	Copia atti	€	6,00
25.5	Scheda persona	€	2,00
	VISURE STORICHE ALLO SPORTELLO		
26	*società di capitale*		
26.1	Visura storica	€	8,00
	Visura singoli blocchi informativo storici:		
26.2	Visura storia delle modifiche	€	4,00
26.3	Visura storia dei trasferimenti di quote	€	5,00
26.4	Visura partecipazioni in altre società storica	€	5,00
26.5	Visura società o enti controllanti storica	€	5,00
26.6	Fascicolo storico	€	14,00
27	*società di persona*		
27.1	Visura storica	€	5,50
	Visura singoli blocchi informativo storici:		
27.2	Visura storia delle modifiche	€	4,00
27.3	Visura partecipazioni in altre società storica	€	5,00
27.4	Visura società o enti controllanti storica	€	5,00
27.5	Fascicolo storico	€	9,00
28	*imprese individuali e altre forme*		
28.1	Visura storica	€	5,00
	Visura singoli blocchi informativi:		
28.2	Visura partecipazioni in altre società storica	€	5,00
29	ELENCHI		
	allo sportello		
29.1	Richiesta	€	21,00
29.2	- con solo indirizzo	€	0,02
29.3	Richiesta	€	41,00
29.4	- con anagrafica/protocollo	€	0,05
29.5	Richiesta	€	62,00
29.6	- elenco esteso	€	0,10
	da terminale remoto		
29.7	Richiesta	€	-
29.8	- con solo indirizzo	€	0,01
29.9	Richiesta	€	21,00
29.10	- con anagrafica/protocollo	€	0,02
29.11	Richiesta	€	31,00
29.12	- elenco esteso	€	0,05

			diritto di segreteria
31	ARCHIVIO CARTACEO		
	allo sportello		
31.1	Richiesta copie Bilanci ed Atti	€	5,00
31.2	+ pagina estratta	€	0,10
31.3	Consultazione fascicolo	€	15,00
32	Cert. Impresa	€	77,00
33	Deposito per iscrizione della deliberazione di conversione in euro del capitale sociale		
33.1	su supporto informatico/modalità telematica	€	23,00
34	RICERCHE ANAGRAFICHE		
	allo sportello telematico		
34.1	Richiesta	€	0,60
	da terminale remoto		
34.2	Richiesta	€	0,10
	allo sportello		
34.3	Richiesta	€	1,00

Note sui diritti di segreteria del registro delle imprese

numero voce	Nel caso di presentazione di più domande o denunce con il medesimo atto, si applica unicamente il diritto di importo più elevato. Nessun diritto è dovuto per l'eventuale autenticazione di firma. Il diritto di prima iscrizione e di iscrizione successiva è comprensivo del costo della visura spedita.
1	In occasione della presentazione della prima domanda di iscrizione o di modifica o di deposito atti, la camera di commercio rilascia gratuitamente ad un legale rappresentante dell'impresa una Carta Nazionale dei Servizi (CNS), un dispositivo di firma digitale e provvede alla certificazione del soggetto al quale il dispositivo è rilasciato.
1	I diritti si applicano a tutti i soggetti collettivi iscritti nella sezione ordinaria del registro delle imprese, con esclusione delle società semplici costituite ai sensi dell'articolo 2251 ss. del C.C. alle quali si applicano i diritti di cui alla voce 4. Per le cooperative sociali gli importi sono ridotti del 50%. Il diritto si applica anche per l'iscrizione di sedi secondaria ancorchè ubicata in provincia diversa da quella della sede principale e per gli atti di trasferimento di quote di s.r.l.
1	Si applica a tutti gli atti di modificazione non espressamente indicati nella nota di cui al punto 3.
2	Il diritto si applica anche al deposito dei bilanci finali di liquidazione e alle situazioni patrimoniali dei consorzi. Si applica, inoltre, nel caso di deposito dello statuto aggiornato separato dalla iscrizione della relativa delibera di modifica. Per le cooperative sociali l'importo è ridotto del 50%. Il diritto è unico indipendentemente dal fatto che venga depositato, insieme al bilancio, l'elenco dei soci.
3	Il diritto si applica per: - comunicazione di inizio, modifica e cessazione di attività - comunicazione di apertura, modifica e cancellazione di unità locali - cambio di domicilio delle persone in carica - cessioni o affitti d'azienda - trasferimento di sede all'interno dello stesso comune - richieste di rettifica di atti e dati già iscritti
	E' esente dal pagamento del diritto di segreteria l'iscrizione dell'indirizzo di posta elettronica certificata e le sue successive modifiche

Note sui diritti di segreteria del registro delle imprese

	Per le imprese di cui alle leggi: - 46/90 – Imprese di installazione impianti - 122/1992 – Imprese di autoriparazione - 82/1994, D.P.R. 274/1997 – Imprese di pulizia - 57/2001, D.I. 221/2003 – Imprese di facchinaggio il diritto di segreteria è maggiorato per un importo pari a € 15,00
4	Il diritto si applica anche all'impresa individuale artigiana, già annotata nell'apposita sezione, che chiede l'iscrizione in qualità di impresa agricola o commerciale. Si applica, inoltre, all'apertura, modifica o cancellazione di unità locali ancorchè ubicate in provincia diversa da quella della sede principale dell'impresa. Per le imprese di cui alle leggi: - 46/90 – Imprese di installazione impianti - 122/1992 – Imprese di autoriparazione - 82/1994, D.P.R. 274/1997 – Imprese di pulizia - 57/2001, D.I. 221/2003 – Imprese di facchinaggio il diritto di segreteria è maggiorato per un importo pari a € 9,00
6	Il diritto non è dovuto né per la bollatura e numerazione effettuata presso un notaio, né per la relativa comunicazione al registro delle imprese da parte del notaio
9.1	Il diritto per il certificato ordinario si applica anche ai seguenti tipi: iscrizione, iscrizione abbreviata, di deposito, di iscrizione di poteri personali, di non iscrizione, dati REA per i soggetti iscritti solo al REA e certificazione dei gruppi
9.3, 10.3	Il certificato storico comprende anche il certificato per le ditte sospese o cancellate, presenti nel precedente registro delle ditte, ma non iscritte nel registro delle imprese
9.4	Il diritto si applica anche alle attestazioni desunte da archivi non camerali (es. il certificato con dicitura antimafia) e alle annotazioni di dati desunti da archivi camerali non informatizzati

Note sui diritti di segreteria del registro delle imprese

14, 15,16, 20, 21, 22, 26, 27, 28	La visura storica viene rilasciata anche per le ditte sospese o cancellate, presenti nel precedente registro delle ditte, ma non iscritte nel registro delle imprese
9,11,12, 13, 14, 15, 16	E' esente dal pagamento del diritto di segreteria l'estrazione effettuata per via telematica di visure, modelli di dichiarazione sostitutiva, copie di bilanci e di atti relativi all'impresa della quale il titolare della CNS utilizzata per l'interrogazione telematica è un legale rappresentante. Al titolare della CNS è altresì consentito di accedere gratuitamente per via telematica alla situazione del pagamento del diritto annuale, alla scheda import/export (operatori con l'estero) e allo stato delle pratiche del registro delle imprese relativi all'impresa della quale è un legale rappresentante.
10, 17, 18,19, 20,21, 22, 29.8, 29.9, 29.10, 29.11, 29.12, 34.2	I diritti si applicano ai soggetti che estraggono documenti tramite collegamento con il sistema informativo delle camere di commercio e non comprendono i costi del servizio telematico
11, 12, 13, 14, 15, 16, 34.1	I diritti si applicano ai soggetti che estraggono documenti tramite sportello telematico attivato dalla camera di commercio della sede o residenza, comprendono i costi del servizio telematico
11.1, 17.1, 23.1	Si intende per *visura ordinaria delle società di capitale* il documento composto da: informazioni dallo statuto, capitale sociale, sedi e unità locali, procedure concorsuali e scioglimenti, amministratori, sindaci, titolari di altre cariche, trasferimento di ramo d'azienda fusioni/scissioni subentri, attività albi e ruoli, soci e titolari di diritti su quote e azioni
12.1, 18.1, 24.1	Si intende per *visura ordinaria delle società di persone* il documento composto da: informazioni da patti sociali, informazioni patrimoniali, sedi e unità locali, procedure concorsuali e scioglimenti, soci e titolari di altre cariche, trasferimento di ramo d'azienda fusioni/scissioni subentri, attività albi e ruoli
13.1, 19.1, 25.1	Si intende per *visura ordinaria delle imprese individuali o altre forme* il documento composto da: informazioni costitutive, sedi e unità locali, procedure concorsuali e scioglimenti, titolari di cariche, trasferimento di ramo d'azienda fusioni/scissioni subentri, attività albi e ruoli

Note sui diritti di segreteria del registro delle imprese

11, 14, 17, 20, 23, 26	Il diritto si applica ai soggetti collettivi iscritti nella sezione ordinaria del registro delle imprese, escluse le società semplici, le società in accomandita semplice, le società in nome collettivo, società tra professionisti, imprese individuali.
11.14, 17.14, 23.14	Si intende per *fascicolo* delle società di capitale il documento composto dalla visura ordinaria, lo statuto vigente, l'ultimo bilancio depositato, le pratiche in istruttoria, le società controllanti, le partecipazioni in altre società.
14.1, 15.1, 16.1, 20.1, 21.1, 22.1, 26.1, 27.1, 28.1	Si intende per *visura storica* il documento composto dalla visura ordinaria e storia delle modifiche .
14.6, 15.5, 20.6, 21.5, 26.6, 27.5	Si intende per *fascicolo storico* il documento composto dal fascicolo e dalla visura della storia delle modifiche e dalla storia dei trasferimenti di quote per le sole società a responsabilità limitata.
12, 15, 18, 21, 24, 27	Il diritto si applica alle società semplici, le società in accomandita semplice, le società in nome collettivo, società tra professionisti.
12.11, 18.11, 24.11	Si intende per *fascicolo* delle società di persone il documento composto dalla visura ordinaria, i patti sociali con le modifiche depositate, le pratiche in istruttoria, le società controllanti, le partecipazioni in altre società.
13, 16, 19, 22, 25, 28	Il diritto si applica alle imprese individuali e ai soggetti iscritti al REA.

Note sui diritti di segreteria del registro delle imprese

17.18, 18.15, 19.6, 20.7, 21.6, 22.3	Si intende per *modalità antecedenti* le caratteristiche di contenuto informativo e di formato telematico del documento in essere al momento dell'entrata in vigore del decreto di approvazione della presente tabella. Al fine di permettere gli adeguamenti tecnici da parte dei soggetti collegati direttamente al registro informatico, tale modalità sarà disponibile non oltre 12 mesi dalla data di vigenza dei presenti diritti.
29	Gli importi sono differenziati per le tre tipologie di elenchi e a seconda che gli elenchi siano rilasciati allo sportello e da terminale remoto
31	L'importo per pagina e l'eventuale calcolo dei tributi per la copia conforme si intende per la parte scritturale del testo
31.3	Il diritto è comprensivo del rilascio della copia di un atto estratto dal fascicolo o da archivi microfilmati, nei limiti di 10 pagine, per ogni ulteriore pagina si applica il diritto di 0,10 euro di cui al punto 31.2. Il medesimo diritto è dovuto anche in caso di consultazione di atti su microfilm e simili. La consultazione da parte dell'impresa sul proprio fascicolo è esente da diritti.
33	Il diritto si applica: 1) per il deposito delle delibere di conversione derivanti dall'adozione della procedura semplificata da parte del consiglio di amministrazione, con mera applicazione delle regole matematiche previste dalla normativa; 2) per il deposito delle delibere adottate con procedura ordinaria nel rispetto dei criteri automatici previsti dal regolamento CE 1103/1997 con la metodologia recepita dall'ordinamento italiano con l'articolo 17, commi da 1 e 5 del d.lgv. 24.06.1998, n. 213.
34	I diritti non sono dovuti nel caso la ricerca anagrafica sia seguita dalla richiesta di un certificato, una visura, un fascicolo una copia di atto o bilancio

06A01448

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 1º febbraio 2006.

Revoca dell'autorizzazione concessa, con decreto ministeriale 3 febbraio 2004, al laboratorio «Istituto di ricerche agrindustria Srl», ad eseguire per l'intero territorio nazionale analisi ufficiali nel settore vitivinicolo, anche ai fini della esportazione.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CEE) n. 2676/90 della Commissione del 17 settembre 1990 che determina i metodi d'analisi comunitari da utilizzare nel settore del vino;

Visto il regolamento (CE) n. 1493 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 72 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156 recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari che individua all'art. 3 i requisiti minimi dei laboratori che effettuano analisi finalizzate a detto controllo e tra essi la conformità ai criteri generali stabiliti dalla norma europea EN 45001, sostituita nel novembre 2000 dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Visto il decreto ministeriale del 3 febbraio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana (serie generale) n. 35 del 12 febbraio 2004 con il quale il laboratorio Istituto di ricerche agrindustria Srl, ubicato in Modena, via Staffette Partigiane n. 9 è stato autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale fino al 16 aprile 2007 a condizione del mantenimento del requisito dell'accreditamento delle prove autorizzate e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN 45003 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Considerato che l'accreditamento rilasciato dal SINAL produce i corrispondenti effetti fino alla data del dicembre 2005;

Considerato altresì, che su richiesta di questa Amministrazione, il predetto organismo SINAL ha comunicato con nota datata 25 gennaio 2006, numero di protocollo 1805/06/PB/ep che al laboratorio in argomento l'accreditamento è scaduto in data 16 dicembre 2005;

Ritenuto che si sono concretizzate le condizioni preclusive al mantenimento del provvedimento autorizzatorio citato in precedenza e conseguentemente l'esigenza di procedere alla revoca del predetto provvedimento;

Decreta:

Articolo unico

L'autorizzazione concessa con decreto del 3 febbraio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana (serie generale) n. 35 del 12 febbraio 2004 con il quale il laboratorio Istituto di ricerche agrindustria Srl, ubicato in Modena, via Staffette Partigiane n. 9, è stato autorizzato al rilascio per l'intero territorio nazionale dei certificati di analisi ufficiali nel settore vitivinicolo, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione, è revocata a decorrere dalla data del presente decreto.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1º febbraio 2006

Il direttore generale: LA TORRE

06A01450

DECRETO 1º febbraio 2006.

Revoca dell'autorizzazione concessa, con decreto ministeriale 4 marzo 2005, al «Laboratorio enochimico Brava Srl», ad eseguire per l'intero territorio nazionale analisi ufficiali nel settore vitivinicolo, anche ai fini della esportazione.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CEE) n. 2676/90 della Commissione del 17 settembre 1990 che determina i metodi d'analisi comunitari da utilizzare nel settore del vino;

Visto il regolamento (CE) n. 1493 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 72 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156 recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari che individua all'art. 3 i requisiti minimi dei laboratori che effettuano analisi

finalizzate a detto controllo e tra essi la conformità ai criteri generali stabiliti dalla norma europea EN 45001, sostituita nel novembre 2000 dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Visto il decreto ministeriale del 4 marzo 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana (serie generale) n. 60 del 14 marzo 2005 con il quale il Laboratorio enochimico Brava Srl, ubicato in Cormons (Gorizia), via E. Fermi n. 37 è stato autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale fino al 26 marzo 2008 a condizione del mantenimento del requisito dell'accreditamento delle prove autorizzate e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN 45003 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Considerato che l'accreditamento rilasciato dal SINAL produce i corrispondenti effetti fino alla data del 16 dicembre 2005;

Considerato altresì, che su richiesta di questa Amministrazione, il predetto organismo SINAL ha comunicato con nota datata 25 gennaio 2006, numero di protocollo 185/06/PB/ep che al laboratorio in argomento l'accreditamento è scaduto in data 16 dicembre 2005;

Ritenuto che si sono concretizzate le condizioni preclusive al mantenimento del provvedimento autorizzatorio citato in precedenza e conseguentemente l'esigenza di procedere alla revoca del predetto provvedimento;

Decreta:

Articolo unico

L'autorizzazione concessa con decreto del 4 marzo 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana (serie generale) n. 60 del 14 marzo 2005 con il quale il Laboratorio enochimico Brava Srl, ubicato in Cormons (Gorizia), via E. Fermi n. 37, è stato autorizzato al rilascio per l'intero territorio nazionale dei certificati di analisi ufficiali nel settore vitivinicolo, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione, è revocata a decorrere dalla data del presente decreto.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° febbraio 2006

Il direttore generale: LA TORRE

06A01451

DECRETO 1° febbraio 2006.

Revoca dell'autorizzazione concessa, con decreto ministeriale 14 febbraio 2005, al «Laboratorio chimico merceologico azienda speciale C.C.I.A.A. Firenze», ad eseguire per l'intero territorio nazionale analisi ufficiali nel settore vitivinicolo, anche ai fini della esportazione.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CEE) n. 2676/90 della Commissione del 17 settembre 1990 che determina i metodi d'analisi comunitari da utilizzare nel settore del vino;

Visto il regolamento (CE) n. 1493 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 72 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156 recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari che individua all'art. 3 i requisiti minimi dei laboratori che effettuano analisi finalizzate a detto controllo e tra essi la conformità ai criteri generali stabiliti dalla norma europea EN 45001, sostituita nel novembre 2000 dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Visto il decreto ministeriale del 14 febbraio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana (serie generale) n. 54 del 7 marzo 2005 con il quale il Laboratorio chimico merceologico azienda speciale C.C.I.A.A. Firenze, ubicato in Firenze, via Orcagna n. 70 è stato autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale fino al 7 aprile 2008 a condizione del mantenimento del requisito dell'accreditamento delle prove autorizzate e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN 45003 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Considerato che l'accreditamento rilasciato dal SINAL produce i corrispondenti effetti fino alla data del 16 dicembre 2005;

Considerato altresì, che su richiesta di questa Amministrazione, il predetto organismo SINAL ha comunicato con nota datata 25 gennaio 2006, numero di protocollo 1819/06/PB/ep che al laboratorio in argomento l'accreditamento è scaduto in data 16 dicembre 2005;

Ritenuto che si sono concretizzate le condizioni preclusive al mantenimento del provvedimento autorizzatorio citato in precedenza e conseguentemente l'esigenza di procedere alla revoca del predetto provvedimento;

Decreta:

Articolo unico

L'autorizzazione concessa con decreto 14 febbraio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana (serie generale) n. 54 del 7 marzo 2005 con il quale il Laboratorio chimico merceologico azienda speciale C.C.I.A.A. Firenze, ubicato in Firenze, via Orcagna n. 70, è stato autorizzato al rilascio per l'intero territorio nazionale dei certificati di analisi ufficiali nel settore vitivinicolo, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione, è revocata a decorrere dalla data del presente decreto.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° febbraio 2006

Il direttore generale: LA TORRE

06A01452

DECRETO 1° febbraio 2006.

Revoca dell'autorizzazione concessa, con decreto ministeriale 14 febbraio 2005, al «Laboratorio chimico merceologico azienda speciale C.C.I.A.A. Firenze», ad eseguire per l'intero territorio nazionale analisi ufficiali nel settore oleicolo.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari;

Visti i regolamenti (CE) della Commissione con i quali, nel quadro delle procedure di cui al citato Regolamento n. 2081/92, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabilite per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti Organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156 recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari che individua all'art. 3 i requisiti minimi dei laboratori che effettuano analisi finalizzate a detto controllo e tra essi la conformità ai criteri generali stabiliti dalla norma europea EN 45001, sostituita nel novembre 2000 dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Visto il decreto ministeriale del 14 febbraio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana (serie generale) n. 53 del 5 marzo 2005 con il quale il Laboratorio chimico merceologico azienda speciale C.C.I.A.A. Firenze, ubicato in Firenze, via Orcagna n. 70, è stato autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale fino al 19 aprile 2008 a condizione del mantenimento del requisito dell'accreditamento delle prove autorizzate e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN 45003 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Considerato che l'accreditamento rilasciato dal SINAL produce i corrispondenti effetti fino alla data del 16 dicembre 2005;

Considerato altresì, che su richiesta di questa Amministrazione, il predetto organismo SINAL ha comunicato con nota datata 25 gennaio 2006, numero di protocollo 1819/06/PB/ep che al laboratorio in argomento l'accreditamento è scaduto in data 16 dicembre 2005;

Ritenuto che si sono concretizzate le condizioni preclusive al mantenimento del provvedimento autorizzatorio citato in precedenza e conseguentemente l'esigenza di procedere alla revoca del predetto provvedimento;

Decreta:

Articolo unico

L'autorizzazione concessa con decreto 14 febbraio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana (serie generale) n. 53 del 5 marzo 2005 con il quale il Laboratorio chimico merceologico azienda speciale C.C.I.A.A. Firenze, ubicato in Firenze, via Orcagna n. 70, è stato autorizzato al rilascio per l'intero territorio nazionale dei certificati di analisi ufficiali nel settore oleicolo, aventi valore ufficiale, è revocata a decorrere dalla data del presente decreto.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° febbraio 2006

Il direttore generale: LA TORRE

06A01453

DECRETO 1º febbraio 2006.

Sospensione dell'autorizzazione concessa, con decreto ministeriale 7 luglio 2004, al laboratorio «ARPAT - Dipartimento provinciale di Firenze», ad eseguire per l'intero territorio nazionale analisi ufficiali nel settore vitivinicolo, anche ai fini della esportazione.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CEE) n. 2676/90 della Commissione del 17 settembre 1990 che determina i metodi d'analisi comunitari da utilizzare nel settore del vino;

Visto il regolamento (CE) n. 1493 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 72 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156 recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari che individua all'art. 3 i requisiti minimi dei laboratori che effettuano analisi finalizzate a detto controllo e tra essi la conformità ai criteri generali stabiliti dalla norma europea EN 45001, sostituita nel novembre 2000 dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Visto il decreto ministeriale del 7 luglio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana (serie generale) n. 171 del 23 luglio 2004 con il quale il laboratorio ARPAT - Dipartimento provinciale di Firenze, ubicato in Firenze, via Ponte alle Mosse n. 211 è stato autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale fino al 2 settembre 2007 a condizione del mantenimento del requisito dell'accreditamento delle prove autorizzate e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN 45003 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Considerato che l'accreditamento rilasciato dal SINAL produce i corrispondenti effetti fino alla data del 30 maggio 2007;

Considerato altresì, che su richiesta di questa Amministrazione, il predetto organismo SINAL ha comunicato con nota datata 25 gennaio 2006, numero di protocollo 1814/06/PB/ep che il laboratorio in argomento ha chiesto in data 15 settembre 2005 la sospensione temporanea dell'accreditamento;

Ritenuto che si sono concretizzate le condizioni preclusive al mantenimento del provvedimento autorizzatorio citato in precedenza e conseguentemente l'esigenza di procedere alla sospensione del predetto provvedimento;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione concessa con decreto del 7 luglio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana (serie generale) n. 171 del 23 luglio 2004 con il quale il laboratorio ARPAT - Dipartimento provinciale di Firenze, ubicato in Firenze, via Ponte alle Mosse n. 211, è stato autorizzato al rilascio per l'intero territorio nazionale dei certificati di analisi ufficiali nel settore vitivinicolo, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione, è temporaneamente sospesa a decorrere dalla data del presente decreto.

Art. 2.

Nel periodo di sospensione della predetta autorizzazione, il laboratorio ARPAT - Dipartimento provinciale di Firenze, ubicato in Firenze, via Ponte alle Mosse n. 211 non può rilasciare certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1º febbraio 2006

Il direttore generale: LA TORRE

06A01454

DECRETO 1º febbraio 2006.

Sospensione dell'autorizzazione concessa, con decreto ministeriale 7 luglio 2004, al laboratorio «ARPAT - Dipartimento provinciale di Firenze», ad eseguire per l'intero territorio nazionale analisi ufficiali nel settore oleicolo.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari;

Visti i regolamenti (CE) della Commissione con i quali, nel quadro delle procedure di cui al citato regolamento n. 2081/92, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabilite per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti Organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari che individua all'art. 3 i requisiti minimi dei laboratori che effettuano analisi finalizzate a detto controllo e tra essi la conformità ai criteri generali stabiliti dalla norma europea EN 45001, sostituita nel novembre 2000 dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Visto il decreto ministeriale del 7 luglio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 174 del 27 luglio 2004 con il quale il la ARPAT - Dipartimento provinciale di Firenze, ubicato in Firenze, via Ponte alle Mosse n. 211, è stato autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale fino al 23 settembre 2007 a condizione del mantenimento del requisito dell'accreditamento delle prove autorizzate e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN 45003 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Considerato che l'accreditamento rilasciato dal SINAL produce i corrispondenti effetti fino alla data del 30 maggio 2007;

Considerato altresì, che su richiesta di questa Amministrazione, il predetto organismo SINAL ha comunicato con nota datata 25 gennaio 2006, numero di protocollo 1814/06/PB/ep che il laboratorio in argomento ha chiesto in data 15 settembre 2005 la sospensione temporanea dell'accreditamento;

Ritenuto che si sono concretizzate le condizioni preclusive al mantenimento del provvedimento autorizzatorio citato in precedenza e conseguentemente l'esigenza di procedere alla sospensione del predetto provvedimento;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione concessa con decreto del 7 luglio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 174 del 27 luglio 2004 con il quale il laboratorio ARPAT - Dipartimento provinciale di Firenze, ubicato in Firenze, via Ponte alle Mosse n. 211, è stato autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, per l'intero territorio nazionale, è temporaneamente sospesa a decorrere dalla data del presente decreto.

Art. 2.

Nel periodo di sospensione della predetta autorizzazione, il laboratorio ARPAT - Dipartimento provinciale di Firenze, ubicato in Firenze, via Ponte alle Mosse n. 211 non può rilasciare certificati di analisi nel settore oleicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° febbraio 2006

Il direttore generale: LA TORRE

06A01455

DECRETO 1° febbraio 2006.

Protezione transitoria accordata a livello nazionale alla modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Fontina», registrata con regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione del 12 giugno 1996.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari;

Visto il regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997 che modifica il regolamento (CEE) n. 2081/92 sopra indicato ed in particolare l'art. 1, paragrafo 2, nella parte in cui integrando l'art. 5 del predetto regolamento, consente allo Stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione e, se del caso, un periodo di adeguamento, anche esso solo a titolo transitorio;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione del 12 giugno 1996, relativo alla registrazione della denominazione di origine protetta «Fontina», ai sensi dell'art. 17 del predetto regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;

Vista l'istanza presentata dal Consorzio produttori e tutela della D.O.P. Fontina, intesa ad ottenere la modifica della disciplina produttiva della denominazione di origine protetta «Fontina» nel quadro della procedura prevista dall'art. 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92;

Vista la nota protocollo n. 61074 del 17 febbraio 2005, con la quale il Ministero delle politiche agricole e

forestali, ritenendo che la modifica di cui sopra rientri nelle previsioni di cui al citato art. 9 del regolamento (CEE) n. 2081/92, ha notificato all'organismo comunitario competente la predetta domanda di modifica;

Vista l'istanza del 23 gennaio 2006, con la quale il Consorzio richiedente la modifica in argomento ha chiesto la protezione a titolo transitorio della stessa, ai sensi dell'art. 5 del predetto regolamento (CEE) n. 2081/92 come integrato dall'art. 1, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 535/97 sopra richiamato, espressamente esonerando lo Stato italiano, e per esso il Ministero delle politiche agricole e forestali, da qualunque responsabilità, presente e futura, conseguente all'eventuale mancato accoglimento della citata domanda di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Fontina», ricadendo la stessa sui soggetti interessati che della protezione a titolo provvisorio faranno uso;

Considerato che la protezione di cui sopra ha efficacia solo a livello nazionale, ai sensi dell'art. 1, paragrafo 2 del citato regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio;

Ritenuto di dover assicurare certezza alle situazioni giuridiche degli interessati all'utilizzazione della denominazione di origine protetta «Fontina» in attesa che l'organismo comunitario decida sulla domanda di modifica in argomento;

Ritenuto di dover emanare un provvedimento nella forma di decreto che, in accoglimento della domanda avanzata dal Consorzio sopra citato, assicuri la protezione a titolo transitorio a livello nazionale dell'adeguamento del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Fontina», secondo le modifiche richieste dallo stesso, in attesa che il competente organismo comunitario decida su detta domanda;

Decreta:

Art. 1.

È accordata la protezione a titolo transitorio a livello nazionale, a decorrere dalla data del presente decreto, ai sensi dell'art. 5, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, come integrato dall'art. 1, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997, al disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Fontina» che recepisce le modifiche richieste dal Consorzio produttori e tutela della D.O.P. Fontina e che si allega al presente decreto.

Art. 2.

La responsabilità, presente e futura, conseguente alla eventuale mancata registrazione comunitaria delle modifiche richieste al disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Fontina», ricade sui soggetti che si avvalgono della protezione a titolo transitorio di cui all'art. 1.

Art. 3.

La protezione transitoria di cui all'art. 1 cesserà di esistere a decorrere dalla data in cui sarà adottata una decisione sulla domanda di modifica stessa da parte dell'organismo comunitario.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° febbraio 2006

Il direttore generale: LA TORRE

ALLEGATO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA «FONTINA»

Art. 1.

Denominazione

1. Il presente disciplinare regolamenta la produzione, la stagionatura, e la porzionatura del formaggio a denominazione d'origine protetta «Fontina».

2. La Fontina è un formaggio grasso a pasta semicotta fabbricato con latte intero di vacca, proveniente da una sola mungitura.

Art. 2.

Zona di produzione

1. La zona di produzione, stagionatura e porzionatura del formaggio Fontina è l'intero territorio della Valle d'Aosta.

Art. 3.

Materie prime

1. Il latte destinato alla trasformazione in Fontina deve essere prodotto in Valle d'Aosta e avere i seguenti requisiti:

a) crudo;

b) intero;

c) proveniente da una sola mungitura;

d) di bovina appartenente alla Razza Valdostana (Pezzata Rossa, Pezzata Nera, Castana), alimentata secondo le disposizioni dell'art. 4.

Art. 4.

Alimentazione

1. L'alimentazione delle lattifere deve essere costituita da fieno ed erba verde prodotta in Valle d'Aosta.

2. È possibile l'utilizzo dei mangimi concentrati conformi alla normativa vigente.

3. È consentito l'uso degli alimenti di seguito elencati nei limiti delle quantità a fianco di ognuno indicate espresse in percentuale sul totale della forlazione del concentrato di cui fanno parte:

a) farina di girasole di qualità superiore, ovvero con un contenuto in proteine oltre il 30% ed in fibra ‹ 28% sul tal quale, in ragione non superiore al 10%;

b) pannelli di lino, di mais e di soia certificato biologico (in ragione non superiore al 10%; se in abbinamento alla soia integrale, la loro somma deve essere inferiore al 10%);

c) semola glutinata di mais, in ragione non superiore al 10%;

d) soia integrale, in ragione non superiore al 5%; se in abbinamento al pannello di soia certificato biologico la loro somma deve essere inferiore al 10%;

e) buccette di soia, in ragione non superiore al 10%;

f) polpe di bietola, in ragione non superiore al 10%, purché in forma di fettucce vergini;

g) pisello proteico, in ragione non superiore al 10%;

h) carbonato di calcio ‹ 2%.

4. Sono proibiti i foraggi insilati o fermentati e gli alimenti di seguito riportati:

pannelli: pannelli diversi da quelli indicati al punto 2;

farine di estrazione e proteiche di origine animale:

farine di estrazione: arachide, colza, ravizzone, cotone, pomodoro, papavero, palmisto, olive, mandorle, noci;

farine proteiche animali: Pesci, carne, sangue, sottoprodotti macellazione;

farine e oli di origine animale e vegetale: farina di ossa, grasso di ossa, oli vegetali (ad esclusione dei preparati vitaminici in veicolo oleoso), sanse;

semi: cotone, veccia, fieno greco, lupino, colza, ravizzone, ricino, fagioli, lenticchie, pomodori, papavero, tabacco;

radici, ortaggi e frutta: carrube, manioca, tapioca, rutabaga, navone, patata, barbabietola fresca e sottoprodotti freschi (foglie e colletti), olive e sottoprodotti (sanse, pastazzi), ortaggi in genere (cavoli, porri, insalate), rape, pomodori freschi e sottoprodotti (piante, buccette), frutta fresca o essiccata di qualsiasi origine e natura (mele, pere, pesche, uva, agrumi);

sottoprodotti industriali:

industria saccarifera e dolciaria: saccarosio, glucosio, residui di fermentazione (marchi, lieviti), melasso (permesso, come legante dei pellets in misura inferiore al 3%);

industria del riso: riso e sottoprodotti (pula, pula vergine, farinaccio, lolla, risi, grana verde e gemma di riso);

industria enologica della birra e della distillazione: vinacce, vinaccioli, fecce, borlande.

Sono altresì vietati tutti i sottoprodotti dell'industrie alimentari, della macellazione e lattiero casearia;

fonti azotate: urea, sali ammonio, concentrato proteico di bietole (CPB), borlande di ogni tipo;

altro: antibiotici, ormoni e/o stimolanti, terreni di fermentazione, silice, paglia trattata chimicamente pane secco o fresco.

Art. 5.

Trasformazione

1. Il casaro può ricorrere anche all'uso di colture di fermenti autoctoni, *Streptococus thermophilus*, *Lactobacillus delbrueckii*, *Lactococcus lactis*, collezionati nella ceppoteca regionale dell'Institut Agricole Régional.

2. Prima della coagulazione il latte non deve aver subito riscaldamento a temperatura superiore ai 36° C.

3. La coagulazione del latte avviene in caldaie in rame o in acciaio, mediante l'aggiunta di caglio di vitello. Il procedimento deve avvenire ad una temperatura compresa tra i 34° C e i 36° C e deve durare almeno quaranta minuti.

4. Deve poi essere eseguita la rottura del coagulo fino ad ottenere granuli di cagliata dalle dimensioni paragonabili al chicco di mais.

5. Successivamente deve avvenire la fase di spinatura su fuoco che deve raggiungere una temperatura compresa tra 46° C e 48° C.

6. La spinatura va completata fuori fuoco fino al momento in cui il casaro decide che i granuli di cagliata sono sufficientemente spurgati.

7. Dopo una fase di riposo, comunque non inferiore ai 10 minuti, avviene l'estrazione e l'infagottamento, ossia l'avvolgimento in tele di tessuto della massa caseosa che deve essere posta nelle tipiche fascere a scalzo concavo che vengono impilate e poste sotto pressa.

8. Al primo rivoltamento deve essere applicata una placchetta di caseina, le cui caratteristiche sono indicate nell'art. 9, recante un codice identificativo della forma e l'elemento grafico identificativo del prodotto.

9. Prima dell'ultima fase di pressatura deve essere applicata la placchetta di identificazione così come previsto dall'art. 9, recante il numero del produttore attribuito dal Consorzio incaricato dal Ministero delle politiche agricole e forestali.

10. La fase di pressatura si protrae fino alla lavorazione successiva. Durante questo intervallo le forme devono essere rivoltate per favorire lo spurgo della massa caseosa.

Art. 6.

Rivoltamento, salatura e strofinatura delle forme

1. Il rivoltamento, la salatura e la strofinatura delle singole forme vengono eseguite nel modo seguente. La forma viene estratta dallo scaffale e rivoltata per la salatura della faccia che appoggiava sul ripiano, attraverso la distribuzione a spaglio di un leggero strato di sale. Dopo tale operazione la forma viene posizionata nuovamente sul ripiano dello scaffale. Verificato lo scioglimento del sale, la forma viene estratta per essere strofinata sul lato precedentemente salato e sullo scalzo a mezzo di spazzole e di una soluzione di acqua e sale; quindi viene riposta nello scaffale nella sua posizione originaria.

Questa sequenza di operazioni, che avviene nei magazzini di stagionatura, permette di trattare entrambe le facce della forma, favorendo il corretto sviluppo della crosta: l'addetto alle suddette operazioni valuta la necessità di compiere l'una o l'altra operazione in base alle caratteristiche delle singole forme da trattare.

2. Può essere effettuata la salamoia entro le ventiquattro ore dall'uscita dalla pressa per un massimo di dodici ore. Questa avviene introducendo le forme in vasconi riempiti di una soluzione di acqua e sale.

Art. 7.

Magazzini di stagionatura

1. La maturazione deve svolgersi in magazzini con le seguenti caratteristiche:

umidità almeno 90%;

temperatura compresa tra i 5 e i 12 °C.

2. Le condizioni di umidità e temperatura di cui al punto 1 possono essere naturalmente presenti nelle grotte tradizionalmente usate per la maturazione dei formaggi o riprodotte attraverso l'impiego di tecnologie di condizionamento.

Art. 8.

Caratteristiche del prodotto

1. Il prodotto Fontina D.O.P. deve possedere le caratteristiche chimiche, fisiche e organolettiche descritte ai commi successivi.

2. Caratteristiche fisiche:

forma:

a) cilindrica tipicamente appiattita;

b) facce piane;

c) scalzo in origine concavo, non sempre rilevabile a maturazione;

dimensione:

a) diametro compreso tra 35 e 45 cm;

b) altezza variabile compresa tra 7 e 10 cm;

c) peso variabile compreso tra 7,5 e 12 Kg;

crosta:

a) compatta di colore marrone da chiaro a scuro a seconda delle condizioni di maturazione e della durata di stagionatura;

b) morbida o semidura con il protrarsi della stagionatura;

c) sottile;

pasta:

a) elastica e morbida in relazione al periodo di produzione;

b) occhiatura caratteristica e dispersa nella forma;

c) colore variabile dall'avorio al giallo paglierino più o meno intenso.

3. Caratteristiche chimiche: la percentuale di grasso deve essere minimo il 45% sulla sostanza secca.

4. Caratteristiche organolettiche: la pasta fondente in bocca ha caratteristico sapore dolce e delicato, più intenso con il procedere della maturazione.

Art. 9.

Identificazione del prodotto

Gli elementi di tracciabilità presenti sulla forma sono: la placchetta in caseina e l'identificativo «Consorzio Tutela Fontina» (con acronimo «CTF»).

La placchetta in caseina riporta un codice alfanumerico identificativo della forma e si trova sullo scalzo della forma. Tale placchetta è cilindrica e ha un diametro di 5 cm circa.

Gli stampi degli identificativi «Consorzio Tutela Fontina» (con acronimo CTF), riportano anche un codice numerico identificativo del produttore. Gli stampi sono in materiale plastico e di forma rettangolare (10 x 7,5 cm.) e vengono applicati su una delle facce piane della forma in fase di pressatura, terminata la quale vengono rimossi.

Gli stampi sopra descritti vengono distribuiti dal Consorzio a tutti i soggetti aventi diritto.

Il marchio viene impresso sulle forme aventi le caratteristiche di cui all'art. 7 e almeno ottanta giorni di maturazione a partire dal giorno di produzione dopo il controllo con esito positivo effettuato dalla struttura di controllo.

Per migliorare la visibilità della forma al momento della vendita il produttore deve apporre la velina di confezionamento.

La velina deve essere posizionata sulla faccia della forma che non presenta il marchio e deve rispettare gli standard grafici riportati nel disegno che segue.

La velina, di forma circolare, è suddivisa in 5 parti principali

a) la raggiera esterna, contenente le indicazioni riguardanti il produttore;

b) la sezione «a spicchi» in cui si alternano le indicazioni sulla zona di produzione con il marchio della D.O.P., la scritta «Fontina» con il marchio del produttore e gli ingredienti con il marchio CEE e il codice del produttore (6 «spicchi»);

c) la raggiera interna con il riferimento alla zona di produzione;

d) lo spazio centrale con la scritta «Fontina» e la montagna stilizzata che richiamano il marchio ufficiale della D.O.P. Fontina;

e) lo spazio gestito dal produttore e/o stagionatore.

Le 5 parti principali sono intervallate da una serie di raggiere di colore e dimensioni variabili, le caratteristiche delle componenti, partendo dall'esterno (diametro massimo 360 mm), sono:

a) la raggiera esterna, contenente le indicazioni riguardanti il produttore, è composta da:

1) circonferenza esterna bianca: da diametro 360 mm a diametro 354 mm;

2) circonferenza esterna con sfondo colore Pantone 1535 CVC, carattere colore bianco, univers 65 bold - 13 punti normale, da diametro 354 mm a diametro 334 mm.

b) la sezione a spicchi è composta da:

1) Sezione a spicchi: con sfondo colore bianco, linee separatrici concentriche di colore nero, intercalate ogni 21,6 mm (riferimento parte esterna), spessore 0,25 mm, distanza da raggiera esterna 3 mm, distanza da raggiera interna 3mm da diametro 334 mm a diametro 209,5 mm;

2) spicchio «Fontina»:

diametro marchio produttore 18 mm;

scritta Fontina (da marchio) di colore Pantone 1535 CVC, dimensioni base 32,9 mm, dimensioni altezza 17,44 mm;

3) spicchio «Valle d'Aosta»:

diametro marchio «D.O.P. Fontina» (nero su sfondo bianco) 18 mm;

scritta «Valle d'Aosta» di colore nero, itc century bold italic - 14,6 punti - normale;

scritta indicante il nome del produttore, itc century italic;

scritta «Italia» di colore nero, itc century bold italic - 11 punti - normale;

4) spicchio «Vallée d'Aoste:

diametro marchio «D.O.P. Fontina» (nero su sfondo bianco) 18 mm.;

scritta «Valle d'Aosta» di colore nero, itc century bold italic - 14,6 punti - normale;

scritta indicante il nome del produttore, itc century italic;

scritta «Italia» di colore nero, itc century bold italic - 11 punti - norm

5) spicchio ingredienti:

marchio «CEE» (ellissoidale nero su sfondo bianco) dimensioni 16,5 mm x 10,68 mm;

scritta codice produttore carattere 75 helvetica bold - 9,8 punti - normale;

scritta ingredienti di colore nero, itc century bold italic - 4,9 punti - normale giustificato;

c) la raggiera interna è composta da:

1) circonferenza interna:

da diametro 209,5 mm a diametro 192,7 mm;

sfondo nero;

scritta «ZONA DI PRODUZIONE VALLE D'AOSTA - ZONE DE PRODUCTION VALLEE D'AOSTE» di colore bianco, univers 65 bold - 15,7 punti - normale;

scritta «GARANTITA DAL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI AI SENSI DELL'ART.10 DEL REG. CEE N.2081/92» di colore bianco, univers 55 - 14,2 punti normale;

2) circonferenza rossa: da diametro 192,7 mm a diametro 189,8 mm, colore Pantone red 032 CVC;

3) circonferenza bianca: da diametro 189,8 mm. a diametro 186,8 mm., colore bianco.

d) Lo spazio centrale presenta le seguenti caratteristiche:

diametro 186,8 mm;

sfondo: colore 40% del pantone 143 cvc;

scritta «Fontina» con montagna (da marchio): colore nero, dimensioni base 140,7 mm - altezza 39,6 mm;

marchio D.O.P.: diametro 18 mm;

scritte «DENOMINAZIONE D'ORIGINE PROTETTA» / «APPELLATION D'ORIGINE PROTEGEE»: colore nero, univers 65 bold - 16,5 punti - normale;

scritte «Prodotto di montagna» / «Produit de montagne»: colore nero, helvetica - 16 punti - grassetto giustificato, posizionate rispettivamente a sinistra e a desta dello spazio gestito dal produttore e/o stagionatore di cui al punto *e)*.

e) Lo spazio gestito dal produttore e/o stagionatore è posizionato sotto e al centro rispetto alla scritta «Fontina» di cui al punto *d)* e presenta le seguenti caratteristiche:

diametro 88 mm,

la circonferenza esterna di 10mm., sfondo bianco deve contenere il nome del produttore e/o stagionatore, carattere univers 55 - 16 punti normale;

l'area interna è gestita dal produttore e/o stagionatore.

Art. 10.

Condizionamento e etichettatura

1. La Fontina è porzionata nella sola zona di produzione, come definita dall'art. 2 al fine di garantire la tracciabilità e il controllo.

2. L'etichetta del prodotto porzionato deve riportare:

il marchio distintivo della D.O.P. individuato nell'art.13;

logo comunitario;

la dicitura «Prodotto della montagna» e «Produit de la montagne».

Art. 11.

Organismo di controllo

1. Il controllo per l'applicazione delle disposizioni del seguente disciplinare è svolto da un organismo autorizzato, conformemente a quanto stabilito dall'art. 10 del Reg. (CEE) n. 2081 del 14 luglio 1992.

Art.12.

Trasformazione e/o elaborazione del prodotto

I prodotti per la cui preparazione è utilizzata la D.O.P Fontina, anche a seguito di processi di elaborazione e di trasformazione, possono essere immessi al consumo in confezioni recanti il riferimento alla detta denominazione senza l'apposizione del logo comunitario, a condizione che:

gli utilizzatori del prodotto a denominazione di origine protetta siano autorizzati dai titolari del diritto di proprietà intellettuale conferito dalla registrazione della D.O.P. riuniti in Consorzio incaricato alla tutela dal Ministero delle politiche agricole e forestali. Lo stesso Consorzio incaricato provvederà anche ad iscriverli in appositi registri ed a vigilare sul corretto uso della denominazione di origine protetta.

Art. 13.

Caratteristiche del marchio

1. Le caratteristiche grafiche del marchio sono di seguito descritte:

«FONTINA»: scritta realizzata in tracciati, disegno vettoriale;

«ZONA DI PRODUZIONE REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA»: carattere utilizzato Univers 75 Black;

«D.O.P.»: carattere utilizzato Univers Black Extended;

al centro della composizione compare il tratto di una montagna stilizzata sopra la scritta Fontina. Sotto la dicitura D.O.P. inserita in una ellisse;

tutti gli elementi costitutivi il marchio completo della D.O.P. Fontina sono da considerarsi inseparabili.

2. Per l'utilizzo del presente marchio è obbligatorio l'utilizzo in positivo su qualsiasi sfondo o superficie sufficientemente chiara da mantenere inalterata la totale leggibilità.

3. In caso di stampa o riproduzione su fogli grigi, disomogenei o comunque scuri, è necessario l'uso in negativo.

4. Per la stampa a colori, il colore di riferimento è il Pantone 1535 CVC.

06A01456

DECRETO 1º febbraio 2006.

Protezione transitoria accordata a livello nazionale alla modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Speck dell'Alto Adige» o «Speck Alto Adige» e «Südtiroler Markenspeck» ovvero «Südtiroler Speck», registrata con regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione del 12 giugno 1996.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari;

Visto il regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997 che modifica il regolamento (CEE) n. 2081/92 sopra indicato ed in particolare l'art. 1, paragrafo 2, nella parte in cui integrando l'art. 5 del predetto regolamento, consente allo Stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione e, se del caso, un periodo di adeguamento, anche esso solo a titolo transitorio;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione del 12 giugno 1996, relativo alla registrazione della indicazione geografica protetta «Speck dell'Alto Adige» o «Speck Alto Adige» e «Südtiroler Markenspeck» ovvero «Südtiroler Speck», ai sensi dell'art. 17 del predetto regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;

Vista l'istanza presentata dal Consorzio tutela Speck Alto Adige, intesa ad ottenere la modifica della disciplina produttiva della indicazione geografica protetta «Speck dell'Alto Adige» o «Speck Alto Adige» e «Südtiroler Markenspeck» ovvero «Südtiroler Speck» nel quadro della procedura prevista dall'art. 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92;

Vista la nota protocollo n. 67300 del 14 dicembre 2005, con la quale il Ministero delle politiche agricole e forestali, ritenendo che la modifica di cui sopra rientri nelle previsioni di cui al citato art. 9 del regolamento (CEE) n. 2081/92, ha notificato all'organismo comunitario competente la predetta domanda di modifica;

Vista l'istanza del 9 gennaio 2006, con la quale il Consorzio richiedente la modifica in argomento ha chiesto la protezione a titolo transitorio della stessa, ai sensi dell'art. 5 del predetto regolamento (CEE) n. 2081/92 come integrato dall'art. 1, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 535/97 sopra richiamato, espressamente esonerando lo Stato italiano, e per esso il Ministero delle politiche agricole e forestali, da qualunque responsabilità, presente e futura, conseguente all'eventuale mancato accoglimento della citata domanda di modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Speck dell'Alto Adige» o «Speck Alto Adige» e «Südtiroler Markenspeck» ovvero «Südtiroler Speck», ricadendo la stessa sui soggetti interessati che della protezione a titolo provvisorio faranno uso;

Considerato che la protezione di cui sopra ha efficacia solo a livello nazionale, ai sensi dell'art. 1, paragrafo 2 del citato regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio;

Ritenuto di dover assicurare certezza alle situazioni giuridiche degli interessati all'utilizzazione della indicazione geografica protetta «Speck dell'Alto Adige» o «Speck Alto Adige» e «Südtiroler Markenspeck» ovvero «Südtiroler Speck» in attesa che l'organismo comunitario decida sulla domanda di modifica in argomento;

Ritenuto di dover emanare un provvedimento nella forma di decreto che, in accoglimento della domanda avanzata dal Consorzio sopra citato, assicuri la protezione a titolo transitorio a livello nazionale dell'adeguamento del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Speck dell'Alto Adige» o «Speck Alto Adige» e «Südtiroler Markenspeck» ovvero «Südtiroler Speck», secondo le modifiche richiesta dallo stesso, in attesa che il competente organismo comunitario decida su detta domanda;

Decreta:

Art. 1.

È accordata la protezione a titolo transitorio a livello nazionale, a decorrere dalla data del presente decreto, ai sensi dell'art. 5, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, come inte-

grato dall'art. 1, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997, al disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Speck dell'Alto Adige» o «Speck Alto Adige» e «Südtiroler Markenspeck» ovvero «Südtiroler Speck» che recepisce le modifiche richieste dal Consorzio tutela Speck dell'Alto Adige e che si allega al presente decreto.

Art. 2.

La responsabilità, presente e futura, conseguente alla eventuale mancata registrazione comunitaria delle modifiche richieste al disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Speck dell'Alto Adige» o «Speck Alto Adige» e «Südtiroler Markenspeck» ovvero «Südtiroler Speck», ricade sui soggetti che si avvalgono della protezione a titolo transitorio di cui all'art. 1.

Art. 3.

La protezione transitoria di cui all'art. 1 cesserà di esistere a decorrere dalla data in cui sarà adottata una decisione sulla domanda di modifica stessa da parte dell'organismo comunitario.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° febbraio 2006

Il direttore generale: LA TORRE

ALLEGATO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEL SPECK DELL'ALTO ADIGE
INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA (IGP)

Art. 1.
Denominazione

L'indicazione Geografica Protetta «Speck dell'Alto Adige» o «Speck Alto Adige» (espressa in lingua italiana) e «Südtiroler Markenspeck» ovvero «Südtiroler Speck» (entrambe equivalenti ed espressa in lingua tedesca) è riservata al prodotto che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare.

Art. 2.
Zona di produzione

La zona di elaborazione dello «Speck dell'Alto Adige» o «Speck Alto Adige» e «Südtiroler Markenspeck» ovvero «Südtiroler Speck» comprende l'intero territorio della Provincia Autonoma di Bolzano Alto Adige (Südtirol).

Art. 3.
Materia prima

Lo Speck dell'Alto Adige è prodotto con cosce di suino preliminarmente disossate e rifilate così come segue:

a) con fesa intera o parziale, ovvero previa rimozione integrale della fesa;

b) con un taglio parallelo dal muscolo Fricandeau all'osso della «noce»;

c) con un taglio arrotondato dal lato dello scamone, dal «pesce» fino alla «noce», in modo che non risiduino porzioni di parte grassa senza porzione magra; nel caso in cui la coscia sia munita di fesa intera o parziale, deve essere praticato un taglio diritto anziché arrotondato;

d) il grasso intermuscolare residuato tra la sottofesa ed il «pesce» sottostante la fesa può essere rimosso;

e) non deve essere lesionato o reciso, a seguito della rimozione del femore, il nervo esistente tra il Fricandeau e la «noce»;

f) non deve persistere la cartilagine dell'anca;

g) la superficie esterna della coscia deve essere priva di ferite profonde, tagli o spaccature;

h) la cartilagine del femore va tagliata e può, in parte, rimanere attaccata alla coscia;

i) il lato della «noce» deve essere privo di grasso;

Sono ammesse eventuali asportazioni in misura maggiore di quella descritta, ma non è viceversa ammessa l'esecuzione di asportazioni in misura parziale o, comunque, incompleta.

La cosce utilizzate per la lavorazione dello Speck dell'Alto Adige sono consegnate allo stato fresco ed in perfetto stato igienico-sanitario; devono essere ottenute da suini i cui riproduttori non sono portatori dei requisiti della stress-sensibilità e le carni, esclusi i requisiti PSE e DFD, osservano le seguenti caratteristiche:

1) le cosce intere consegnate con osso devono pesare, prima della disossatura, non meno di kg. 12,00;

2) le cosce disossate e rifilate (dette anche baffe) devono pesare almeno kg. 6,00;

3) devono essere prive degli esiti di pregressi processi flogistici, patologici e/o traumatici;

4) sono perfettamente dissanguate e prive di microemorragie puntiformi nella porzione muscolare;

5) la cotenna è perfettamente priva di setole, non presenta un reticolo venoso marcato o eccessivamente esteso, ovvero sussistenza di ematomi o delle tracce della relativa asportazione;

6) la porzione grassa non è untuosa, ovvero di consistenza molle, ovvero di colore giallo/arancione;

7) la porzione magra è priva di smagliature o di strappi tra i fasci muscolari;

8) registrano, misurate «al cuore» al momento della consegna, temperature compresa tra 0 °C e 4 °C;

9) i suini sono nati in allevamenti ubicati nei paesi dell'Unione europea (nella sua delimitazione territoriale al 31 dicembre 2003).

I requisiti sopra descritti sono osservati anche dal fornitore che approvvigiona le cosce suine fresche ai fini dell'IGP, sulla base di apposito capitolato che ne organizza l'applicazione.

Art. 4.
Metodo di elaborazione

La coscia di suino disossata e rifilata viene moderatamente salata ed aromatizzata ed è quindi affumicata «a freddo» in locali appositi, ad una temperatura massima di 20 °C per essere poi ben stagionata secondo gli usi e le tradizioni locali.

Salatura ed aromatizzazione avvengono a secco, al massimo entro quattro giorni dall'inizio della lavorazione, la cui data deve essere fatta constare direttamente su ogni singola baffa, con metodiche che ne consentano la rilevabilità fino alla fine del processo produttivo.

L'affumicatura avviene in appositi locali, con l'utilizzazione di legna poco resinosa e ad una temperatura non superiore a 20 °C. Per l'aromatizzazione sono utilizzate erbe aromatiche naturali.

Ultimata l'affumicatura, le baffe sono riposte per la stagionatura in appositi locali, mantenuti a temperatura ambientale non inferiore a 10 °C e non superiore a 15 °C, con umidità compresa tra il 60 ed il 90%.

Nell'ambito del processo di elaborazione è vietato il ricorso a qualsiasi tipo di zangolatura e di siringatura delle baffe.

Art. 5.
Stagionatura

La stagionatura avviene secondo gli usi e le tradizioni locali e la durata minima del processo produttivo (di seguito indicata come «stagionatura») varia in funzione del peso terminale delle baffe stagionate - che, alla fine della elaborazione, non deve essere comunque inferiore a kg. 3,7 così come segue:

Peso espresso in chilogrammi da chilogrammi a < a chilogrammi	Periodo minimo di stagionatura espresso in numero di settimane
3,7 a < 4,3	almeno 20 settimane
4,3 a < 4,9	almeno 22 settimane
4,9 a < 5,5	almeno 24 settimane
5,5 a < 6,0	almeno 26 settimane
6,0 a < 6,5	almeno 28 settimane
6,5 a < 7,0	almeno 30 settimane
7,0 a < 7,5	almeno 32 settimane

Non sono mai ammesse stagionature inferiori a venti settimane; i pesi sono riferiti sia a quello delle singole baffe sia a quello medio del lotto di lavorazione relativo. Entrambi devono porsi nel range compreso tra 3,7 e < a 7,5. La singola settimana è sempre computata per intero ed i periodi minimi di stagionatura si concludono la domenica dell'ultima settimana utile per il computo.

Art. 6.
Caratteristiche

Lo Speck dell'Alto Adige all'atto dell'immissione al consumo, presenta le seguenti caratteristiche organolettiche, chimiche, chimico-fisiche e microbiologiche:

CARATTERISTICHE ORGANOLETTICHE

Colore esterno: marrone;

colore al taglio: rosso con parte in bianco rosato;

odore: affumicato, aromatico e gradevole;

gusto: caratteristico, intenso saporito.

Le caratteristiche organolettiche saranno valutate con l'attribuzione dei seguenti fattori ponderali:

Requisito organolettico
Fattore ponderale

Aspetto esteriore: 1;

Aspetto interno: 3;

Consistenza: 2;

Odore e gusto: 4.

CARATTERISTICHE CHIMICHE E CHIMICO-FISICHE

Proteine totali: pari o superiori al 20%;

Rapporto acqua/proteine: pari o inferiore a 2.5;

Rapporto grasso/proteine: pari o inferiore a 2,0;

Cloruro di sodio pari o inferiore al 5%;

Potassio nitrato: inferiore a 150mg/kg;

Sodio nitrito: inferiore a 50 mg/kg.

CARATTERISTICHE MICROBIOLOGICHE

Carica microbica mesofila a norma UNI ISO 4833 (2003).

Batteri lattici nel limite massimo di 1*10 alla settima unità formati colonia/grammo (UFC/grammo).

Con assenza di infestazioni da parassiti nella porzione superficiale.

Art. 7.
Controlli

Il controllo per l'applicazione del presente disciplinare è svolto da una struttura di controllo autorizzata conformemente a quanto stabilito dall'art. 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92.

Art. 8.
Prodotti trasformati

I prodotti per la cui preparazione è utilizzato lo Speck dell'Alto Adige, anche a seguito di ulteriore elaborazione, possono essere immessi al consumo in confezioni recanti il riferimento a detta denominazione, senza l'apposizione del logo comunitario, a condizione che:

a) lo Speck dell'Alto Adige costituisca il componente esclusivo della categoria merceologica di appartenenza

b) gli utilizzatori del prodotto siano autorizzati dai titolari del diritto di proprietà intellettuale conferito dalla registrazione dell'IGP, riuniti nel Consorzio incaricato per la tutela dal Ministero delle politiche agricole e forestali. Lo stesso Consorzio incaricato provvederà anche ad iscriverli in appositi registri ed a vigilare sul corretto uso della denominazione protetta. In assenza di un Consorzio di tutela incaricato, le predette funzioni saranno svolte dal MIPAF in quanto autorità nazionale preposta all'attuazione del Reg. (CEE) n. 2081/92.

Art. 9.
Immissione al consumo ed uso della denominazione

Lo speck intero rispondente ai requisiti prescritti dal presente disciplinare è contrassegnato con un marchio a fuoco applicato almeno quattro volte sulla cotenna, riproducente il simbolo che segue nella figura 1, recante un codice alfanumerico che identifica il produttore presso il quale è stato apposto.

Figura 1

Lo Speck dell'Alto Adige può essere immesso al consumo intero, in tranci od affettato e, quindi, confezionato sottovuoto ovvero in atmosfera modificata.

Le operazioni di porzionamento, affettamento e confezionamento devono tutte avvenire nella zona delimitata dall'art. 2 e sono sottoposte al controllo dell'organo previsto dall'art. 7.

Tutto lo speck immesso al consumo, in qualsiasi forma, con l'uso della denominazione «Speck dell'Alto Adige» o «Speck Alto Adige» (in lingua italiana) e «Südtiroler Markenspeck» ovvero «Südtiroler Speck» (in lingua tedesca) deve essere accompagnato da apposita etichetta conforme alla vigente disciplina generale ed ai requisiti di seguito descritti dal presente disciplinare.

Ogni etichetta deve in ogni caso riprodurre il marchio identificativo dello Speck dell'Alto Adige con i requisiti grafici e regolamentari prescritti di seguito nella figura 2; l'apposizione delle etichette recanti il marchio identificativo dell'IGP deve avvenire nella zona delimitata dall'art. 2 ed è sottoposta al controllo dell'organo previsto dall'art. 7.

Figura 2

È vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista, comprese le espressioni geografiche che individuano un territorio compreso nella zona delimitata all'art. 2 del presente disciplinare se diverse da «Alto Adige» e da quelle che indicano la sede legale o dello stabilimento di produzione. È tuttavia consentito l'utilizzo di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati purché non abbiano significato laudativo ovvero significato discriminatorio degli altri produttori, non siano tali da trarre in inganno l'acquirente e non mettano in evidenza requisiti comunque prescritti dal presente disciplinare.

Sono inoltre ammesse le denominazioni accessorie tradizionali di «Schinken», ovvero «Schinkenspeck» o «prosciutto di speck», ovvero «mit Kaiserteil» o « con fesa», «mit Oberschale», o «Handwerkliche Herstellung» e «di produzione artigianale», a condizione che la relativa menzione sia effettuata disgiuntamente dal marchio identificativo di cui alla figura 2.

Sono inoltre ammesse :

a) la designazione accessoria di «Bauernspeck», per il prodotto conforme ai requisiti previsti dal presente disciplinare ed ottenuto da suini allevati e macellati nella zona delimitata dall'art. 2;

b) la menzione aggiuntiva «prodotto di montagna» ai sensi e per gli effetti del decreto ministeriale 30 dicembre 2003.

L'uso del marchio identificativo sulle etichette osserva in ogni caso la seguente disciplina:

1) la denominazione «Speck dell'Alto Adige» (lingua italiana) o «Südtiroler Markenspeck» ovvero «Südtiroler Speck» (lingua tedesca) non può essere tradotta in altre lingue. Essa deve essere apposta sull'etichetta in caratteri chiari ed indelebili, nettamente distinguibili da ogni altra scritta ed essere immediatamente seguita dalla menzione «Indicazione Geografica Protetta» e/o dalla sigla «IGP» che deve essere tradotta nella lingua in cui il prodotto viene commercializzato;

2) Il marchio di cui alla figura 2 deve essere riprodotto sulle etichette in modo da occupare almeno il 25% della loro superficie e la sua larghezza (nel senso dello sviluppo orizzontale) è almeno di cm. 6;

3) Il bordo bianco rappresentato nella figura 2 è sempre compreso nelle misure minime indicate, in quanto parte integrante del marchio corrispondente;

4) Le etichette recanti il marchio di cui alla figura 2 sono autorizzate dal Consorzio di tutela incaricato dal Ministero delle politiche agricole e forestali, dopo il controllo effettuato dalla struttura di controllo di cui all'art. 7 del presente disciplinare;

5) Il marchio di cui alla figura 2 è riprodotto a colori con l'uso dei Pantoni 485 (100%), 3435 (100%), 3435 (70%), 3435 (65%), 3435 (40%), 3435 (35%), 3435 (20%) e le matrici sono custodite e divulgate a cura del Consorzio di Tutela;

6) Il marchio identificativo non può mai essere alterato, con l'aggiunta o con l'eliminazione di diciture e simboli;

7) Sulle confezioni di vendita del prodotto pre-affettato il marchio deve essere posizionato, avuto riguardo alla direzione di lettura, in ogni caso il più vicino possibile al bordo superiore della confezione, sia che la relativa etichetta abbia sviluppo verticale che orizzontale;

8) Nel caso in cui l'etichetta di una confezione ne segua il senso verticale con l'altezza superiore alla larghezza - il marchio può occupare meno della superficie indicata al punto 2) a condizione che si sviluppi dal bordo sinistro al bordo destro nel senso di lettura e raggiunga anche il bordo superiore della confezione;

9) Se il marchio ha comunque larghezza (nella direzione di lettura) di almeno cm. 13 non si applicano le prescrizioni di cui ai precedenti punti 7 e 8.

06A01457

DECRETO 7 febbraio 2006.

Disposizioni concernenti la pesca delle vongole nel Compartimento marittimo di Monfalcone.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
DELEGATO PER LA PESCA E L'ACQUACOLTURA

Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153, in materia di pesca marittima;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154 concernente la modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38;

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963 e successive modifiche, recante disciplina della pesca marittima;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639 e successive modifiche, riguardante il regolamento di esecuzione della predetta legge;

Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 1995, n. 44, concernente l'affidamento della gestione sperimentale della pesca dei molluschi bivalvi ai consorzi di gestione, al fine di un razionale prelievo della risorsa e di un incremento della stessa;

Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 2000, recante la disciplina della pesca dei molluschi bivalvi;

Visto il decreto ministeriale 18 settembre 2000, recante la sperimentazione della pesca delle vongole nel Compartimento marittimo di Monfalcone e successive proroghe;

Vista la favorevole relazione tecnica in merito all'estensione della pesca delle vongole nel Compartimento marittimo di Monfalcone, nella fascia compresa tra le batimetriche 2,5 e 3 metri redatta dal Dipartimento di biologia dell'Università degli studi di Trieste, in relazione alla particolare conformazione geomorfologia del Compartimento marittimo di Monfalcone;

Considerato che il Compartimento marittimo di Monfalcone, per la particolare conformazione geomorfologica, non beneficia di alcun apporto di forme giovanili provenienti da altre aree, così come evidenziato nella succitata relazione tecnica;

Sentita la Commissione consultiva centrale per la pesca e l'acquacoltura che, nella seduta del 2 febbraio 2006, ha espresso parere favorevole;

Visto il decreto ministeriale 17 giugno 2005 recante la delega di attribuzioni del Ministro delle politiche

agricole e forestali, per taluni atti di competenza dell'amministrazione, al Sottosegretario di Stato On.le Paolo Scarpa Bonazza Buora;

Decreta:

Art. 1.

1. Nel Compartimento marittimo di Monfalcone è consentita, in via definitiva, la pesca delle vongole ad una profondità non inferiore a 2,5 metri.

Il presente decreto, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 7 febbraio 2006

Il Sottosegretario di Stato: BUORA

06A01527

DECRETO 7 febbraio 2006.

Nuova disciplina sull'affidamento ai Consorzi di gestione della gestione e tutela dei molluschi bivalvi nelle aree in mare aperto.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
DELEGATO PER LA PESCA E L'ACQUACOLTURA

Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153, in materia di pesca marittima;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154 concernente la modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38;

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963 e successive modifiche, recante disciplina della pesca marittima;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639 e successive modifiche, riguardante il regolamento di esecuzione della predetta legge;

Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 1995, n. 44, concernente l'affidamento della gestione sperimentale della pesca dei molluschi bivalvi ai consorzi di gestione, al fine di un razionale prelievo della risorsa e di un incremento della stessa;

Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 2000, recante la disciplina della pesca dei molluschi bivalvi;

Visto il decreto ministeriale 14 aprile 2005, recante le modalità per il rinnovo dell'affidamento della gestione della pesca dei molluschi bivalvi ai consorzi di gestione;

Considerata la necessità di continuare ad adottare idonee misure per assicurare l'equilibrio tra capacità di prelievo e quantità di risorse disponibili;

Ritenuto che la gestione e la tutela della risorsa molluschi bivalvi è finalizzata all'esercizio responsabile della pesca volto a raggiungere un'equilibrio tra sforzo di pesca e le reali capacità produttive del mare;

Ravvisata l'opportunità di rafforzare il coordinamento e la programmazione delle attività dei Consorzi di gestione dei molluschi bivalvi in presenza di oggettive condizioni di ampia partecipazione delle imprese abilitate alla pesca dei molluschi;

Ritenuta l'opportunità di assicurare l'efficacia delle attività di gestione e tutela dei Consorzi dei molluschi bivalvi, escludendo che nelle aree e per le specie affidate ai Consorzi, possano rilasciarsi concessioni a terzi aventi medesimo oggetto ovvero che sia consentita la raccolta od il prelievo con attrezzi diversi da quelli consentiti;

Ritenuto che la gestione e la tutela della risorsa molluschi bivalvi è finalizzata all'esercizio responsabile della pesca volto a raggiungere un equilibrio tra lo sforzo di pesca e le reali capacità produttive del mare e, pertanto, rientra nell'ambito della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema;

Sentita la Commissione consultiva centrale per la pesca e l'acquacoltura che, nella seduta del 2 febbraio 2006, ha espresso parere favorevole;

Visto il decreto ministeriale 17 giugno 2005 recante la delega di attribuzioni del Ministro delle politiche agricole e forestali, per taluni atti di competenza dell'amministrazione, al Sottosegretario di Stato On.le Paolo Scarpa Bonazza Buora;

Decreta:

Art. 1.

1. La gestione e la tutela dei molluschi bivalvi nelle aree in mare aperto affidate ai Consorzi di gestione istituiti e riconosciuti ai sensi dei decreti ministeriali nn. 44/1995 e 515/1998 ad oggetto la gestione, accrescimento e tutela delle singole risorse da prelevare, e precisamente per le seguenti specie: vongola o lupino (Venus gallina, Dosinia exoleta), vongola o longone (Venerupis aurea o Tapes aureus), Venerupis pullastra, Venerupis rhomboides), fasolaro, (Callista chione), cannolicchio o cappalunga (Ensis minor, Solen vagina), cuore (Anthocardia spp.), scrigno di venere (Scapharca spp.) tellina (Donax trunculus), con l'utilizzo della draga idraulica e, limitatamente al Mar lonio e al Mar Tirreno anche dell'attrezzo rastrello da natante per la cattura delle telline.

2. Sono fatte salve le disposizioni previste dalla normativa vigente, riguardanti gli attrezzi e le misure tecniche relativi alla pesca dei molluschi bivalvi.

3. La raccolta dei molluschi di cui al comma 1, nelle aree di mare aperto per i quali i Consorzi hanno l'affidamento, è consentita esclusivamente alle unità autorizzate all'esercizio dell'attività con draga idraulica in Adriatico e, limitatamente al Mar lonio e al Mar Tirreno, anche con rastrello da natante.

Art. 2.

1. Nelle aree di mare aperto nelle quali i Consorzi hanno l'affidamento dell'attività di gestione e di tutela e nei tratti di mare in cui operano le imbarcazioni aderenti ai medesimi Consorzi, non possono rilasciarsi, per quanto di competenza del Ministero delle politiche agricole e forestali, concessioni demaniali a favore di

terzi, qualora abbiano ad oggetto l'allevamento o la raccolta delle stesse specie di molluschi bivalvi gestite e tutelate dai Consorzi. A tali fini nell'ambito del procedimento di concessione avente ad oggetto i predetti spazi il parere del Ministero delle politiche agricole e forestali è comunque negativo.

2. Per aree di mare aperto, si intendono le zone marine rientranti nella competenza del Compartimento marittimo di pertinenza con esclusione delle sacche e delle lagune.

Art. 3.

1. Su richiesta di almeno il 70% (settanta per cento) per ciascun Consorzio delle imprese autorizzate alla pesca dei molluschi bivalvi - con attrezzo draga idraulica in Adriatico e anche rastrello da natante nel Mar Ionio e Mar Tirreno - iscritte nei registri degli uffici marittimi ricadenti nell'area interessata alla gestione, il Ministro delle politiche agricole e forestali adotta apposito decreto con il quale la gestione e la tutela dei molluschi bivalvi affidata ai Consorzi di gestione, istituiti e riconosciuti ai sensi dei decreti ministeriali nn. 44/1995 e 515/1998 e successive modifiche, potrà essere svolta anche a livello intercompartimentale.

Art. 4.

1. Per le aree ove insistano un Consorzio di gestione e tutela riconosciuto ai sensi del decreto ministeriale n. 44/1995 ed una Organizzazione di produttori pesca riconosciuta ai sensi del Reg. Cee n. 104/2000, interessati entrambi alla gestione delle medesime risorse di molluschi bivalvi, comprese fra quelle indicate all'art. 1, si applicano le modalità di gestione della risorsa determinate dal competente Consorzio di gestione.

Art. 5.

1. A parziale modifica del decreto ministeriale 14 aprile 2005, l'affidamento della gestione della pesca di molluschi bivalvi ai Consorzi già istituiti e riconosciuti ai sensi dei decreti ministeriali nn. 44/1995 e 515/1998 è rinnovata per anni 5 (cinque) secondo le modalità di cui ai successivi commi.

2. La direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura provvede al rinnovo dell'affidamento della gestione della pesca dei molluschi bivalvi ai singoli Consorzi, in virtù delle determinazioni adottate dal Comitato nazionale ricerca di cui all'art. 3 di cui al decreto ministeriale 14 aprile 2005, cui è affidato l'esame della documentazione prodotta ai sensi dell'art. 2 del medesimo decreto ministeriale.

3. La durata del rinnovo dell'affidamento, ove del caso, sarà ridotto in relazione alle conclusioni inerenti l'esame della documentazione pervenuta per ogni singolo Consorzio.

Il presente decreto, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 7 febbraio 2006

Il Sottosegretario di Stato
SCARPA BONAZZA BUORA

06A01528

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA

DECRETO 15 febbraio 2006.

Modifica del primo comma dell'articolo 3-*bis* del regolamento interno del Consiglio Superiore della Magistratura.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA

Visto l'art. 20, n. 7 della legge 24 marzo 1958, n. 195;

Visto il testo attualmente vigente del regolamento interno del Consiglio Superiore della Magistratura;

Vista la delibera in data 9 febbraio 2006 con la quale il Consiglio Superiore della Magistratura ha modificato il primo comma dell'art. 3-*bis* del regolamento interno;

Decreta

la modifica del primo comma dell'art. 3-*bis* del regolamento interno:

«1. Subito dopo l'elezione del Vicepresidente il Consiglio procedere all'elezione di sei componenti effettivi e di dieci componenti supplenti della sezione disciplinare, ai sensi dell'art. 4, quarto comma della legge 24 marzo 1958, n. 195, e successive modificazioni, come risulta a seguito della pronuncia della sentenza della Corte costituzionale 22 luglio 2003, n. 262. I componenti supplenti sono: un magistrato di corte di cassazione, con esercizio effettivo delle funzioni di legittimità; tre magistrati che esercitano le funzioni di cui all'art. 23, comma 2, lettera *b)* della legge 24 marzo 1958, n. 195, come modificato con l'art. 5 della legge 28 marzo 2002, n. 44, e tre magistrati che esercitano le funzioni di cui all'art. 23, secondo comma, lettera *c)* della legge 24 marzo 1958, n. 195, come modificato con l'art. 5 della legge 28 marzo 2002, n. 44; tre componenti eletti dal Parlamento.».

Roma, 15 febbraio 2006

CIAMPI

FERRANTI, *Segretario generale del Consiglio Superiore della Magistratura*

06A01713

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 23 gennaio 2006.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio di Viterbo.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL LAZIO

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento dell'Ufficio di Viterbo nel giorno 16 gennaio 2006.

Motivazione.

Il presente atto dispone il mancato funzionamento dell'Ufficio di Viterbo in quanto, con la nota prot. 753 del 16 gennaio 2006 l'Ufficio stesso ha segnalato a questa Direzione regionale, per i provvedimenti di competenza, che a causa della massiccia partecipazione alla assemblea del personale e successivo corteo svoltesi dalle ore 8,30 alle ore 12,30 del 16 gennaio 2006 si è trovato nell'impossibilità di erogare servizi all'utenza e di svolgere la normale attività istituzionale.

Riferimenti normativi dell'atto.

Attribuzioni del Direttore regionale:

decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, art. 1, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, nel testo modificato dalla legge 2 dicembre 1975, n. 576, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592;

decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate prot. n. 1998/11772 del 28 gennaio 1998 - Statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1);

decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32 (art. 10) concernente lo statuto dei diritti del contribuente.

Competenze ed organizzazione interna degli uffici locali dell'Agenzia delle Entrate:

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1).

Il presente dispositivo sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 gennaio 2006

Il direttore regionale: DE MUTIIS

06A01254

PROVVEDIMENTO 23 gennaio 2006.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio di Roma 7.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL LAZIO

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento dell'Ufficio di Roma 7 nel giorno 16 gennaio 2006.

Motivazione.

Il presente atto dispone il mancato funzionamento dell'Ufficio di Roma 7 in quanto, con la nota prot. 1867 del 16 gennaio 2006 l'Ufficio stesso ha segnalato a questa Direzione regionale, per i provvedimenti di competenza, che a causa della massiccia partecipazione alla assemblea cittadina del personale, indetta da tutte le OO.SS. per sollecitare il rinnovo del contratto, l'Ufficio di Roma 7 è stato chiuso al pubblico alle ore 10 per l'impossibilità di erogare servizi all'utenza e di svolgere la normale attività istituzionale.

Riferimenti normativi dell'atto.

Attribuzioni del direttore regionale:

decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, art. 1, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, nel testo modificato dalla legge 2 dicembre 1975, n. 576, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592;

decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate prot. n. 1998/11772 del 28 gennaio 1998 - Statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1);

decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32 (art. 10) concernente lo statuto dei diritti del contribuente.

Competenze ed organizzazione interna degli uffici locali dell'Agenzia delle entrate:

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1).

Il presente dispositivo sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 gennaio 2006

Il direttore regionale: DE MUTIIS

06A01255

PROVVEDIMENTO 23 gennaio 2006.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio di Latina.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL LAZIO

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento dell'Ufficio di Latina nel giorno 16 gennaio 2006.

Motivazione.

Il presente atto dispone il mancato funzionamento dell'Ufficio di Latina in quanto, con la nota del 16 gennaio 2006 l'Ufficio stesso ha segnalato a questa Direzione regionale, per i provvedimenti di competenza, che a causa della massiccia partecipazione alla assemblea cittadina, indetta dalla RSU e dalle OO.SS., terminata con la manifestazione sotto il Palazzo di Governo-Prefettura, l'Ufficio di Latina si è trovato nell'impossibilità di erogare servizi all'utenza e di svolgere la normale attività istituzionale.

Riferimenti normativi dell'atto.

Attribuzioni del direttore regionale:

decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, art. 1, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, nel testo modificato dalla legge 2 dicembre 1975, n. 576, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592;

decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate prot. n. 1998/11772 del 28 gennaio 1998 - Statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1);

decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32 (art. 10) concernente lo statuto dei diritti del contribuente.

Competenze ed organizzazione interna degli uffici locali dell'Agenzia delle entrate:

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1).

Il presente dispositivo sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 gennaio 2006

Il direttore regionale: DE MUTIIS

06A01256

PROVVEDIMENTO 23 gennaio 2006.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio di Roma 5.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL LAZIO

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento dell'Ufficio di Roma 5 nel giorno 16 gennaio 2006.

Motivazione.

Il presente atto dispone il mancato funzionamento dell'Ufficio di Latina in quanto, con la nota prot. 3135 del 16 gennaio 2006 l'Ufficio stesso ha segnalato a questa Direzione regionale, per i provvedimenti di competenza, che a causa della massiccia partecipazione del personale alla assemblea cittadina, indetta dalla RSU e dalle OO.SS., l'Ufficio di Roma 5 si è trovato nell'impossibilità di erogare servizi all'utenza e di svolgere la normale attività istituzionale.

Riferimenti normativi dell'atto.

Attribuzioni del direttore regionale:

decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, art. 1, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, nel testo modificato dalla legge 2 dicembre 1975, n. 576, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592;

decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate prot. n. 1998/11772 del 28 gennaio 1998 - Statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1);

decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32 (art. 10) concernente lo statuto dei diritti del contribuente.

Competenze ed organizzazione interna degli uffici locali dell'Agenzia delle entrate:

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1).

Il presente dispositivo sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 gennaio 2006

Il direttore regionale: DE MUTIIS

06A01257

PROVVEDIMENTO 23 gennaio 2006.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio di Roma 3.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL LAZIO

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento dell'Ufficio di Roma 3 nel giorno 16 gennaio 2006.

Motivazione.

Il presente atto dispone il mancato funzionamento dell'Ufficio di Roma 3, in quanto, con la nota del 16 gennaio 2006 l'Ufficio stesso ha segnalato a questa Direzione regionale, per i provvedimenti di competenza, che a causa della massiccia partecipazione del personale alla assemblea cittadina, indetta dalla RSU e dalle OO.SS., l'Ufficio di Roma 3 si è trovato nell'impossibilità di erogare servizi all'utenza e di svolgere la normale attività istituzionale.

Riferimenti normativi dell'atto.

Attribuzioni del Direttore regionale:

decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, art. 1, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, nel testo modificato dalla legge 2 dicembre 1975, n. 576, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592;

decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate prot. n. 1998/11772 del 28 gennaio 1998 - Statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1);

decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32 (art. 10) concernente lo statuto dei diritti del contribuente.

Competenze ed organizzazione interna degli uffici locali dell'Agenzia delle entrate:

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1).

Il presente dispositivo sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 gennaio 2006

Il direttore regionale: DE MUTIIS

06A01258

PROVVEDIMENTO 1° febbraio 2006.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio di Rivarolo Canavese.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL PIEMONTE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

ACCERTA:

L'irregolare funzionamento dell'Ufficio di Rivarolo Canavese il giorno 16 gennaio 2006, dalle ore 11 alle ore 14.

Motivazioni.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla seguente circostanza: a causa dell'assemblea del personale indetta dalle RSU e dalle OO.SS. il giorno 16 gennaio 2006, dalle ore 11 alle ore 14, si è verificato l'irregolare funzionamento dell'Ufficio di Rivarolo Canavese dell'Agenzia delle entrate.

Il Garante del contribuente - Ufficio del Piemonte - con nota prot. n. SP/GB/90/2006 del 31 gennaio 2006, nulla oppone.

Riferimenti normativi dell'atto.

decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

decreto ministeriale 28 dicembre 2000;

statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11);

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 7);

decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770 e successivamente modificato dal decreto legislativo n. 32/2001.

La presente disposizione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, 1° febbraio 2006

Il direttore regionale: MICELI

06A01362

PROVVEDIMENTO 2 febbraio 2006.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento degli Uffici locali di Genova 1, Genova 2 sede principale e Genova 3.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LIGURIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

1. È accertato l'irregolare funzionamento degli Uffici locali di Genova 1, Genova 2 sede principale e Genova 3 dalle ore 10,00 alle ore 13,00 del 16 gennaio 2006.

Motivazioni.

Gli Uffici locali di Genova 1, Genova 2 sede principale e Genova 3 rispettivamente con note numeri 4751, 3566 e 1616 del 16 gennaio 2006 hanno comunicato la chiusura al pubblico dalle ore 10,00 alle ore 13,00 del 16 gennaio 2006 a causa della massiccia partecipazione del personale ad un'assemblea indetta dalle Organizzazioni sindacali.

Il Garante del contribuente, con nota n. 3973 del 23 gennaio 2006, ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera *a)* del decreto legislativo n. 32/2001, ha espresso parere favorevole.

Preso atto di quanto sopra, è stato disposto il presente provvedimento per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana per la relativa sospensione e proroga dei termini.

Riferimenti normativi.

a) Attribuzioni dei direttori delle direzioni regionali dell'Agenzia delle entrate:

decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 66) e successive modifiche ed integrazioni;

decreto Ministero delle finanze 28 dicembre 2000 e successive modifiche ed integrazioni;

statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11);

delibera n. 216 del Comitato di gestione del 9 dicembre 2004 - prot. n. 218278.

b) Organizzazione interna delle strutture dell'Agenzia delle entrate:

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4);

atto del direttore dell'Agenzia delle entrate n. 149645 del 19 novembre 2003.

c) Classificazione delle posizioni dirigenziali:

Contratto Collettivo Nazionale per il quadriennio 1998-2001 del personale dirigente dell'area 1.

d) Accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici:

decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modifiche, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e successive modifiche.

Genova, 2 febbraio 2006

Il direttore regionale f.f.: BONFANTI

06A01411

AGENZIA DEL DEMANIO

DECRETO 31 gennaio 2006.

Revisione della misura del sovracanone per impianti idroelettrici, ai sensi dell'articolo 3 della legge 22 dicembre 1980, n. 925.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA DEL DEMANIO

Visto l'art. 2 della legge 22 dicembre 1980, n. 925, con il quale i sovracanoni annui, previsti dall'art. 53 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775 e successive modificazioni, sono stabiliti nella misura di L. 1.200 per ogni chilowatt di potenza nominale media concessa e riconosciuta per le derivazioni d'acqua con potenza superiore a chilowatt 220;

Visto l'art. 3 della citata legge con il quale si demandava al Ministero delle finanze il compito di provvedere ogni biennio, con decorrenza dal 1° gennaio 1982, alla revisione delle predetta misura del sovracanone sulla base dei dati ISTAT relativi all'andamento del costo della vita, ora indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati;

Considerato che dal 1° gennaio 2001 tale revisione compete all'Agenzia del demanio, istituita con decreto legislativo n. 300/1999 e resa esecutiva in virtù del decreto ministeriale di protocollo n. 1390 in data 28 dicembre 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 12 gennaio 2001);

Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 488, art. 27 comma 10, con la quale la base di calcolo del sovracanone prevista dalla legge 22 dicembre 1980, n. 925 - art. 2, dal 1° gennaio 2002 viene fissata in € 3,50 annui per ogni kW di potenza nominale media da aggiornarsi, come stabilito dall'art. 3 della citata legge 22 dicembre 1980, n. 925, sulla base dei successivi decreti ministeriali;

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 31 comma 10, con la quale la base di calcolo del sovracanone prevista dalla legge 22 dicembre 1980, n. 925, art. 2, dal 1° gennaio 2003 viene fissato in € 4,50 annui per ogni kW di potenza nominale media da aggiornarsi come stabilito dall'art. 3 della citata legge 22 dicembre 1980, n. 925, sulla base di successivi decreti;

Visti i decreti ministeriali 28 novembre 1981, n. 33199, 19 novembre 1983, n. 34096, 26 novembre 1985, n. 34404, 25 novembre 1987, n. 33941, 25 gennaio 1990, n. 30248, 7 agosto 1992, n. 30042, 1° febbraio 1994, n. 31661, 26 gennaio 1996, n. 55055, 16 gennaio 1998, n. 54504, 30 novembre 1999, n. 78879, 26 novembre 2001, n. 32482 e 27 novembre 2003, n. 45223 con i quali la suddetta misura fissa è stata elevata, ai sensi del citato art. 3 della legge n. 925, come segue:

dal 1° gennaio 1982 al 31 dicembre 1983, L. 1.614 per kW;

dal 1° gennaio 1984 al 31 dicembre 1985, L. 2.141 per kW;

dal 1º gennaio 1986 al 31 dicembre 1987, L. 2.532 per kW;

dal 1º gennaio 1988 al 31 dicembre 1989, L. 2.802 per kW;

dal 1º gennaio 1990 al 31 dicembre 1991, L. 3.135 per kW;

dal 1º gennaio 1992 al 31 dicembre 1993, L. 3.535 per kW;

dal 1º gennaio 1994 al 31 dicembre 1995, L. 3.871 per kW;

dal 1º gennaio 1996 al 31 dicembre 1997, L. 4.250 per kW;

dal 1º gennaio 1998 al 31 dicembre 1999, L. 4.445 per kW;

dal 1º gennaio 2000 al 31 dicembre 2001, L. 4.601 per kW;

dal 1º gennaio 2002 al 31 dicembre 2003, L. 4.845 per kW;

dal 1º gennaio 2004 al 31 dicembre 2005, €. 4,73 per kW.

Vista la nota del 25 gennaio 2006, n. 19 con la quale l'Istituto centrale di statistica ha comunicato che nel periodo ottobre 2003 - ottobre 2005 la variazione percentuale verificatesi negli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (già indici del costo della vita) è stata + 3,8 per cento;

Considerato, pertanto, che la misura fissa del sovracanone è da elevare, per il biennio 2006 - 2007, da € 4,73 a € 4,91 per ogni chilowatt di potenza nominale media, con un incremento, pertanto, di € 0,18;

Decreta:

La misura del sovracanone annuo, stabilita dall'art. 2, primo comma, della legge 22 dicembre 1980, n. 925, viene elevata per il periodo dal 1º gennaio 2006 al 31 dicembre 2007 a € 4,91 per ogni chilowatt di potenza nominale media concessa o riconosciuta per derivazioni d'acqua, a scopo di produzione di energia elettrica, con potenza nominale non superiore a chilowatt 220.

Roma, 31 gennaio 2006

Il direttore dell'Agenzia: SPITZ

06A01525

AGENZIA DEL TERRITORIO

DECRETO 30 gennaio 2006.

Accertamento del periodo di irregolare e mancato funzionamento dell'Ufficio circoscrizione Napoli 2.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA CAMPANIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli Uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto del Ministero delle Finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1º gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio prevista dall'art. 64 del decreto-legge 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'Amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante per il contribuente;

Vista la disposizione dell'Agenzia del territorio del 10 aprile 2001, prot. n. R/16123, che individua nella Direzione compartimentale la struttura competente ad adottare i decreti di mancato o irregolare funzionamento degli Uffici dell'Agenzia;

Vista la disposizione organizzativa n. 24 del 26 febbraio 2003, prot. n. 17500/2003, con la quale l'Agenzia del territorio dispone l'attivazione, a far data dal 1º marzo 2003, delle Direzioni regionali e la contestuale cessazione delle Direzioni compartimentali;

Viste le note prot. n. 1337 del 18 gennaio 2006 e n. 1552 del 23 gennaio 2006 dell'Ufficio provinciale di Napoli, con le quali è stata comunicata la causa ed il periodo di mancato ed irregolare funzionamento nei giorni indicati di seguito dell'Ufficio medesimo;

Accertato che il mancato e l'irregolare funzionamento dell'Ufficio in oggetto è da attribuirsi alla notevole partecipazione del personale alle assemblee sindacali indette dalle OO.SS. firmatarie del C.C.N.L. comparto Agenzie fiscali, nonché a problemi inerenti l'interruzione della rete dati;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'Ufficio;

Sentito il Garante del contribuente che, con nota n. 87 del 25 gennaio 2006, ha espresso parere favorevole in merito;

Decreta:

È accertato l'irregolare, nonché il mancato funzionamento dei servizi nei giorni e negli orari di seguito riportati:

circoscrizione Napoli 2:

il 12 gennaio 2006 dalle ore 10,30 alle ore 12,00;

il 13 gennaio 2006 dalle ore 10,30 alle ore 12,00;

il 19 gennaio 2006 dalle ore 11,30 alle ore 12,00;

il 20 gennaio 2006 dalle ore 11,30 alle ore 12,00;

intero ufficio il 16 gennaio 2006 dalle 10 alle ore 12;

il giorno 16 gennaio 2006 dalle ore 12,00 fino a tutto il 17 gennaio 2006 (mancato funzionamento dei servizi catastali all'utenza).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 30 gennaio 2006

Il direttore regionale: LIBUTTI

06A01253

DETERMINAZIONE 30 gennaio 2006.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dei servizi di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale di Perugia.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER L'UMBRIA

Visto il decreto del Ministero delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo n. 300/1999;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio, approvato il 5 dicembre 2000, con il quale è stato disposto che «tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente poste in essere nel Dipartimento del territorio manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto il decreto-legge 21 ottobre 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzione organizzativa dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il garante del contribuente;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la nota dell'Ufficio provinciale di Perugia prot. n. 368 del 24 gennaio 2006 con la quale veniva comunicata la causa ed il periodo dell'irregolare funzionamento dei servizi di pubblicità immobiliare;

Accertato che tale irregolare funzionamento, dipeso dalla partecipazione del personale ad assemblee sindacali a seguito di mobilitazione per il rinnovo del contratto, dei giorni:

13 gennaio 2006;

16 gennaio 2006,

non hanno consentito all'ufficio di compiere, dalle ore 11,30 alle ore 12,00 i compiti istituzionali, e che tale evento ha carattere di eccezionalità e non è riconducibile a disfunzioni organizzative dell'ufficio;

Sentito l'Ufficio del Garante del contribuente per la regione Umbria, che con nota protocollo n. 51 del 25 gennaio 2006 ha confermato la suddetta circostanza;

Determina:

È accertato il periodo di irregolare funzionamento dei servizi di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale di Perugia nei giorni 13 e 16 gennaio 2006 dalle ore 11,30 alle ore 12,00.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Perugia, 30 gennaio 2006

Il direttore regionale: CHIODINI

06A01361

PROVVEDIMENTO 30 gennaio 2006.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dei servizi catastali dell'Ufficio provinciale del territorio di Massa Carrara.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER LA TOSCANA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni e dalle norme di seguito riportate

Accerta:

Il periodo di mancato funzionamento dei servizi catastali dell'Ufficio provinciale del territorio di Massa Carrara per il giorno 16 gennaio 2006.

Motivazioni.

Il presente atto scaturisce dalla seguente circostanza: l'adesione dei lavoratori alla manifestazione indetta dalle organizzazioni sindacali del 16 gennaio 2006 ha comportato la chiusura dell'ufficio dalle 9,30 alle 12,30. La situazione richiede di essere regolarizzata e il direttore regionale è chiamato a esprimersi in merito.

Con la nota dell'Ufficio provinciale del territorio di Massa Carrara n. 350 in data 17 gennaio 2006, sono stati comunicati la causa e il periodo della chiusura dell'Ufficio; la suddetta manifestazione può essere considerata come evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'amministrazione.

L'ufficio del garante del contribuente per la regione Toscana, con delibera protocollo n. 37 in data 25 gennaio 2006, ha espresso parere favorevole riguardo al presente provvedimento.

Riferimenti normativi dell'atto.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000;

regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio, approvato il 5 dicembre 2000;

decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770;

art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961;

legge 25 ottobre 1985, n. 592;

decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Firenze, 30 gennaio 2006

Il direttore regionale: MACCHIA

06A01412

PROVVEDIMENTO 30 gennaio 2006.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale del territorio di Prato.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER LA TOSCANA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni e dalle norme di seguito riportate

Accerta:

Il periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale del territorio di Prato per il giorno 16 gennaio 2006.

Motivazioni.

Il presente atto scaturisce dalla seguente circostanza: l'adesione dei lavoratori alle assemblee provinciali del 16 gennaio 2006 ha comportato la mancata apertura dell'Ufficio. La situazione richiede di essere regolarizzata e il direttore regionale è chiamato a esprimersi in merito.

Con la nota dell'Ufficio provinciale del territorio di Prato n. 344 in data 17 gennaio 2006, sono stati comunicati la causa e il periodo della mancata apertura dell'Ufficio; la suddetta assemblea può essere considerata come evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'amministrazione.

L'ufficio del garante del contribuente per la regione Toscana, con delibera protocollo n. 37 in data 25 gennaio 2006, ha espresso parere favorevole riguardo al presente provvedimento.

Riferimenti normativi dell'atto.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000;

regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio, approvato il 5 dicembre 2000;

decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770;

art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961;

legge 25 ottobre 1985, n. 592;

decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Firenze, 30 gennaio 2006

Il direttore regionale: MACCHIA

06A01413

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Costituzione presso l'INPS del Comitato amministratore del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione, della riconversione e della riqualificazione professionale del personale di «Poste Italiane S.p.a.».

Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in data 31 gennaio 2006, è stato costituito, presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, il Comitato amministratore del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione, della riconversione e della riqualificazione professionale del personale di «Poste Italiane S.p.a.».

06A01449

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Pentavac»

Estratto determinazione n. 192 del 9 febbraio 2006

Medicinale: PENTAVAC.

Titolare A.I.C.: Sanofi Pasteur MSD snc 8, Rue Jonas Salk Lione Cedex 07 - Francia.

Confezioni:

0,5 ml polvere e sospensione iniettabile 1 flaconcino monodose + 1 siringa preriempita monodose con 1 ago separato - A.I.C. n. 034126072/M (in base 10) 10KG7S (in base 32);

0,5 ml polvere e sospensione iniettabile 1 flaconcino monodose + 1 siringa preriempita monodose con 2 aghi separati - A.I.C. n. 034126084/M (in base 10) 10KG84 (in base 32);

0,5 ml polvere e sospensione iniettabile 10 flaconcini monodose + 10 siringhe preriempite monodose con 10 aghi separati - A.I.C. n. 034126096M (in base 10) 10KG8j (in base 32);

0,5 ml polvere e sospensione iniettabile 10 flaconcini monodose + 10 siringhe preriempite monodose con 20 aghi separati - A.I.C. n. 034126108/M (in base 10) 10KG8W (in base 32).

Forma farmaceutica: polvere e sospensione per uso iniettabile.

Composizione: 1 dose di vaccino ricostituito pari a 0,5 ml contiene:

tossoide difterico purificato: non meno di 30 unità internazionali (U.I.#);

tossoide tetanico purificato: non meno di 40 unità internazionali (U.I.*);

tossoide petussico purificato (PTxd): 25 mcg;

emoagglutinina filamentosa purificata (FHA) 25 mcg;

poliovirus inattivato tipo 1: 40 U di antigene D**;

poliovirus inattivato tipo 2: 8 U di antigene D**;

poliovirus inattivato tipo 3: 32 U di antigene D**;

polisaccaride di haemophilus influenzae di tipo b coniugato con al proteina del tetano: 10 mcg.

come valore medio

* Limite inferiore dell'intervallo di confidenza (p=0,95)

** Quantità di antigene nel bulk finale del prodotto.

Eccipienti:

idrossido di alluminio (come Al+++): 0,30 mg;

formaldeide: 12,5 mcg;

2-fenossietanolo: 2,5 μl;

trometamolo: 0,6 mg;

saccarosio: 42,5 mg;

medium 199* in acqua per preparazioni iniettabili q.b. a 0,5 ml

* complesso di aminoacidi, sali minerali, vitamine ed altre sostanze diluite in acqua per preparazioni iniettabili.

Il vaccino può contenere tracce di glutaraldeide, tiomersale, neomicina, streptomicina e polimixina B utilizzate in fase di produzione.

Produzione: Sanofi Pasteur S.A. Campus Merieux 1541, Avenue Marcel Merieux - 69280 Marcy l'Etoile Francia.

Indicazioni terapeutiche: immunizzazione attiva contro difterite, tetano, pertosse, poliomielite e contro le infezioni invasive sostenute da Haemophilus influenzae di tipo b (meningite, setticemia, cellulite, artrite, epiglottide).

Per la vaccinazione primaria nei neonati.

Per il richiamo (booster) nei bambini che hanno precedentemente ricevuto un ciclo primario di vaccinazione con Pentavac o nei bambini che hanno precedentemente ricevuto un vaccino antidifterico-antitetanico-antipertussico a cellule intere o acellulare-antipolio, in somministrazione contemporanea o meno con il vaccino coniugato liofilizzato anti Haemophilus influenzae tipo b.

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezioni:

0,5 ml polvere e sospensione iniettabile 1 flaconcino monodose + 1 siringa preriempita monodose con 1 ago separato - A.I.C. n. 034126072/M (in base 10) 10KG7S (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «C»;

0,5 ml polvere e sospensione iniettabile 1 flaconcino monodose + 1 siringa preriempita monodose con 2 aghi separati - A.I.C. n. 034126084/M (in base 10) 10KG84 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «C»;

0,5 ml polvere e sospensione iniettabile 10 flaconcini monodose + 10 siringhe preriempite monodose con 10 aghi separati - A.I.C. n. 034126096M (in base 10) 10KG8j (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «C»;

0,5 ml polvere e sospensione iniettabile 10 flaconcini monodose + 10 siringhe preriempite monodose con 20 aghi separati - A.I.C. n. 034126108/M (in base 10) 10KG8W (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «C».

Classificazione ai fini della fornitura.

RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

La presente determinazione è rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della Direttiva 65/65 CEE modificata dalla Direttiva 93/39 CEE. È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel dossier di autorizzazione depositato presso questa agenzia. Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte dell'agenzia.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A01474

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale.* L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale.* I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo all'estratto riguardante l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Sertralina Sandoz» - estratto della determinazione n. 176 del 14 dicembre 2005, dell'Agenzia italiana del farmaco. (Estratto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 296 del 21 dicembre 2005).

Nell'estratto riguardante l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Sertralina Sandoz», pubblicato nella sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, nell'elenco delle confezioni riportato alla pag. 29, dove è scritto:

«100 mg compresse rivestite con film *60* compresse in blister *PVC/AL* - AIC n. *036858191/M* (in base 10), *134UBH* (in base 32);

50 mg compresse rivestite con film *100 (100×1)* compresse in blister *PVC/AL* - AIC n. *036858203/M* (in base 10), *134UBV* (in base 32);

100 mg compresse rivestite con film *100 (100×1)* compresse in blister *PVC/AL* - AIC n. *036858215/M* (in base 10), *134UC7* (in base 32);

50 mg compresse rivestite con film *100* compresse in *flacone* - AIC n. *036858227/M* (in base 10), *134UCM* (in base 32);

50 mg compresse rivestite con film *250* compresse in *flacone* - AIC n. *036858239/M* (in base 10), *134UCZ* (in base 32);

100 mg compresse rivestite con film *100* compresse in *flacone* - AIC n. *036858241/M* (in base 10), *134UD1* (in base 32);

100 mg compresse rivestite con film 250 compresse in *flacone* - AIC n. *036858254/M* (in base 10), *134UDG* (in base 32)»;

leggasi:

«100 mg compresse rivestite con film *30* compresse in blister *PVC/PVDC/AL* - AIC n. *036863191/M* (in base 10), *134Z6R* (in base 32);

100 mg compresse rivestite con film *50* compresse in blister *PVC/PVDC/AL* - AIC n. *036863203/M* (in base 10), *134Z73* (in base 32);

100 mg compresse rivestite con film *100* compresse in blister *PVC/PVDC/AL* - AIC n. *036863215/M* (in base 10), *134Z7H* (in base 32);

100 mg compresse rivestite con film *100×1 (DOSE UNITARIA)* compresse in *blister PVC/PVDC/AL* - AIC n. *036863227/M* (in base 10), *134Z7V* (in base 32);

100 mg compresse rivestite con film *200* compresse in *blister* PVC/PVDC/AL - AIC n. *036863239/M* (in base 10), *134Z87* (in base 32);

100 mg compresse rivestite con film *500* compresse in *blister PVC/PVDC/AL* - AIC n. *036863241/M* (in base 10), *134Z89* (in base 32);

100 mg compresse rivestite con film 250 compresse in *contenitore PP* - AIC n. *036863254/M* (in base 10), *134Z8Q* (in base 32);

100 mg compresse rivestite con film 500 compresse in contenitore PP - AIC n. 036863266/M (in base 10) 134Z92 (in base 32).

06A01470

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G601040/1) Roma, 2006 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.